



RASSEGNA UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA

Anno I.

Capodistria, 25 settembre 1952

N.º 3

SOMMARIO:

PRESCRIZIONI DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA

9. Decreto sulla proclamazione del giorno ventidue luglio a giorno festivo del distretto di Capodistria
10. Decreto sulla modificazione del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria concernente la suddivisione del Circondario dell'Istria in distretti e comuni.
11. Decreto sulla proclamazione della costruzione del distributore di benzina a Isola a opera di utilità pubblica.
12. Decreto sul pagamento dei prestiti scaduti verso il bilancio di previsione e verso gli altri fondi sociali.
13. Decisione sulla devoluzione in gestione delle realtà al Comitato popolare del Comune di Šmarje.
14. Decisione sulla costituzione della scuola ausiliaria per bambini minorati e non sviluppati con sede a Portorose.
15. Decisione sulla costituzione dell'impresa «Miniera del carbon fossile di Sicciole».

16. Decisione sulla costituzione dell'impresa «Farmacia Centrale».
17. Decisione sulla costituzione dell'impresa alberghiera «Mensa comune».
18. Decisione sull'annullamento delle decisioni penali amministrative del Comitato popolare del Comune della città di Capodistria.

LEGISLAZIONE JUGOSLAVA:

9. Legge sui comitati popolari dei comuni.
10. Legge sui comitati popolari distrettuali.
11. Legge sulle elezioni e la revoca dei delegati dei comitati popolari.
12. Decisione sulla tariffa per la corresponsione dei diritti di marchiatura e delle altre tasse di verificaione e marchio, delle misure e degli oggetti di metalli preziosi.

ANNUNZI LEGALI

Prescrizioni del comitato popolare distrettuale di Capodistria

9.

In base all'art. 1 punto b), comma primo del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 10 dicembre 1951 sui giorni festivi, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette il seguente

DECRETO

SULLA PROCLAMAZIONE DEL GIORNO VENTIDUE LUGLIO A GIORNO FESTIVO DEL DISTRETTO DI CAPODISTRIA

Art. 1

Il giorno ventidue luglio — giorno dell'insurrezione del popolo contro l'occupatore fascista — viene proclamato quale giorno festivo del distretto di Capodistria.

Art. 2

Gli operai godono per il giorno festivo di cui all'art. 1 del presente decreto nei riguardi del salario tutti i diritti previsti dall'art. 3 del decreto sui giorni festivi.

Art. 3

Il presente decreto entra immediatamente in vigore, Capodistria, li 23 agosto 1952.

Il Presidente:
F.to Franc Kralj

10.

In base all'art. 1 dell'Ordine N.º 3 del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ della Zona jugoslava del TLT sul trasferimento degli affari di competenza del

Comitato popolare circondariale dell'Istria ai comitati popolari distrettuali di Capodistria e di Buie dd. 15 maggio 1952 ed in relazione all'art. 7 del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria sulla suddivisione del Circondario dell'Istria in distretti e comuni dd. 12 aprile 1952, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette il seguente

DECRETO

SULLA MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL COMITATO POPOLARE CIRCONDARIALE DELL'ISTRIA CONCERNENTE LA SUDDIVISIONE DEL CIRCONDARIO DELL'ISTRIA IN DISTRETTI E COMUNI

Art. 1

L'art. 4 del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria concernente la suddivisione del Circondario dell'Istria in distretti e comuni dd. 12 aprile 1952 (Bollettino ufficiale del CPCJ N.º 6-26/52) viene modificato così che l'abitato di Paderna, sito nel comune catastale di Gažon, viene escorporato dal comune di Šmarje ed incorporato nel Comune di Capodistria dintorni.

La linea di delimitazione tra l'abitato di Paderna ed il territorio del Comune di Šmarje decorre come segue:

La linea decorre dal triplice confine tra i comuni catastali di Smedella, Šmarje e Gažon, indi lungo il ruscello di Šmarje e lungo il ruscello di Paderna per circa 600 (seicento) metri in su dallo sbocco di quest'ultimo nel ruscello di Šmarje, in seguito in direzione nord fino alla strada statale Capodistria-Buie che segue poi fino al nuovo comune catastale di Smedella.

Art. 2

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.
Capodistria, li 23 agosto 1952.

Il Presidente:
F.to *Franc Kralj*

11.

In base all'art. 1 dell'Ordine N.ro 3 del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ della Zona jugoslava del TLT ed in relazione all'art. 2 del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria sull'espropriazione di data 14 novembre 1948, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette il seguente

D E C R E T O

SULLA PROCLAMAZIONE DELLA COSTRUZIONE DEL
DISTRIBUTORE DI BENZINA A ISOLA A OPERA DI
UTILITA' PUBBLICA

Art. 1

La costruzione del distributore di benzina a Isola viene proclamata a opera urgente di utilità pubblica e si concede l'espropriazione degli immobili all'uopo necessari.

Art. 2

L'estensione dell'area necessaria per la costruzione di cui all'art. 1 del presente decreto risulta con maggiore esattezza dallo schizzo accluso al presente decreto, di cui forma parte integrante, come pure dal progetto di costruzione esposto per visione agli interessati presso il dipartimento per gli affari comunali e le costruzioni del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

Art. 3

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.
Il presente decreto entra immediatamente in vigore.
Capodistria, li 23 agosto 1952.

Il Presidente:
F.to *Franc Kralj*

12.

In base agli art. 1 e 24 del decreto sull'amministrazione pianificata dell'economia nazionale dd. 11 aprile 1952, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette il seguente

D E C R E T O

SUL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI VERSO IL
BILANCIO DI PREVISIONE E VERSO GLI ALTRI
FONDI SOCIALI

Art. 1

I debiti scaduti delle imprese economiche poste sotto l'amministrazione dei collettivi di lavoro, delle organizzazioni cooperativistiche e delle imprese delle organizzazioni cooperativistiche e sociali verso il bilancio di previsione e verso gli altri fondi sociali, vengono pagati dai loro propri crediti che si trovano sul conto corrente presso la banca.

Art. 2

Il mandato di pagamento del debito scaduto secondo l'articolo precedente emette il Consiglio per l'economia del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

Art. 3

Se sul conto corrente del debitore vi è copertura sufficiente, la banca deve eseguire immediatamente il mandato di pagamento.

Se sul conto corrente del debitore non vi è copertura, mette la banca in evidenza il mandato di pagamento, avvertendone il Consiglio per l'economia che lo ha emesso. Il mandato di pagamento deve essere eseguito dalla banca con priorità di tutti gli altri mandati di pagamento, non appena sul conto corrente saranno accumulati i mezzi sufficienti.

Art. 4

Avverso il mandato di pagamento del Consiglio per l'economia il debitore può entro 3 giorni dopo il suo ricevimento produrre l'opposizione per iscritto oppure oralmente presso quell'organo, che è tenuto in pari tempo ad emettere la decisione su di esso.

Contro la decisione emessa ai sensi del comma precedente il debitore può entro 3 giorni dopo la notificazione interporre ricorso tramite il Consiglio per l'economia, che ha emanato la decisione, al CPD che è tenuto ad emettere la decisione sul ricorso entro 3 giorni.

Avverso la decisione del CPD il debitore può entro trenta giorni dal suo ricevimento presentare la petizione al giudizio competente.

L'opposizione, il ricorso e la petizione non sospendono l'esecuzione del mandato di pagamento.

Art. 5

Se il mandato di pagamento in seguito all'opposizione, al ricorso o alla petizione non rimane in vigore, il Consiglio per l'economia, che lo ha emesso, deve senza indugio versare sul conto corrente, dal quale è stato effettuato il pagamento, l'importo pagato irregolarmente.

Art. 6

Per versamenti e operazioni secondo questa disposizione non è dovuta tassa alcuna.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del CPD.

Capodistria, li 23 agosto 1952.

Il Presidente:
F.to *Franc Kralj*

13.

In base all'art. 3 dell'ordinanza del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 23 marzo 1950 sull'amministrazione del Patrimonio popolare ed in relazione all'art. 1 dell'Ordine N.ro 3 del Comandante dell'AMAPJ della Zona jugoslava del TLT e dell'art. 1 del

decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 14 giugno 1951 sull'intavolazione del diritto di proprietà sugli immobili che sono patrimonio tavolare, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la seguente

DECISIONE

SULLA DEVOLUZIONE IN GESTIONE AL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE DI ŠMARJE DELLE REALTÀ PART. TAV. 431 C. C. KRKAVČE C. T. 1-17, PART. TAV. 7 C. C. KRKAVČE C. T. 2, 6, 7, 8, 9 e 10, PART. TAV. 277 C. C. KRKAVČE C. T. 3 e 9-12

1. Le realtà del Patrimonio popolare part. tav. 431 c. c. Krkavče c. t. 1-17, part. tav. 7 c. c. Krkavče c. t. 2, 6, 7, 8, 9 e 10, part. tav. 277 c. c. Krkavče c. t. 3 e 9-12 sono devolute in gestione al comitato popolare del Comune di Šmarje.

2. Il Giudizio popolare distrettuale di Capodistria quale giudizio tavolare iscrive nel libro tavolare nel foglio di proprietà delle suddette realtà quale gestore il comitato popolare del Comune di Šmarje.

MOTIVAZIONE

In base alla sentenza esecutoria del Tribunale popolare circondariale di Capodistria del 1. 6. 1951 N.ro d'aff. ko 7-49/52 vennero confiscate le realtà indicate all'art. 1 della presente decisione a favore del Patrimonio popolare e venne intavolato il diritto di proprietà sulle realtà stesse al nome del Patrimonio popolare con il decreto esecutivo del Giudizio popolare distrettuale di Capodistria dell'8 maggio 1952 N.ro d'aff. I 21/51-12.

Le realtà stesse sono situate sul territorio del Comune di Šmarje e dovevano perciò venir devolute in gestione al comitato popolare del comune stesso.

3. La presente decisione entra immediatamente in vigore.

Capodistria, li 23 agosto 1952.

Il Presidente:
F.to Franc Kralj

14.

In base all'art. 1 del decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria sulla costituzione di scuole nuove dd. 14 settembre 1947 ed in relazione all'art. 1 dell'Ordine N. 3/52 del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ della Zona jugoslava del TLT, concernente il trasferimento delle competenze del Comitato popolare circondariale dell'Istria ai due Comitati popolari distrettuali di Capodistria e di Buie dd. 15 maggio 1952, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la seguente

DECISIONE

SULLA COSTITUZIONE DELLA SCUOLA AUSILIARIA PER BAMBINI MINORATI E NON SVILUPPATI CON SEDÈ A PORTOROSE

1. E' costituita la Scuola ausiliaria per bambini minorati e non sviluppati con sede a Portorose, che comincerà a funzionare con l'anno scolastico 1952/53.

2. Vengono accolti nella scuola i bambini minorati e non sviluppati di ambedue i sessi, soggetti all'obbligo scolastico. L'istruzione è gratuita.

La scuola ha il proprio internato.

3. La scuola è finanziata dal bilancio di previsione del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

4. Disposizioni dettagliate in merito all'organizzazione ed al funzionamento della scuola saranno prescritte dal Consiglio per l'istruzione e la cultura del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

5. La presente decisione entra immediatamente in vigore.

Capodistria, li 23 agosto 1952.

Il Presidente:
F.to Franc Kralj

15.

In base all'art. 1 dell'ordinanza del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria dd. 15 maggio 1949 sulle imprese economiche dei comitati popolari, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la seguente

DECISIONE

SULLA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA «MINIERA DEL CARBON FOSSILE DI SICCIOLE»

1. Viene costituita l'impresa industriale del Comitato popolare distrettuale di Capodistria per lo sfruttamento della «Miniera del carbon fossile di Sicciole» con sede a Sicciole.

L'impresa avrà la denominazione «Miniera del carbon fossile di Sicciole».

2. All'impresa si cede in amministrazione il patrimonio pubblico, composto del capitale fisso, risultante dall'allegato inventario, che forma parte integrante della presente decisione, e din 140.000.000, che saranno versati dal CPD di Capodistria. I mezzi circolanti vengono stabiliti all'impresa con l'importo di din 500.000 da versarsi dal CPD di Capodistria quale fondatore dell'impresa.

3. L'oggetto dell'attività dell'impresa è lo sfruttamento della miniera di Sicciole e la vendita dei suoi prodotti nell'interno ed all'estero.

4. L'organo economico amministrativo dell'impresa è il Consiglio per l'economia del Comitato popolare distrettuale di Capodistria, che prescriverà il regolamento sull'organizzazione dell'impresa e sul modo del suo funzionamento.

5. L'impresa deve, a sensi dell'art. 4 dell'ordinanza sulle imprese economiche dei comitati popolari, richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese economiche presso il Consiglio per l'economia del CPD di Capodistria.

Con l'iscrizione nel registro l'impresa acquista il carattere di persona giuridica ed il diritto di svolgere l'attività.

Capodistria, li 23 agosto 1952.

Il Presidente:
F.to Franc Kralj

16.

In base all'art. 1 dell'ordinanza del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria dd. 15 maggio 1949, concernente le imprese economiche dei comitati

popolari, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la seguente

DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA
«FARMACIA CENTRALE»

1. Viene costituita l'impresa commerciale «Farmacia centrale» con sede a Isola.

2. Il capitale fisso dell'impresa viene stabilito nell'importo di din 950.000 ed il capitale d'esercizio nell'importo di din 300.000, entrambi da versarsi dal Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

3. Oggetto dell'attività è l'esercizio della farmacia a Isola, nonchè l'importazione e l'esportazione, l'acquisto e la vendita all'ingrosso di tutti gli articoli farmaceutici nell'interno ed all'estero.

4. L'organo economico amministrativo dell'impresa è il Consiglio per l'economia del Comitato popolare distrettuale di Capodistria, che preserverà il regolamento dell'organizzazione dell'impresa ed il modo del suo funzionamento.

5. L'impresa deve venir denunciata ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza sulle aziende economiche dei comitati popolari, per essere iscritta nel registro delle aziende economiche presso il Consiglio per l'economia del Comitato popolare distrettuale di Capodistria, amministrazione per le entrate.

Con l'iscrizione nel registro l'impresa acquista il carattere di persona giuridica con il diritto di svolgere l'attività.

Capodistria, li 23 agosto 1952.

Il Presidente:
F.to *Franc Kralj*

17.

In base all'art. 1 dell'ordinanza del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell'Istria dd. 15 maggio 1949 concernente le imprese economiche dei comitati popolari, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la seguente

DECISIONE
SULLA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA ALBERGHIERA
«MENSA COMUNE»

1. Viene costituita l'impresa alberghiera «Mensa comune» con sede in Capodistria.

2. Il capitale fisso dell'impresa viene stabilito nell'importo di din 1.000.000 ed il capitale d'esercizio nell'importo di din 300.000, entrambi da versarsi dal Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

3. Oggetto dell'attività è la fornitura in abbonamento del vitto agli operai, impiegati e dipendenti.

4. L'organo economico amministrativo dell'impresa è il Consiglio per l'economia del Comitato popolare distrettuale di Capodistria, sezione industria alberghiera e turismo, che preserverà il regolamento dell'organizzazione dell'impresa ed il modo del suo funzionamento.

5. L'impresa deve venir denunciata ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza sulle aziende economiche dei comitati popolari, per essere iscritta nel registro delle aziende econo-

miche presso il Consiglio per l'economia del Comitato popolare distrettuale, amministrazione per le entrate, Capodistria.

Con l'iscrizione nel registro l'impresa acquista il carattere di persona giuridica con il diritto di svolgere l'attività.

Capodistria, li 23 agosto 1952.

Il Presidente:
F.to *Franc Kralj*

18.

In base all'art. 5 del decreto del CPCI sulle modificazioni ed integrazioni del decreto sulla costituzione e competenza della Pubblica accusa per il Circondario dell'Istria e del decreto del CPCI sulla competenza dei CP locali di prescrivere pene amministrative ed in relazione al comma primo dell'art. 50 del decreto del CPCI del 10. XII. 1951 sulla modificazione ed integrazione del decreto sulle trasgressioni, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emana la seguente

DECISIONE
SULL'ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI PENALI
AMMINISTRATIVE DEL COMITATO POPOLARE DEL
COMUNE DELLA CITTA' DI CAPODISTRIA N.ro D'AFF.
739/1-52, 794/1-52 e 928/2-52

1. Le decisioni penali amministrative del Comitato popolare del Comune della città di Capodistria N.o d'aff. 739/1-52 del 5 giugno 1952. N.o d'aff. 794/1-52 del 5 giugno 1952 e N.ro d'aff. 928/2-52 del 19 giugno 1952, con le quali vennero rispettivamente l'albergo »Triglav« di Capodistria; Burlini Rinalda, proprietaria del laboratorio artigiano di rammendo di calze in Capodistria, Calegaria, e Delponte Emma, proprietaria della rivendita di frutta e verdure in Capodistria, Via S.M. Maddalena, riconosciuti colpevoli della trasgressione di cui all'art. 1 del decreto della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno N.ro 3/45 sull'apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed artigiani e puniti l'albergo »Triglav« con la pena pecuniaria di din 2.000, Burlini Rinalda di din 900.— e Delponte Emma di din 400.—, sono annullate.

MOTIVAZIONE

La proposta per l'annullamento delle decisioni indicate all'art. 1 venne fatta dalla Pubblica Accusa del Distretto di Capodistria con l'atto del 3. VII. 1952 N.o d'aff. ON 33/52, quale autorità competente a sensi dell'art. 5 del decreto sulle modificazioni ed integrazioni del Circondario dell'Istria. Le pene amministrative, menzionate nella decisione, vennero pronunziate in base all'art. 1 del decreto sull'apertura degli esercizi commerciali ed artigiani emanato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e che con l'entrata in vigore del decreto sulla competenza dei CP locali (cittadini) di prescrivere pene amministrative deve intendersi per abrogato e ciò specialmente per il motivo, in quanto quest'ultimo decreto al punto d.4 espressamente dispone che le pene per tali trasgressioni vengono prescritte dai CP locali (cittadini) con propri decreti. Il CP per il Comune della città di Capodistria non ha emanato finora in questa relazione alcun decreto. Perciò non era competente

per l'amissione delle suddette decisioni penali amministrative. Sebbene il menzionato decreto della Delegazione del CRLN potesse considerarsi tuttora in vigore, sarebbe competente per l'emissione di tali decisioni penali il giudice per le trasgressioni presso il CPD e ciò a sensi del comma primo dell'art. 50 del decreto del CPCI di data 10 XII. 1951 sulle modificazioni ed integrazioni del decreto sulle trasgressioni.

Perciò le citate decisioni penali amministrative dovevano venir annullate.

Capodistria, li 23 agosto 1952.

2. La presente decisione entra immediatamente in vigore.

Il Presidente:
F.to Franc Kralj

Legislazione jugoslava

9.

ORDINE

In base all'art. 70, comma 5 della costituzione della RP della Slovenia, il Presidium dell'Assemblea popolare della RP della Slovenia pubblica la legge sui comitati popolari dei comuni, approvata dall'Assemblea popolare della RP della Slovenia nella 3. sessione straordinaria di data 30 giugno 1952 e pubblicata con decreto in data 30 giugno 1952 N.ro LS 139/I-52 e che è del seguente tenore:

Per l'organizzazione e l'attività dei comitati popolari creati e sviluppati nella guerra di liberazione nazionale e nella rivoluzione socialista dalle masse lavoratrici con a capo la classe operaia e che formano la base del potere del popolo lavoratore della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia, l'Assemblea popolare della Repubblica popolare della Slovenia emette la seguente

LEGGE

SUI COMITATI POPOLARI DEI COMUNI

Capitolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il comitato popolare del comune è quale organo rappresentativo locale dell'autorità statale, l'organo dell'autonomia popolare nel comune.

Art. 2

Il comitato popolare del comune dà l'indirizzo allo sviluppo economico, sociale e culturale del comune assicurandolo; consolida e sviluppa l'ordinamento socialista e l'ordine giuridico ed assoda i diritti dei cittadini che ad essi derivano dalla costituzione e dalle leggi, sviluppa la propria autonomia e l'autonomia delle organizzazioni economiche e sociali nel comune ed adempie gli altri compiti previsti dalla legge.

Il comitato popolare del comune può trattare anche affari di competenza degli organi statali superiori e può proporre il modo con cui questi vanno risolti.

Art. 3

Il comitato popolare del comune è l'organo supremo dell'autorità statale del comune; allo stesso sono subordinati tutti gli organi locali amministrativi del comune.

Il comitato popolare del comune esercita il potere nei limiti dei diritti e doveri stabiliti dalla costituzione e dalla legge.

Soltanto con la legge della repubblica si possono istituire nel comune organi amministrativi per affari di competenza della repubblica i quali organi amministrativi sono subordinati direttamente agli organi statali repubblicani.

Art. 4

Il comitato popolare del comune è composto di delegati eletti in base al diritto elettorale generale, eguale e diretto, con votazione segreta dai cittadini della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia iscritti nella lista elettorale per il territorio del comune.

Il comitato popolare del comune viene eletto per tre anni.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS ha diritto di prorogare in seguito a condizioni particolari al massimo per un anno il mandato di tutti i comitati popolari dei comuni della Repubblica popolare della Slovenia, come pure di indire elezioni generali dei comitati popolari dei comuni ancor prima della scadenza del loro mandato.

Art. 5

I delegati del comitato popolare del comune rispondono del proprio operato agli elettori.

Gli elettori hanno diritto di revocare il delegato che non gode più della loro fiducia.

Le elezioni e le revoche dei delegati sono regolate da apposita legge.

Art. 6

Il comitato popolare del comune compie le funzioni del potere nelle proprie sedute, le funzioni dell'amministrazione statale invece anche per mezzo dei suoi organi collegiali (consigli).

Il comitato popolare del comune deve nell'adempire i propri compiti basarsi sull'iniziativa e collaborazione delle masse popolari e sulle organizzazioni del popolo lavoratore.

Art. 7

I comuni rientrano nell'ambito del distretto.

Il comune è un'integrità territoriale ed economica composta di uno o più abitati.

La circoscrizione del comune viene determinata e modificata solamente con la legge, il nome e la sede del

comune anche con l'ordine del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Il comune è persona giuridica.

Art. 8

I rapporti tra i comitati popolari dei comuni e gli altri organi statali si basano sui diritti e doveri stabiliti dalla costituzione e dalle leggi.

La legalità del lavoro del comitato popolare del comune è sorvegliata dal comitato popolare distrettuale.

Art. 9

Il comitato popolare del comune ha lo statuto, emesso da esso stesso.

Con lo statuto si prescrive l'ordinamento interno del comitato popolare del comune, la distribuzione delle prescrizioni e le modalità del suo lavoro. Lo statuto determina anche il rapporto del comitato popolare del comune nei confronti delle imprese e degli enti dallo stesso istituiti.

Lo statuto viene emesso in conformità alla presente legge, tenuto conto delle condizioni particolari del comune.

Lo statuto del comitato popolare del comune entra in vigore con la sua convalidazione da parte del comitato popolare distrettuale.

Art. 10

Su proposta del comitato popolare del comune maggiormente sviluppato può con la legge repubblicana, con l'ordine del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS o con statuto del comitato popolare distrettuale venir stabilito, che il comitato popolare di tale comune adempia e disimpegni alcuni affari per i quali è normalmente competente il comitato popolare distrettuale.

Art. 11

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai comitati popolari di quei comuni delle città, per i quali non valgono le disposizioni della legge sui comitati popolari delle città e dei comuni delle città, come pure ai comitati popolari dei comuni nell'ambito della città, in quanto la legge sui comitati popolari delle città e dei comuni della città non contenga per essi disposizioni particolari.

Il comitato popolare del comune della città che si trova nelle condizioni per poter ottenere diritti speciali, può proporre all'Assemblea popolare della RPS che venga emanata una legge secondo la quale questo comune divenga il comune della città, avente diritti speciali secondo la legge sui comitati popolari delle città e dei comuni delle città.

Capitolo secondo

DIRITTI E DOVERI DEL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE

I. Competenza

Art. 12

Il comitato popolare del comune svolge tutti gli affari che direttamente si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del comune, in quanto per

i singoli affari non sia stabilita dalla legge la competenza degli organi statali superiori.

Nella competenza dei comitati popolari del comune rientrano specialmente i seguenti affari che direttamente si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del comune:

— bilancio di previsione;

— contributi locali;

— ordine e modo di sfruttamento dei pascoli, foreste, prati e cave di pietra che gestisce, pascoli sui possedimenti privati, modo di utilizzazione delle strade stagionali e dei passaggi;

— emissione del piano regolatore d'accordo con il comitato popolare distrettuale; impianti comunali e determinazione delle condizioni per il loro uso, come pure enti comunali e loro rapporti con i cittadini (acquedotto, fontane, sorgenti, pozzi, cisterne, canalizzazioni, bagni, lavanderie e simili); regolazione della località, costruzione e manutenzione delle vie, dei viali, dei giardini e simili; regolazione dei mercati; manutenzione della pulizia; traffico locale, costruzione e manutenzione delle strade e ponti locali; illuminazione pubblica, manutenzione del fondo alloggi e sorveglianza della sua utilizzazione; cimiteri;

— cura per l'adempimento delle prescrizioni sull'istruzione scolastica obbligatoria; manutenzione materiale delle scuole e istituti;

— manutenzione del servizio medico, della stazione sanitaria, ambulatori, dispensari, servizio ostetrico e simile; emanazione di provvedimenti per la lotta e la repressione delle malattie, specialmente delle malattie contagiose; lavori di sanamento nell'ambito locale, sorveglianza sul mantenimento della nettezza presso le sorgenti, ruscelli, rive dei fiumi e simili; sorveglianza sulle condizioni igieniche nei locali pubblici;

— assistenza dei bambini e delle madri; asili, campi di gioco per bambini, villeggiature, giardini d'infanzia e simili, cura delle persone spossate e bisognose di assistenza;

— manutenzione dell'ordine locale e della quiete, sorveglianza sull'uso delle piazze, vie e delle altre località pubbliche per i bisogni sociali dei cittadini; custodia dei campi, vigneti ed impianti agricoli, servizio di spazzacamino e misure contro gli incendi, inondazioni ed altre calamità elementari.

Il comitato popolare del comune eseguisce direttamente le leggi e le altre prescrizioni degli organi statali superiori e svolge affari dell'attività esecutiva nei rapporti con i cittadini, organizzazioni ed enti economici e sociali, quando ciò per legge o altra prescrizione gli sia conferito in competenza.

Art. 13

La competenza del comitato popolare del comune, viene stabilita con la legge e con le disposizioni degli organi statali superiori emesse in base alla legge.

I singoli affari che riguardano soprattutto lo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del comune, si possono trasferire dalla competenza del comitato popolare del comune nella competenza degli altri organi statali solamente con la legge. Così pure si può limitare la sua competenza in tali affari solamente con la legge.

Art. 14

Il comitato popolare del comune svolge tutti gli affari per i quali esso è competente in base e nei limiti delle proprie prescrizioni, leggi e disposizioni generali degli organi statali superiori.

Art. 15

Il comitato popolare del comune ha diritto di emettere di per se stesso disposizioni autonome negli affari che innanzi tutto si riferiscono allo sviluppo economico comunale, culturale e sociale del comune, in quanto tali affari non siano contemplati dalla legge.

Se la legge disciplina un dato affare soltanto in linea generale, può il comitato popolare del comune, nei limiti della propria competenza emettere disposizioni integrative (decreti) per disciplinare tali affari con riguardo alle esigenze del comune.

Il comitato popolare del comune ha diritto di prescrivere con decreto, per trasgressione delle sue disposizioni, pene amministrative stabilite dalla legge.

Con le disposizioni del comitato popolare del comune, con le quali si determinano i diritti e doveri dei cittadini o delle organizzazioni sociali, dev'essere garantito il diritto di ricorso al competente comitato popolare distrettuale.

Se le disposizioni del comitato popolare del comune non sono conformi alle disposizioni degli organi statali superiori, valgono le disposizioni degli organi statali superiori.

Art. 16

Il comitato popolare del comune emette autonomamente il bilancio di previsione del comune.

Il comune ha diritto ad una parte del contributo sociale, dell'imposta sul reddito e delle altre imposte stabilite dalla legge, dovute dalle organizzazioni economiche e dai contribuenti del suo territorio. La parte minima del contributo sociale e delle imposte che va a favore del bilancio di previsione del comune è determinata dal piano sociale del distretto in armonia con il piano sociale e con le prescrizioni della Repubblica popolare della Slovenia.

Art. 17

Il comitato popolare del comune può in conformità alle disposizioni legali introdurre per le esigenze del comune l'aggiunta comunale.

Art. 18

Il comitato popolare del comune può introdurre per la costruzione degli impianti comunali, culturali, sociali e sanitari il contributo locale speciale.

Art. 19

Il comitato popolare del comune determina autonomamente con il bilancio di previsione il modo di ripartizione delle entrate comunali e precisamente per l'adempimento dei suoi compiti e per le proprie spese amministrative, per l'economia e per le altre attività sociali da finanziarsi dal bilancio di previsione del comune.

Art. 20

Il comitato popolare del comune gestisce in conformità alle disposizioni vigenti tutti i terreni e gli stabili del co-

mune che sono patrimonio popolare, in quanto tale diritto in base alla legge non spetti agli altri organi statali, alle organizzazioni economiche, agli enti e collettività (villaggi e simile).

Il diritto di gestire terreni e stabili può venir trasferito dal comitato popolare del comune ad altro comitato popolare o viceversa in base all'accordo reciproco. In mancanza di tale accordo, tale diritto viene trasferito con l'ordine del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS. Il diritto di gestire terreni e stabili viene trasferito dal comitato popolare del comune agli organi repubblicani con ordine del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS, sentito il comitato popolare del comune.

Art. 21

Il comitato popolare del comune dirige l'amministrazione del patrimonio popolare d'uso comune nel suo territorio, (strade, fiumi, canali, parchi, ecc.) e serve esclusivamente ai bisogni degli abitanti del comune, in quanto per legge, singole parti di questo patrimonio non siano cedute in amministrazione agli altri organi statali, alle organizzazioni o enti economici. Il comitato popolare del comune gestisce anche altro patrimonio popolare d'uso comune nella sua circoscrizione, se lo stesso sia posto in sua amministrazione con prescrizioni degli organi statali superiori.

Nell'amministrare il patrimonio popolare d'uso comune, il comitato popolare del comune è in diritto di determinare il suo scopo, le modalità e le condizioni del suo uso, emettere disposizioni e provvedimenti per la salvaguardia e manutenzione del medesimo, decidere in merito al trasferimento di tale patrimonio dall'uso comune e designare gli organi per il disimpegno delle singole operazioni inerenti la gestione di tale patrimonio.

Nella controversia tra due comitati popolari del comune del territorio dello stesso distretto, come pure fra il comitato popolare del comune da una parte e l'altro organo statale, organizzazione o ente economico dall'altra parte, a chi cioè spetti il diritto di amministrare il patrimonio popolare d'uso comune, decide il comitato popolare distrettuale.

Art. 22

Il comitato popolare del comune ha diritto di costituire di propria iniziativa su proposta dei collettivi di lavoro delle organizzazioni sociali e dei cittadini con mezzi del bilancio di previsione del comune imprese economiche, nonché enti ed impianti comunali, culturali, d'istruzione, sanitari e sociali.

Il comitato popolare del comune può d'accordo con gli altri comitati popolari del comune oppure con i comitati popolari delle città rispettivamente dei comuni delle città costituire imprese ed enti in comune.

Art. 23

Il comitato popolare del comune ha nei confronti delle organizzazioni ed enti economici del comune diritti e doveri stabiliti dalla legge e dalle disposizioni basate sulle leggi; contro di essi può prendere provvedimenti economici-amministrativi e di sorveglianza in base a disposizioni speciali.

L'organo economico-amministrativo dell'impresa o ente in comune (comma secondo dell'art. 22) è il comitato popolare stabilito di comune accordo dai fondatori o comunque il comitato popolare nella cui circoscrizione si trova la sede dell'impresa o ente.

Art. 24

Il comitato popolare del comune dirige il procedimento amministrativo di primo grado, in quanto ciò per espressa disposizione della legge gli sia conferito in competenza.

Art. 25

Il comitato popolare del comune deve provvedere all'adempimento delle sue prescrizioni e delle altre sue deliberazioni.

Art. 26

Il comitato popolare del comune deve prestare assistenza legale agli altri organi statali.

Art. 27

Per la manutenzione dell'ordine e della quiete e per l'esecuzione amministrativa delle sue deliberazioni e decisioni il comitato popolare del comune può avere una guardia comunale popolare.

La guardia comunale popolare viene costituita con decisione dell'organo repubblicano per gli affari interni, d'accordo con il comitato popolare del comune.

Il comitato popolare del comune che non ha la guardia comunale popolare può ordinare alla milizia popolare di assicurare l'esecuzione amministrativa delle sue deliberazioni e decisioni.

Art. 28

Le controversie riguardanti la competenza fra i comitati popolari dei comuni nella circoscrizione dello stesso distretto vengono risolte dal comitato popolare distrettuale.

Le controversie sulla competenza fra i comitati popolari dei comuni nel territorio di distretti diversi vengono risolte dal Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

2. Rapporti tra i comitati popolari dei comuni e gli organi statali superiori

Art. 29

Il comitato popolare distrettuale ha diritto di sorvegliare i comitati popolari dei comuni, se questi osservano o meno la legge. — Nell'eseguire tale sorveglianza il comitato popolare del distretto ha soltanto quei diritti che ad esso spettano per legge.

Art. 30

Il comitato popolare distrettuale ha diritto di abolire o annullare le disposizioni illegali del comitato popolare del comune.

Negli affari non contemplati dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali superiori, il comitato popolare distrettuale ha diritto di abolire o annullare anche

disposizioni del comitato popolare del comune, con le quali vengono intaccati gli interessi generali.

Il Consiglio del comitato popolare distrettuale può sul suo territorio operativo sospendere l'esecuzione delle disposizioni illegali del comitato popolare del comune rispettivamente delle sue disposizioni, con le quali sono lesi gli interessi generali, e proporre al comitato popolare distrettuale l'abolizione o annullamento delle medesime, nei casi urgenti tale diritto spetta anche al presidente del comitato popolare distrettuale. Tali organi possono sospendere l'esecuzione delle disposizioni nel termine previsto per l'abolizione o annullamento di tali disposizioni (art. 34).

Se il comitato popolare distrettuale in base alla proposta di abolizione o annullamento della sospesa disposizione del comitato popolare del comune non emette alcuna decisione nel termine previsto dall'art. 34 della presente legge, la disposizione sospesa vale per confermata.

Art. 31

Il consiglio del comitato popolare distrettuale può nel suo territorio operativo abolire o annullare le disposizioni illegali del consiglio del comitato popolare del comune.

Se tale disposizione sia stata emessa in base al decreto o ad altra disposizione generale del comitato popolare del comune, può il consiglio del comitato popolare distrettuale soltanto sospendere l'esecuzione di tale disposizione e proporre al comitato popolare del comune, di abolire o annullare la medesima. I competenti consigli del comitato popolare distrettuale hanno pure il diritto di sospendere l'esecuzione di tale disposizione emessa dal consiglio del comitato popolare del comune, negli affari non previsti dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali superiori, se con tale disposizione siano lesi gli interessi generali.

Se il comitato popolare del comune, al quale è stata proposta l'abolizione o annullamento della sospesa disposizione del suo consiglio, non emette alcuna decisione nel termine di 30 giorni a partire da quello di emissione della decisione sulla sospensione, la disposizione sospesa vale per confermata dal medesimo.

Art. 32

Gli interessi generali sono lesi allorché la disposizione del comitato popolare del comune o dei suoi organi sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia oppure con la linea generale di condotta della sua evoluzione socialista.

Art. 33

Il comitato popolare distrettuale rispettivamente il suo consiglio può avvertire il comitato popolare del comune rispettivamente suo consiglio che ha emesso la disposizione illegale sull'illegalità della disposizione e chiedere allo stesso di abolire o modificare esso stesso tale disposizione nel termine che glielo fisserà.

Art. 34

Il comitato popolare del distretto rispettivamente il suo consiglio può abolire o annullare la disposizione del comi-

tato popolare del comune rispettivamente del suo consiglio entro 60 giorni dalla sua emissione.

Art. 35

La decisione sull'abolizione, annullamento o sospensione della disposizione del comitato popolare del comune dev'essere motivata e deve riferirsi alle rispettive disposizioni.

Art. 36

Il comitato popolare del comune deve trasmettere i propri decreti, ordinanze ed istruzioni al comitato popolare distrettuale al più tardi entro 3 giorni dal giorno dell'emissione.

Art. 37

Il comitato popolare del comune, cui disposizione è stata abolita, annullata o sospesa, ha diritto di reclamo al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Il consiglio del comitato popolare del comune cui disposizione è stata abolita, annullata o sospesa, ha diritto di reclamo al competente organo statale repubblicano.

Il reclamo va prodotto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della decisione.

L'organo a cui è stato presentato il reclamo può confermare, abolire o annullare la decisione avverso la quale è stato presentato il reclamo.

Art. 38

Il comitato popolare distrettuale può abolire, annullare o modificare le decisioni del comitato popolare del comune rispettivamente dei suoi organi, emesse nel procedimento amministrativo, solamente in base alle disposizioni del procedimento amministrativo.

Art. 39

Se il comitato popolare distrettuale o il suo consiglio non esercita il proprio diritto di sorveglianza sopra la legalità dell'attività del comitato popolare del comune, il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale repubblicano lo avverte in merito all'illegalità della disposizione del comitato popolare del comune, pretendendo dallo stesso di abolire o annullare tale disposizione nel termine che all'uopo glielo fisserà.

Se il comitato popolare distrettuale o suo consiglio anche dopo trascorso tale termine non abolisce o annulla tale disposizione del comitato popolare del comune o dei suoi organi, il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale repubblicano ha diritto di emettere da solo in virtù della propria competenza, nel termine di 30 giorni da quello, con cui scade il termine di cui al comma precedente, la decisione sull'abolizione o annullamento, per la quale è normalmente competente l'organo di sorveglianza.

Art. 40

Se il comitato popolare del comune rispettivamente suo organo non esegue l'operazione che doveva eseguire oppure l'operazione che in virtù della propria competenza gliela

ordinò il comitato popolare distrettuale o la esegue intempestivamente, può eseguirla il comitato popolare distrettuale da solo, il comitato popolare del comune gli deve invece rimborsare le relative spese.

Avverso la decisione con la quale il comitato popolare distrettuale o suo consiglio si assume da solo l'esecuzione dell'affare per il quale è competente il comitato popolare del comune o suo consiglio, il comitato popolare del comune o suo consiglio ha diritto di presentare reclamo al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente al competente organo statale repubblicano entro 15 giorni dal ricevimento della decisione.

Art. 41

Dove nel presente capitolo si fa menzione dell'abolizione, annullamento o sospensione delle disposizioni illegali, valgono le relative norme anche per tutti gli altri provvedimenti illegali del comitato popolare del comune e dei suoi consigli, in quanto non trattisi di decisione del procedimento amministrativo, (art. 38).

Art. 42

Se il comitato popolare del comune tratta gli affari che rientrano nella competenza dell'organo superiore secondo il comma secondo dell'art. 2 della presente legge e gli propone il modo di risolverli, deve tale organo avvertire il comitato popolare del comune del proprio punto di vista di fronte alla relativa proposta.

Art. 43

Se il comitato popolare del comune è del parere che l'organo statale superiore con sua disposizione o con altra decisione abbia violato qualche suo diritto derivante dalla legge, ha diritto di avvertire il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS o il Presidium dell'Assemblea popolare della RFPJ, qualora trattisi di disposizione dell'organo centrale.

Se il presidium dell'assemblea popolare con sua decisione viola i diritti del comitato popolare del comune derivante dalla legge, il comitato popolare del comune, ne avverte l'assemblea popolare.

Il presidium rispettivamente assemblea popolare può in seguito all'avvertimento abolire o annullare la disposizione rispettivamente decisione, avverso la quale è stato prodotto l'avvertimento.

L'avvertimento non sospende l'esecuzione della disposizione rispettivamente decisione.

Art. 44

Il comitato popolare distrettuale, cura il regolare funzionamento dei comitati popolari dei comuni, prestando loro la necessaria assistenza professionale e tecnica.

Art. 45

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS può di per se stesso o su proposta del competente comitato popolare distrettuale sciogliere ogni comitato popolare del comune nel territorio della Repubblica popolare della Slovenia, se la sua attività sia in evidente contrasto con la costituzione della RFPJ, con la costituzione della RPS, con

le leggi del Governo centrale o repubblicano, soprattutto se il comitato popolare del comune nonostante gli avvertimenti del comitato popolare distrettuale non adempia i propri compiti.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS prima di emanare l'ordine di cui al primo comma del presente articolo, deve sentire il relativo comitato popolare del comune.

Se il comitato popolare del comune viene sciolto, li Presidium dell'Assemblea popolare della RPS nomina l'amministrazione provvisoria tra i delegati del comitato popolare del comune sciolto oppure tra gli altri cittadini che hanno il diritto di essere eletti delegati del comitato popolare del comune. L'amministrazione provvisoria può sbrigare soltanto affari amministrativi correnti.

Se il comitato popolare del comune viene sciolto, si devono contemporaneamente con l'ordine di scioglimento, indire elezioni per il nuovo comitato popolare del comune. Le elezioni devono aver luogo al più tardi entro due mesi dallo scioglimento.

3. Responsabilità di risarcimento danni del comune

Art. 46

Il comune è responsabile del danno causato dal delegato, membro del consiglio o dal dipendente del comitato popolare del comune con l'azione illegale al cittadino o alla persona giuridica nel disimpegnare i suoi doveri.

Il danneggiato presenta la richiesta d'indennizzo al comitato popolare del comune. Se questi non accoglie la richiesta o la accoglie soltanto parzialmente oppure se entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta non si esprime sulla stessa può il danneggiato produrre petizione al competente tribunale civile.

Il comune può esigere dal delegato del consiglio rispettivamente dal dipendente, che con l'azione illegale ha causato il danno, il risarcimento del danno pagato.

Per quanto riguarda la prescrizione delle richieste di risarcimento danni e la competenza del tribunale riguardante le vertenze di risarcimento danni valgono le disposizioni che si applicano ai dipendenti statali.

Capitolo terzo

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DEL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE

1. Composizione del comitato popolare del comune

Art. 47

Il comitato popolare del comune è composto di 11 a 35 delegati.

Il numero dei delegati del comitato popolare del comune viene determinato dallo statuto riguardo alla grandezza del comune ed al numero degli abitanti come pure alle particolari condizioni economiche, sociali, culturali ed altre del comune.

Art. 48

Se una parte del comune, che al tempo delle elezioni al comitato popolare del comune fu un'unità elettorale a

se, viene aggregata ad altro comune, al comune della città rispettivamente alla città; i delegati del comitato popolare del comune, eletti all'unità elettorale che viene aggregata, divengono delegati del comitato popolare del comune, del comune della città rispettivamente città, la cui circoscrizione viene ingrandita.

2. Territorio operativo del comitato popolare del comune

Art. 49

Il comitato popolare del comune sbriga tutti gli affari di sua competenza, nelle proprie sedute, alcuni affari amministrativi può però svolgere anche per mezzo dei suoi consigli.

Art. 50

Il comitato popolare del comune può sbrigare solamente nella sua seduta i seguenti affari che non possono venir sbrigati per mezzo dei suoi organi:

1. emette e modifica il proprio statuto;
2. emette decreti ed ordinanze;
3. elegge ed esonora il presidente del comitato popolare del comune ed il delegato che sostituisce il presidente, quando quest'ultimo è temporaneamente assente o impedito;
4. costituisce ed abolisce le commissioni dei delegati e le commissioni speciali;
5. elegge ed esonera i delegati delle proprie commissioni dei delegati, nonché presidenti e delegati dei propri consigli e delle commissioni speciali;
6. autorizza la carcerazione preventiva del delegato;
7. delibera la decisione dei mandati dei delegati;
8. determina le circoscrizioni, per le quali vengono convocate le adunanze degli elettori; delibera la convocazione e decide in merito alle conclusioni delle adunanze degli elettori;
9. delibera la pubblicazione del referendum comunale;
10. emette il bilancio di previsione del comune ed approva il conto consuntivo;
11. dà pareri e osservazioni alla proposta del piano sociale distrettuale;
12. emette piani regolatori per il comune e le sue frazioni;
13. introduce in conformità alle prescrizioni legali l'aggiunta comunale;
14. applica a norma della deliberazione dell'adunanza degli elettori il contributo speciale locale;
15. delibera provvedimenti economico-amministrativi;
16. delibera la costituzione, fusione e cessazione delle imprese economiche e degli enti, nonché il trasferimento degli elementi del capitale fisso delle imprese economiche;
17. nomina ed esonera i direttori delle imprese nonché i dirigenti degli enti;
18. delibera circa la disposizione del patrimonio popolare che gestisce;
19. delibera l'assunzione di prestiti e la garanzia da darsi da parte del comune per prestiti concessi all'organizzazione o ente economico del comune;
20. delibera in merito all'ammontare della remunerazione fissa al presidente del comitato popolare del comune.

ne ed in merito alla regolazione di rimborso delle spese ai delegati, ai membri dei consigli ed ai membri delle commissioni speciali;

21. nomina ed esonera i dipendenti del comitato popolare del comune;

22. determina i posti di lavoro nell'amministrazione del comitato popolare del comune;

23. delibera sui ricorsi dei dipendenti e degli operai del comitato popolare del comune avverso le decisioni del presidente riguardo ai loro rapporti di lavoro; decide in merito ai ricorsi dei dipendenti avverso le decisioni del presidente, con le quali sono stati puniti per irregolarità disciplinari e in merito ai ricorsi degli operai avverso le decisioni con le quali sono stati puniti per trasgressioni disciplinari;

24. delibera in merito al fatto se si debba avvertire o meno della disposizione illegale o di altra decisione dell'organo statale superiore, con la quale sono violati i diritti del comitato popolare del comune;

25. sbriga gli altri affari i quali per legge o statuto devono venir sbrigati dal comitato popolare del comune solamente nella seduta.

3. Costituzione del comitato popolare del comune

Art. 51

Allo scopo di costituire il comitato popolare del comune il presidente del comitato popolare del comune finora in carica convoca alla prima riunione i neoletti delegati immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati elettorali. Questa deve aver luogo al più tardi il quindicesimo giorno dopo quello delle elezioni.

Se il presidente nel predetto termine non convoca i delegati neoletti, questi si riuniscono da soli la prima domenica dopo tale termine alle ore 9 nel luogo stabilito per le riunioni del comitato popolare del comune.

Art. 52

La prima riunione è aperta e diretta dal delegato più anziano.

Indi viene eletta la commissione di verifica di tre delegati per verificare i certificati di elezione dei delegati, accertandone la regolarità e facendone relazione al comitato popolare del comune.

Art. 53

In merito alla verifica dei mandati dei delegati decidono i delegati del comitato popolare del comune.

Il delegato cui mandato è in contestazione non può votare in merito alla convalidazione del proprio mandato, se alla verifica dello stesso si procede con votazione separata.

Art. 54

Il comitato popolare del comune può convalidare o meno l'elezione del singolo delegato, può però anche rimandare la decisione e ordinare le necessarie indagini.

Se il mandato del delegato non viene convalidato perché il delegato eletto non possiede i requisiti per essere eletto

delegato, si ripetono le elezioni per tale mandato. Le elezioni devono ripetersi pure quando il mandato non venga convalidato in seguito alle irregolarità verificatesi nelle elezioni che sostanzialmente influivano sull'esito finale delle elezioni. Tali elezioni vengono indette al più tardi per il 15. giorno dopo la decisione in merito alla convalidazione di tale mandato.

Art. 55

Dopo la verifica dei mandati, i membri cui elezione è stata convalidata, prestano e firmano il giuramento:

Il giuramento è del seguente tenore:

«Giuro di servire fedelmente il popolo, di adempiere coscienziosamente ed indefessamente i miei doveri, di salvaguardare l'onore del delegato popolare e di difendere, sviluppare e tutelare le conquiste democratiche della lotta di liberazione e della rivoluzione popolare attenendomi allo statuto ed alle leggi, e di contribuire con tutte le mie forze all'edificazione del socialismo, al progresso del comune, della Repubblica Popolare della Slovenia e della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia».

I delegati che appartengono alle minoranze nazionali possono prestare giuramento nella propria lingua.

Fino a chè il delegato non abbia prestato giuramento, non può esercitare i diritti e doveri di delegato.

Art. 56

Dopo il giuramento i delegati eleggono il presidente del comitato popolare del comune che assume l'ulteriore direzione della seduta.

Il comitato popolare del comune elegge indi il delegato che sostituirà il presidente del comitato popolare del comune quando questi sarebbe assente o impedito temporaneamente, i delegati delle proprie commissioni permanenti dei delegati, nonché i presidenti ed i membri dei suoi consigli.

4. Sessione del comitato popolare del comune

Art. 57

Il comitato popolare del comune è in sessione permanente per tutto il periodo per il quale è stato eletto e svolge la sua attività sia nelle sedute che nei consigli rispettivamente nelle commissioni dei deputati.

Il comitato popolare del comune deve tenere le sedute almeno una volta al mese.

Art. 58

Le sedute del comitato popolare del comune sono convocate dal presidente del comitato popolare del comune.

Ogni delegato deve essere invitato alla seduta per iscritto, con l'indicazione del luogo, ora e proposta dell'ordine del giorno.

L'invito con l'ordine del giorno della seduta viene pubblicato all'albo degli affissi del comitato popolare del comune ed oltre a ciò anche secondo l'usanza del luogo.

Ogni delegato ha diritto di proporre al proposto ordine del giorno integrazioni e modificazioni del proposto ordine del giorno.

Art. 59

Se un quinto dei delegati del comitato popolare del comune chiede o se il comitato popolare distrettuale oppure il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS ordinano di convocare le sedute e se contemporaneamente viene fatta la proposta dell'ordine del giorno, il presidente del comitato popolare del comune deve convocare la seduta entro 5 giorni.

Art. 60

Se il presidente del comitato popolare del comune non convoca la seduta, quantunque in base alla legge o a richiesta di un quinto dei delegati l'avesse dovuto convocare, il comitato popolare del comune può riunirsi anche da solo, se la seduta sia convocata da un quinto dei delegati.

Art. 61

La seduta del comitato popolare del comune è diretta dal presidente del comitato popolare del comune.

Art. 62

All'inizio della seduta il comitato popolare del comune discute e delibera l'ordine del giorno della seduta ed elegge due verificatori del verbale.

La seduta non può venir chiusa prima che l'ordine del giorno sia stato esaurito.

Art. 63

Il comitato popolare del comune discute e delibera la relazione presentata sul proprio lavoro dal presidente del comitato popolare del comune rispettivamente sul lavoro dei consigli da parte dei presidenti dei consigli del comitato popolare del comune.

Art. 64

Hanno diritto di discutere e di votare solamente i delegati del comitato popolare del comune, il diritto di discutere invece anche il presidente del comitato popolare distrettuale, come pure i delegati dell'Assemblea popolare della RFPJ dell'Assemblea popolare della RPS ed i delegati del comitato popolare distrettuale eletti sul territorio del comune, il comitato popolare del comune può deliberare di far partecipare alla discussione anche la persona che non sia delegato.

Il diritto di fare proposte al comitato popolare del comune spetta ai delegati, alle commissioni dei delegati ed ai consigli del comitato popolare del comune. In merito alla proposta deve venir emessa la deliberazione.

E' escluso dalla deliberazione e votazione il delegato, quando trattasi degli affari che direttamente lo riguardano o che riguardano i suoi congiunti più prossimi.

Art. 65

I delegati hanno diritto di porre quesiti orali o scritti nelle sedute del comitato popolare del comune al presidente del comitato popolare del comune ed ai presidenti dei consigli. Il presidente del comitato popolare del comune rispettivamente il presidente del consiglio deve rispondere oralmente alle domande al più tardi nella prossima seduta.

Art. 66

Le sedute del comitato popolare del comune sono pubbliche. Se lo richiedano importanti interessi generali, il comitato popolare del comune ha inoltre la facoltà di deliberare l'esclusione del pubblico dalla singola seduta o lavoro della seduta.

Art. 67

Il comitato popolare del comune delibera validamente quando alla seduta sia presente la maggioranza dei suoi delegati.

Il comitato popolare del comune delibera a maggioranza di voti dei delegati presenti, a meno che con la legge o con lo statuto del comitato popolare del comune non sia prescritta un'apposita maggioranza.

Lo statuto del comitato popolare del comune viene accolto e modificato con la maggioranza dei voti di tutti i delegati del comitato popolare del comune.

Art. 68

Nella seduta si procede normalmente alla votazione pubblica; la votazione può essere soltanto personale.

Ha luogo la votazione segreta quando questa viene deliberata dal comitato popolare del comune.

Art. 69

Il presidente del comitato popolare del comune può ammonire il delegato che con il proprio comportamento o agire disturba la seduta. Se il delegato malgrado l'ammonizione disturba ulteriormente la seduta, il comitato popolare del comune può escluderlo dalla seduta.

Art. 70

Delle sedute del comitato popolare del comune viene redatto il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dai verificatori del verbale.

Il verbale verificato viene trasmesso immediatamente al comitato popolare distrettuale.

Art. 71

Disposizioni più dettagliate sul lavoro della commissione di verificaione, sulla verificaione dei mandati e sulla convocazione, lavoro e andamento della seduta del comitato popolare del comune vengono prescritte dallo statuto del comitato popolare del comune.

5. Commissioni dei delegati del comitato popolare del comune

Art. 72

Per lo studio delle singole questioni, per la preparazione delle deliberazioni e per lo svolgimento delle inchieste il comitato popolare del comune elegge tra i propri delegati le commissioni dei delegati permanenti e temporanee.

Le commissioni permanenti dei delegati vengono elette dal comitato popolare del comune nella prima seduta per tutta la durata dei mandati, le commissioni temporanee invece secondo il bisogno. La commissione temporanea fun-

ziona fino a quando non abbia eseguito il compito affidatole rispettivamente fino all'esonero da parte del comitato popolare del comune. Il comitato popolare del comune può però in qualunque tempo esonerare tutti o singoli delegati di qualsiasi sua commissione dei delegati, eleggendone nuovi.

Il singolo delegato può far parte al massimo di due commissioni permanenti dei delegati.

Art. 73

Ogni comitato popolare del comune ha la propria commissione dei mandati e dell'immunità e da propria commissione dei conti.

La commissione dei conti sorveglia l'esecuzione del bilancio di previsione del comune.

Il comitato popolare del comune può costituire anche altre commissioni permanenti dei delegati, come la commissione per le prescrizioni legali, la commissione per l'economia e la commissione per le istanze ed i reclami. •

Art. 74

Le commissioni permanenti dei delegati studiano le proposte trasmesse loro dal comitato popolare del comune per il relativo esame.

La commissione dei delegati fa la propria relazione sulle proposte nella seduta del comitato popolare del comune.

Art. 75

Il presidente del comitato popolare del comune ed i presidenti dei consigli del comitato popolare del comune non possono essere membri delle commissioni dei delegati.

Art. 76

Le commissioni permanenti dei delegati sono composte di 3 a 5 delegati; la commissione dei conti ha tre membri.

Ciascuna commissione elegge dal proprio seno il presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza di voti dei propri membri.

Del lavoro della commissione viene redatto il verbale.

Art. 77

Disposizioni più dettagliate sulla costituzione, composizione e lavoro delle commissioni permanenti dei delegati sono stabilite dallo statuto, sulle commissioni temporanee dei delegati invece dalla deliberazione sulla loro costituzione.

6. *Prescrizioni legali, decisioni ed altre deliberazioni del comitato popolare del comune*

Art. 78

Il comitato popolare del comune emette prescrizioni generali, decisioni ed altre deliberazioni.

Art. 79

Il comitato popolare del comune emette le prescrizioni generali nella forma di decreti, ordinanze ed istruzioni.

Art. 80

I decreti, le ordinanze e le istruzioni vengono sottoscritti dal presidente del comitato popolare del comune.

Art. 81

I decreti e le ordinanze del comitato popolare del comune devono essere pubblicati; questi vengono pubblicati secondo le usanze del luogo, se il modo diverso di pubblicazione non sia prescritto separatamente.

Riguardo alle altre deliberazioni decide il comitato popolare del comune se e come vanno pubblicati.

Le prescrizioni generali del comitato popolare del comune entrano in vigore col giorno della loro pubblicazione, se con queste prescrizioni non sia disposto diversamente.

Art. 82

Il comitato popolare del comune emette deliberazioni in merito ai problemi che esso non risolve con disposizione generale.

Il comitato popolare del comune risolve con decisioni e deliberazioni anche singoli affari della propria competenza.

Capitolo quarto

DIRITTI E DOVERI DEI DELEGATI

Art. 83

I delegati hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute del comitato popolare del comune e di collaborare al suo lavoro, collaborare al lavoro delle commissioni dei delegati e dei consigli, alle quali sono stati eletti, e di disimpegnare tutti gli altri doveri e compiti loro affidati da parte del comitato popolare del comune.

I delegati possono prendere parte anche alle sedute delle commissioni dei delegati e dei consigli di cui non sono membri, e possono nelle medesime collaborare alle discussioni senza il diritto di voto.

Art. 84

Ogni delegato del comitato popolare del comune ha diritto di proporre decreti, ordinanze, istruzioni, decisioni ed altre deliberazioni su tutti gli affari di competenza del comitato popolare del comune.

I delegati hanno diritto di porre quesiti verbali o scritti nelle sedute del comitato popolare del comune (art. 65).

Art. 85

I delegati devono partecipare alle adunanze dei propri elettori; agli elettori devono fare relazione sulla loro attività e sul lavoro del comitato popolare del comune, rendendone conto.

Art. 86

Il delegato non può essere dipendente dell'amministrazione del proprio comitato popolare del comune.

Art. 87

I delegati rispondono del proprio operato al proprio comitato popolare.

Il comitato popolare del comune, può ammonire il delegato che ha trasgredito i propri doveri da delegato oppure proscioglierlo dai compiti affidatigli.

Il comitato popolare del comune può proporre l'avviamento del procedimento per la revoca del delegato, se questi da almeno sei mesi non ha partecipato ad alcuna seduta del comitato popolare del comune del suo consiglio non giustificandosi al riguardo.

Art. 88

I delegati godono dell'immunità nell'esercizio dei propri doveri.

Per il reato che viene perseguito per dovere d'ufficio non è ammessa la carcerazione preventiva del delegato senza il consenso del comitato popolare del comune. Il consenso non è necessario se trattasi di reato, per il quale il carcere preventivo è obbligatorio o se il delegato sia stato colto nel compimento del reato per il quale è prevista la pena di reclusione superiore ad un anno o pena più severa oppure se sussista il timore della sua evasione.

L'organo che ha iniziato il procedimento penale contro il delegato deve riferire il fatto senza indugio al proprio comitato popolare del comune.

Art. 89

I delegati rispondono materialmente al proprio comitato popolare del comune del danno, causato nell'esercizio del proprio dovere da delegato direttamente al comune oppure ai cittadini o alle persone giuridiche mediante l'esercizio illegale del dovere da delegato, danno che il comune deve risarcire.

In merito dalla responsabilità di risarcimento del danno causato dai delegati ed all'ammontare dello stesso decide il comitato popolare del comune. Avverso la sua decisione il delegato può produrre petizione al competente tribunale entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

Art. 90

I delegati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei loro doveri d'ufficio e il diritto al rimborso del loro guadagno normale per il tempo in cui disimpegnano tali doveri.

Il comitato popolare del comune emette in conformità alle disposizioni repubblicane disposizioni più dettagliate, determinando i casi e l'ammontare del rimborso delle spese e del guadagno venuto meno ai delegati.

Art. 91

Il mandato del delegato cessa prima del tempo per il quale è stato eletto:

1. se perde il diritto elettorale — con il giorno della perdita dello stesso;

2. se viene revocato dagli elettori — con il giorno in cui la revoca venne votata;

3. se rinuncia al mandato — con il giorno in cui il comitato popolare accoglie la sua dimissione;

4. se è stato condannato per reato per motivi di lucro o per altro reato alla pena dell'arresto superiore a sei mesi oppure alla pena di reclusione con il giorno di esecuzione della sentenza;

5. se accetta il servizio nell'amministrazione del proprio comitato popolare — con il giorno della sua entrata in servizio.

Art. 92

Avverso la deliberazione del comitato popolare del comune, con la quale viene constatata la cessazione del mandato, il delegato può ricorrere al comitato popolare distrettuale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della deliberazione stessa.

Capitolo quinto

ORGANI DEL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE

1. Presidente del comitato popolare del comune

Art. 93

Il comitato popolare del comune elegge tra i propri delegati il presidente.

Il presidente rappresenta il comitato popolare del comune ed il comune stesso quale persona giuridica dinanzi agli organi statali e nei rapporti giuridici di fronte alle singole persone fisiche e giuridiche. Il presidente può di caso in caso delegare altri a rappresentare il comune.

Art. 94

Il presidente è eletto ed esonerato dal comitato popolare nella sua seduta.

La stessa persona può essere presidente per al massimo due periodi di lavoro consecutivi del comitato popolare del comune.

Trascorso il periodo di lavoro del comitato popolare del comune, il presidente può svolgere ulteriormente il suo lavoro fino all'elezione del nuovo presidente.

Il presidente del comitato popolare del comune non può essere contemporaneamente presidente o membro del consiglio o della commissione del proprio comitato popolare.

Art. 95

Il presidente adempie le seguenti funzioni:

1. convoca e dirige le sedute del comitato popolare;

2. cura la preparazione delle sedute del comitato popolare e compila le proposte dell'ordine del giorno delle sedute;

3. cura la regolare esecuzione delle deliberazioni del comitato popolare e delle deliberazioni degli organi statali superiori;

4. riferisce al comitato popolare in merito al proprio lavoro ed al lavoro dell'amministrazione;

5. cura la concordanza del lavoro dei consigli del comitato popolare, esigendo all'occorrenza per singoli casi la decisione del comitato popolare;

6. ha diritto di pretendere dal presidente del consiglio la relazione sul lavoro del consiglio, all'occorrenza convoca le sedute del consiglio e può pretendere di discutere e deli-

berare nella seduta del consiglio; nomina tra i delegati il sostituto del presidente del consiglio, se questi è temporaneamente assente o impedito;

7. cura il regolare svolgimento del lavoro delle commissioni dei delegati del comitato popolare, riunendoli in seduta in caso di bisogno anche da solo;

8. cura la compilazione del progetto del bilancio di previsione del comune e del progetto del bilancio di chiusura, dei disegni di decreti e disposizioni, proposte al comitato popolare dai consigli e dagli altri organi del comitato popolare; cura la tempestiva rimessa di tali disegni alle competenti commissioni permanenti dei delegati del comitato popolare;

9. pubblica decreti ed ordinanze del comitato popolare, le altre deliberazioni del comitato popolare invece se la pubblicazione è prescritta;

10. esercita la sorveglianza sul lavoro dell'amministrazione e dei dipendenti dell'amministrazione del comitato popolare; emette decisioni sui rapporti di lavoro dei dipendenti e operai nei limiti dei diritti spettantigli per legge o statuto del comitato popolare; determina la sostituzione del segretario del comitato popolare del comune quando questi è temporaneamente assente o impedito; propongono contro il segretario e gli altri dipendenti del comitato popolare del comune il procedimento disciplinare, pronunciando nei loro confronti pene per irregolarità disciplinari; pronunzia le pene per trasgressioni disciplinari degli operai del comitato popolare;

11. convoca le adunanze degli elettori;

12. disimpegna tutti gli altri affari che rientrano nella sua competenza per legge o per altre disposizioni degli organi statali superiori, per statuto o deliberazioni del comitato popolare.

Art. 96

Quando il presidente è temporaneamente assente o impedito lo sostituisce il delegato da designarsi dal comitato popolare del comune.

Art. 97

Il presidente percepisce per la sua attività nel comitato popolare una remunerazione fissa in danaro.

2. Consigli del comitato popolare del comune

Art. 98

Nei comitati popolari dei comuni si possono costituire al bisogno i consigli per l'adempimento di alcuni affari amministrativi.

Nell'esecuzione di decreti, ordinanze, istruzioni ed altre deliberazioni del comitato popolare del comune, nonché delle leggi e delle altre disposizioni generali degli organi statali superiori, i consigli svolgono innanzi tutto i seguenti affari amministrativi:

1) discutono problemi di massima del proprio ramo amministrativo, indirizzano mediante istruzioni e insegnamenti il lavoro amministrativo del comitato popolare del comune del proprio ramo amministrativo e sorvegliano l'esecuzione delle proprie deliberazioni;

2) preparano progetti di decreti, e delle altre disposizioni generali da emettersi dal comitato popolare del co-

mune; emettono provvedimenti per l'esecuzione delle disposizioni del proprio comitato popolare, per le quali sono autorizzati;

3) emettono decisioni nel procedimento amministrativo se per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare del comune ciò rientri nella loro competenza.

Art. 99

Il consiglio è corpo collegiale; esso si compone del presidente e di 4 a 8 membri.

Il presidente del consiglio viene eletto dal comitato popolare del comune tra i delegati, gli altri membri invece tra i membri, rappresentanti delle organizzazioni ed enti economici e sociali e tra cittadini che per le loro capacità personali e professionali possono dare aiuto nell'esecuzione dei compiti del consiglio. Può essere eletto membro del consiglio solo il cittadino che ha diritto di essere eletto delegato del comitato popolare.

Il presidente ed i membri del consiglio sono eletti per un anno.

Niuno può essere membro di più di due consigli. I membri del consiglio hanno diritti e doveri uguali.

Il dipendente dell'amministrazione del comitato popolare del comune non può essere membro del consiglio.

Art. 100

I consigli svolgono la loro attività anche dopo il decorso del periodo di lavoro del comitato popolare del comune fino a quando il nuovo comitato popolare non abbia eletto i nuovi consigli.

Art. 101

I consigli rispondono del proprio lavoro al comitato popolare del comune. I consigli fanno relazioni sul proprio lavoro nonché proposte per la soluzione degli affari che non possono venir sbrigati da loro stessi.

Il comitato popolare del comune può in ogni momento esonerare tutti o singoli membri del consiglio e al loro posto eleggere nuovi.

Art. 102

I consigli svolgono l'attività nelle sedute.

Le sedute vengono convocate dal presidente del consiglio nei termini stabiliti dallo statuto, dalla necessità o dalla deliberazione del consiglio. La seduta deve essere convocata anche a richiesta del presidente del comitato popolare del comune o di un terzo dei membri del consiglio. Nei casi urgenti la seduta del consiglio può venir convocata anche dal presidente stesso del comitato popolare del comune.

L'invito alla seduta deve contenere anche la proposta dell'ordine del giorno.

Il consiglio delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri del consiglio.

Votando un determinato affare vale per accolta la deliberazione che è stata votata a maggioranza di voti dei membri del consiglio presenti.

Art. 103

Le sedute del consiglio sono dirette dal presidente del consiglio.

In ogni seduta il presidente del consiglio fa relazione sull'esecuzione delle deliberazioni dell'ultima seduta e sulle questioni correnti, con la facoltà di delegare per la relazione sui singoli problemi dell'ordine del giorno anche il segretario o altro dipendente del comitato popolare del comune.

Se il consiglio o il presidente del consiglio siano del parere di dover presentare un dato affare al comitato popolare del comune, può tale affare venir discusso nella seduta del consiglio, tuttavia il consiglio non può decidere in merito, ma per lo più proporre al comitato popolare del comune di decidere in merito. Se il comitato popolare del comune delibera che il consiglio debba prendere la relativa decisione, esso è legato a tale deliberazione.

Il presidente del consiglio firma le decisioni emesse dal consiglio in base al punto 3. dell'art. 98 della presente legge.

Art. 104

Delle sedute del consiglio viene redatto il verbale; a richiesta del membro del consiglio viene messo nel verbale anche il parere separato del medesimo. Il verbale viene sottoscritto dal presidente del consiglio e dal verbalista.

Art. 105

I membri del consiglio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dei propri doveri nel consiglio, nonché il diritto al rimborso dell'effettivo guadagno normale perduto per il tempo in cui adempiono tali doveri.

Art. 106

I membri del consiglio che non sono delegati del comitato popolare del comune rispondono del danno causato nell'adempimento dei propri doveri, analogamente ai delegati del comitato popolare del comune.

Art. 107

Lo statuto del comitato popolare del comune prescrive se il comitato popolare del comune abbia da avere consigli e quali, come pure disposizioni più dettagliate sul numero dei membri, sull'organizzazione, competenza e lavoro dei consigli.

3. Commissioni speciali ed altri organi del comitato popolare del comune

Art. 108

Il comitato popolare del comune può costituire per la preparazione o l'attuazione di singoli compiti commissioni speciali che però non hanno diritto di decidere.

Possono far parte di tali commissioni i membri ed altri cittadini. Il lavoro e l'organizzazione della commissione sono stabiliti dal comitato popolare del comune con deliberazione sulla costituzione della commissione.

Art. 109

Per l'adempimento dei singoli compiti sono formate in base alle disposizioni generali degli organi statali supe-

riori presso il comitato popolare del comune anche altre commissioni speciali (per esempio la commissione per le trasgressioni) o altri organi speciali, cui lavoro e organizzazione sono stabiliti da tali disposizioni.

Capitolo sesto

COMITATI DI VILLAGGIO

Art. 110

Nei villaggi e casali possono venir costituiti comitati di villaggio allo scopo di sbrigare efficacemente i singoli affari per i quali è competente il comitato popolare del comune, affinché i cittadini possano conseguire più agevolmente i propri diritti e per sbrigare affari d'interesse locale, in merito ai quali non decide l'adunanza degli elettori.

Il comitato popolare del comune costituisce il comitato di villaggio con decreto, su proposta dell'adunanza degli elettori o da solo. Se il comitato popolare non accoglie la proposta per la costituzione del comitato di villaggio, l'adunanza degli elettori può avverso tale decisione ricorrere al comitato popolare distrettuale.

Il comitato di villaggio è composto di delegati del comitato popolare del comune eletti nel villaggio rispettivamente casale, nonchè dei cittadini eletti dall'adunanza degli elettori.

Il comitato di villaggio può proporre al comitato popolare del comune i decreti ed altri provvedimenti da emettersi. Il comitato popolare del comune deve deliberare in merito alle proposte dei comitati di villaggio.

Il comitato di villaggio può convocare l'adunanza degli elettori (comma quarto dell'art. 134).

Il comitato popolare del comune sorveglia il lavoro del comitato di villaggio ed ha diritto di abolire o annullare le sue deliberazioni e di decidere in merito da solo.

Il comitato di villaggio ha diritto di ricorrere al comitato popolare distrettuale se il comitato popolare del comune abolisce o annulla la sua deliberazione.

Art. 112

Lo statuto del comitato popolare del comune, stabilisce quali compiti d'importanza locale devono essere svolti dal comitato di villaggio.

Il comitato di villaggio non può emettere decisioni nel procedimento amministrativo e non può avere dipendenti.

Capitolo settimo

AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI DEL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE

I. Amministrazione

Art. 113

Per la preparazione e l'esecuzione degli affari di competenza del comitato popolare del comune, esso dispone di un'amministrazione; l'amministrazione ha dipendenti amministrativi e professionali nonchè esecutivi e di cancelleria.

L'amministrazione del comitato popolare del comune ed il lavoro di questo sono diretti dal segretario del comitato popolare del comune sotto la sorveglianza del presidente del comitato popolare del comune.

Art. 114

L'amministrazione del comitato popolare del comune è un'unità organizzativa.

L'organizzazione dell'amministrazione è stabilita dallo statuto del comitato popolare del comune in conformità alle disposizioni degli organi statali superiori.

Art. 115

Allo scopo di facilitare il lavoro d'amministrazione del comitato popolare del comune con gli abitanti delle località più lontane del comune si possono fissare con statuto determinati giorni d'ufficio nei singoli villaggi fuori della sede del comitato popolare del comune.

2. Dipendenti

Art. 116

I dipendenti del comitato popolare del comune vengono nominati ed esonerati dal comitato popolare del comune.

Il segretario, il cassiere e gli altri dipendenti amministrativi e professionali vengono nominati e esonerati dal comitato popolare del comune d'accordo con il presidente del comitato popolare distrettuale.

Art. 117

Può venir nominato segretario chi possiede l'abilitazione professionale secondo le disposizioni vigenti, il prescritto esame ed almeno tre anni di pratica amministrativa.

Art. 118

Il segretario del comitato popolare del comune disimpegna innanzi tutto i seguenti affari:

- 1) cura la regolarità e legalità del lavoro amministrativo, adeguando il lavoro dei dipendenti del comitato popolare del comune;
- 2) dispone i dipendenti del comitato popolare del comune per singoli posti di lavoro;
- 3) dirige gli affari personali dei dipendenti e operai del comitato popolare del comune dando proposta al presidente del comitato popolare del comune per l'emissione delle decisioni in merito ai loro rapporti di lavoro;
- 4) cura il progresso professionale dei dipendenti;
- 5) emette in base alle istruzioni e direttive del consiglio rispettivamente nei riguardi delle deliberazioni del comitato popolare in base alle istruzioni e direttive del presidente del comitato popolare decisioni nel procedimento amministrativo, se per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare del comune ciò non rientri nella competenza del comitato popolare del comune rispettivamente del suo consiglio;
- 6) rilascia attestati e certificati di competenza del comitato popolare del comune e dirige la corrispondenza di cancelleria;
- 7) coadiuva il presidente nella preparazione delle sedute del comitato popolare del comune e nell'adeguamento del lavoro dei singoli consigli e degli altri organi del comitato popolare del comune.

Il segretario ha diritto di partecipare alle sedute del comitato popolare del comune. Tiene i verbali delle sedute del comitato popolare del comune ed ha diritto di partecipare alle sedute dei consigli e delle commissioni e collaborare al loro lavoro, però senza diritto di voto.

Art. 119

Il segretario risponde del proprio operato e del regolare lavoro d'ufficio dei dipendenti dell'amministrazione del comitato popolare del comune al presidente ed al comitato popolare del comune.

Art. 120

Se il segretario è temporaneamente assente o impedito lo sostituisce il dipendente del comitato popolare del comune designato dal presidente.

Art. 121

Oltre al segretario, il comitato popolare del comune ha per disimpegnare affari amministrativi professionali e di cancelleria ancora altri dipendenti.

Il numero dei posti di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione del Comitato popolare del comune e l'abilitazione professionale necessaria per ciascun posto di lavoro sono stabiliti dal comitato popolare del comune d'accordo con il comitato popolare distrettuale.

Art. 122

Le decisioni sui rapporti di servizio dei dipendenti del comitato popolare del comune vengono emesse in conformità alle disposizioni degli organi statali superiori dal presidente del comitato popolare del comune, in quanto la presente legge, le disposizioni degli organi statali superiori o lo statuto del comitato popolare del comune non dispongano diversamente.

In merito ai reclami avverso le decisioni sui rapporti di servizio ed ai reclami avverso le decisioni sulle irregolarità disciplinari dei dipendenti emesse dal presidente, decide il comitato popolare del comune.

Art. 123

Le disposizioni che si applicano ai dipendenti statali vengono applicate anche ai dipendenti del comitato popolare del comune, in quanto con la presente legge non sia disposto diversamente.

3. Guardia popolare comunale

Art. 124

La guardia popolare comunale è organo esecutivo del comitato popolare del comune ed è direttamente subordinata al presidente del comitato popolare del comune.

Le spese per il mantenimento della guardia popolare comunale vengono coperte dal bilancio di previsione del comune.

Art. 125

La guardia popolare comunale tutela l'ordine e la quiete locale a norma delle decisioni del comitato popo-

lare del comune e delle istruzioni e sotto la sorveglianza del presidente del comitato popolare del comune, la sicurezza personale e patrimoniale invece a norma delle istruzioni e sotto la sorveglianza del capodipartimento per gli affari interni del comitato popolare distrettuale.

Art. 126

L'organo repubblicano per gli affari interni emette prescrizioni più dettagliate sul lavoro, organizzazione, disciplina, armamento, abilitazione professionale ed uniforme della guardia popolare comunale.

Capitolo ottavo

SORVEGLIANZA E PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

1. Adunanze degli elettori

Art. 127

Al fine di far partecipare in numero quanto maggiore i cittadini al lavoro del comitato popolare del comune, al fine di rafforzare la responsabilità dei rappresentanti eletti del comune e per assicurare la sorveglianza popolare sul lavoro del comitato popolare del comune, vengono nei comuni convocate le adunanze degli elettori.

Art. 128

Le adunanze degli elettori accolgono le deliberazioni che sono obbligatorie per il comitato popolare del comune se è così stabilito dalla legge.

Le adunanze degli elettori danno pareri e fanno proposte negli affari per i quali ciò sia obbligatorio per legge.

Le adunanze degli elettori possono trattare questioni e dare pareri e proposte anche negli affari che sono d'interesse del distretto, della Repubblica popolare della Slovenia o di tutto lo Stato, negli affari messi a discussione generale, come pure negli affari per i quali ciò sia richiesto dagli organi statali superiori.

Art. 129

Le adunanze degli elettori si tengono di regola nei villaggi.

Le circoscrizioni per le quali si tengono le adunanze degli elettori sono determinate dal comitato popolare del comune.

Art. 130

La deliberazione che viene accolta dall'adunanza degli elettori viene trasmessa al comitato popolare del comune. Il comitato popolare del comune deve quanto prima trattare la deliberazione comunicando la propria decisione all'adunanza degli elettori.

Art. 131

Se il comitato popolare del comune rileva che la deliberazione dell'adunanza degli elettori, la quale è obbligatoria per il comitato popolare del comune, sia illegale, lo

fa presente al comitato popolare del comune per la relativa decisione.

Art. 132

Il comitato popolare del comune può emettere il decreto concernente l'introduzione dell'aggiunta locale speciale appena dopo che la relativa deliberazione sia stata accolta dall'adunanza degli elettori alla quale ha preso parte la maggioranza degli elettori. La deliberazione dell'adunanza degli elettori è obbligatoria per il comitato popolare del comune.

Art. 133

Le adunanze degli elettori devono essere sentite prima di emanare la decisione sulla modificazione territoriale del comune.

Art. 134

Le adunanze degli elettori si riuniscono secondo l'occorrenza, almeno però una volta ogni tre mesi.

L'adunanza degli elettori è convocata dal presidente del comitato popolare del comune in base alla decisione del comitato popolare del comune. Se il presidente del comitato popolare del comune non convoca l'adunanza degli elettori nel termine prescritto, la stessa può venir convocata dal presidente del comitato popolare distrettuale.

L'adunanza degli elettori dev'essere convocata anche se richiesta da un decimo degli elettori della circoscrizione per la quale l'adunanza sia da convocarsi, oppure dal comitato popolare distrettuale, proponendo contemporaneamente l'ordine del giorno. Se il presidente del comitato popolare del comune non convoca l'adunanza degli elettori, questi possono riunirsi anche da soli.

Il comitato di villaggio può convocare l'adunanza degli elettori, deve però darne avviso al comitato popolare del comune almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

Art. 135

La convocazione dell'adunanza degli elettori viene pubblicata all'albo degli affissi del comitato popolare del comune ed in altro modo adatto nella circoscrizione per la quale è convocata l'adunanza degli elettori, e ciò di regola otto giorni, nei casi urgenti però almeno tre giorni prima dell'adunanza degli elettori.

Nella pubblicazione di convocazione dell'adunanza degli elettori devesi indicare anche il tempo ed il luogo dell'adunanza degli elettori, chi la convoca e a richiesta di chi, come pure la proposta dell'ordine del giorno.

Gli elettori hanno diritto di chiedere l'inclusione nell'ordine del giorno anche di altri affari.

L'ordine del giorno viene stabilito dall'adunanza degli elettori stessa.

Art. 136

Il diritto di collaborare al lavoro dell'adunanza degli elettori spetta a tutti gli elettori della circoscrizione dell'adunanza stessa.

Art. 137

Gli elettori possono prima dell'adunanza degli elettori ed anche durante la stessa porre quesiti al comitato popolare del comune in relazione al suo lavoro ed al lavoro dei suoi organi.

Il presidente del comitato popolare del comune rispettivamente gli altri delegati presenti devono rispondere a tali quesiti immediatamente nell'adunanza degli elettori, se però è necessario eseguire indagini e raccogliere dati, al più tardi nella prossima adunanza degli elettori.

Art. 138

All'adunanza degli elettori devono partecipare i delegati del comitato di villaggio della circoscrizione dell'adunanza degli elettori.

Art. 139

I delegati del comitato popolare distrettuale e comunale eletti nella circoscrizione, per la quale è stata convocata l'adunanza degli elettori, riferiscono all'adunanza degli elettori sulla propria attività e sull'attività del comitato popolare di cui essi fanno parte.

Il comitato popolare deve di quando in quando ed almeno una volta all'anno presentare la relazione sul loro lavoro complessiva alle adunanza degli elettori per la discussione.

Art. 140

L'adunanza degli elettori viene aperta dal presidente del comitato popolare del comune ed è da lui diretta fino all'elezione della presidenza dell'adunanza. Il presidente può designare un altro delegato per sostituirlo nell'adunanza degli elettori.

L'adunanza degli elettori è diretta dalla presidenza eletta tra gli elettori nell'adunanza stessa. La presidenza è composta del presidente e di due delegati. Il delegato del comitato popolare del comune non può venir eletto alla presidenza dell'adunanza degli elettori.

Art. 141

Sul lavoro dell'adunanza degli elettori viene redatto il verbale che viene sottoscritto dal presidente, dal verbalista e da due verificatori del verbale.

I verbali dell'adunanza degli elettori devono essere immediatamente trasmessi al comitato popolare del comune.

Art. 142

L'adunanza degli elettori accoglie le proprie deliberazioni con votazione. La votazione ha luogo con alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'adunanza. Se sorge il dubbio con riguardo alla maggioranza, si vota individualmente.

La deliberazione viene accolta se la proposta è stata votata dalla maggioranza degli elettori presenti, accetto che per singoli casi non si disposto diversamente.

Art. 143

Quando la questione prevista dall'art. 132 della presente legge viene trattata in più adunanze degli elettori separatamente per le singole circoscrizioni, vale per approvata la

deliberazione, in quanto la stessa sia stata approvata dalla maggioranza di tali adunanze degli elettori e se per la stessa ha votato la maggioranza di tutti gli elettori presenti in tutte le adunanze.

Art. 144

Le deliberazioni delle adunanze degli elettori in merito agli affari previsti dal terzo comma dell'art. 128 della presente legge trasmette il presidente del comitato popolare del comune immediatamente per la trattazione e la decisione al competente organo statale superiore.

2. Referendum comunale

Art. 145

Il comitato popolare del comune può da solo o a richiesta di un quinto degli elettori del comune indire il referendum comunale allo scopo di approvare singoli decreti e provvedimenti riguardanti il comune o lo sviluppo di questo, oppure allo scopo di far esprimere dagli elettori in anticipo il proprio parere in merito a tali provvedimenti.

Il referendum può essere indetto dal comitato popolare del comune appena dopo il consenso del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS. Se il referendum è richiesto dagli elettori, deve essere indetto al più tardi entro 10 giorni dal ricevimento del consenso d'aparte del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Art. 146

Sui quesiti posti si esprimono gli elettori nel referendum direttamente mediante lo scrutinio segreto. La votazione si effettua con schede elettorali. La scheda elettorale deve portare il quesito da votarsi. Il quesito dev'essere posto nel modo che gli elettori possano rispondere su di esso con la sola parola «pro» o «contro».

Art. 147

Il testo del quesito in merito al quale deve essere presa la decisione nel referendum è compilato dal comitato popolare del comune rispettivamente dai proponenti del referendum.

In merito ai quesiti posti decidono gli elettori nell'integrità, così che la proposta venga nella sua integrità approvata o respinta.

Art. 148

Il giorno fissato per il referendum è stabilito dal comitato popolare del comune.

La deliberazione sull'editto del referendum viene pubblicata nel modo prescritto per i decreti del comitato popolare del comune, in più viene trasmessa anche al competente comitato popolare del comune.

Tra il giorno di pubblicazione dell'editto del referendum e quello della votazione non possono intercedere meno di 10 e più di 30 giorni.

Art. 149

Al referendum si vota con «pro» o «contro».

La proposta fatta agli elettori per esprimersi su di essa mediante il referendum vale per approvata se per la stessa hanno votato più della metà degli elettori votanti. La proposta approvata è obbligatoria per il comitato popolare del comune.

La proposta respinta con la votazione non può venir ripresentata per la votazione prima del decorso di un anno, ed il comitato popolare del comune non può prima di un anno emettere la deliberazione che sarebbe in contrasto con l'esito della votazione.

Art. 150

Il referendum è diretto dalla commissione di tre delegati eletti in seno al comitato popolare del comune.

La commissione per l'attuazione del referendum prepara e dirige la votazione, procede all'accertamento della votazione pubblicandolo nel modo prescritto per i decreti del comitato popolare del comune; la commissione riferisce sull'esito della votazione al proprio comitato popolare del comune ed al competente comitato popolare distrettuale.

Art. 151

Per quanto riguarda il diritto di votazione, modo di votazione, accertamento dell'esito della votazione ed il diritto di reclamo in seguito alle irregolarità nell'attuazione del referendum si applicano adeguatamente le disposizioni concernenti le elezioni dei delegati dei comitati popolari dei comuni.

3. Commissioni di cittadini

Art. 152

Al fine di far partecipare i cittadini all'amministrazione locale in numero quanto maggiore, il comitato popolare del comune può costituire commissioni di cittadini (art. 108) per l'attuazione dei singoli compiti amministrativi.

Capitolo nono

NOME E TIMBRO DEL COMITATO POPOLARE
DEL COMUNE

Art. 153

Il comitato popolare del comune ha il proprio nome che è: «Comitato popolare del comune di..... (denominazione del comune)».

Se in qualche comune vive una rilevante minoranza nazionale, il nome del comitato popolare del comune dev'essere usato nella lingua slovena e in quella della minoranza nazionale.

Art. 154

Il comitato popolare del comune ha il proprio timbro con il nome del comitato popolare del comune, nome del distretto, lo stemma e nome della Repubblica popolare della Slovenia.

Se la sede del comitato popolare del comune si trova fuori del luogo secondo il quale il comitato popolare del comune porta il nome, deve essere indicata nel timbro anche la sede del comitato popolare del comune.

Art. 155

Sullo stabile nel quale il comitato popolare del comune ha i propri uffici dev'essere l'insegna con lo stemma ed il nome della Repubblica popolare della Slovenia, il nome del comitato popolare del comune ed il nome del distretto, di cui fa parte il comune.

Capitolo decimo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 156

Fino a che non verranno emesse disposizioni particolari sul procedimento amministrativo generale, i comitati popolari dei comuni devono attenersi nel procedimento amministrativo ai seguenti principi:

1. Il comitato popolare, decidendo nel procedimento amministrativo in merito ai diritti ed obblighi del cittadino o della persona giuridica, emettendo il provvedimento economico-amministrativo o di sorveglianza nei confronti dell'organizzazione economica e decidendo in base al diritto di sorveglianza in merito all'affare che riguarda l'ente o l'organizzazione sociale, emette la decisione che deve venir notificata alla parte.

2. Nel comitato popolare del comune emette le decisioni nel procedimento amministrativo il segretario del comitato popolare del comune, a meno che per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare del comune ciò non rientri nella competenza del comitato popolare del comune rispettivamente del suo consiglio.

3. Prima di emettere la decisione deve nel procedimento amministrativo procedere all'accertamento delle circostanze di fatto importanti per la soluzione dell'affare, le parti devono essere interrogate, le loro deposizioni e proposte invece succintamente iscritte nel verbale in quanto per singoli casi con la legge non sia disposto diversamente; solamente allorché la parte non comparisca sebbene regolarmente citata, il procedimento può venir espletato in sua assenza.

4. Per tutte le richieste della parte deve venir emessa la decisione. La decisione emessa nel procedimento amministrativo deve richiamarsi alla prescrizione in base alla quale è stata emessa e deve essere motivata; la decisione deve contenere l'insegnamento al diritto di reclamo.

5. Le vertenze del procedimento amministrativo devono essere esaminate immediatamente e la relativa decisione emessa quanto prima.

6. Avverso la decisione di primo grado la parte può nel procedimento amministrativo ricorrere all'organo immediatamente superiore se con la legge o con la disposizione generale emessa in base all'apposita autorizzazione della legge non sia disposta diversamente.

Il reclamo è da presentarsi entro 15 giorni dal ricevimento della decisione, se con la legge o decreto-legge non sia disposto diversamente, e precisamente al comitato popolare del comune che ha emesso la decisione impugnata.

7. In merito al reclamo avverso la decisione emessa nel procedimento amministrativo dal segretario del comitato popolare del comune decide il capo del competente dipartimento del comitato popolare distrettuale, nelle vertenze che non rientrano nella competenza dei dipartimenti invece il segretario del comitato popolare distrettuale. Se la decisione nel procedimento amministrativo è stata emessa dal comitato popolare del comune rispettivamente dal suo consiglio, decide in merito al reclamo avverso la stessa il competente consiglio del comitato popolare distrettuale.

La decisione in merito al reclamo deve essere emessa quanto prima.

Il reclamo sospende l'esecuzione della decisione, se con la legge o decreto-legge non sia stabilito diversamente.

8. Il competente organo di secondo grado rigetta il ricorso o annulla la decisione di primo grado, ordinando all'organo di primo grado di emettere altra decisione oppure modifica la decisione di primo grado decidendo esso stesso in merito all'affare. La decisione può venir modificata a danno del ricorrente solamente se lo richiedono gli interessi generali.

Avverso la decisione in merito al reclamo non è ammesso ricorso all'organo superiore.

9. La decisione può venir eseguita solamente quando questa nel procedimento amministrativo sia passata in giudicato e divenuta esecutoria, a meno che con la legge o decreto-legge non sia disposto diversamente.

10. La decisione di primo grado passa in giudicato:

a) con la scadenza del termine di reclamo se la parte non interpone ricorso;

b) con la notificazione alla parte se il reclamo non è ammesso;

c) con la notificazione della decisione di secondo grado alla parte, se il reclamo viene rigettato.

La decisione diviene esecutoria:

a) immediatamente dopo passata in giudicato, se con la decisione non sia stabilito il termine per la sua esecuzione;

b) immediatamente dopo la scadenza del termine di esecuzione fissato nella decisione;

c) con la notificazione alla parte, se con la legge o decreto-legge sia prescritto che il reclamo non sospende l'esecuzione.

La decisione esecutoria nel procedimento amministrativo viene di regola eseguita dall'organo che ha emesso la decisione di primo grado, se non è diversamente disposto.

11. In base al diritto di sorveglianza l'organo amministrativo superiore abolisce o annulla la decisione passata

in giudicato dell'organo amministrativo inferiore emessa nel procedimento amministrativo:

a) se la decisione è stata emessa dall'organo incompetente per materia;

b) se con l'esecuzione della decisione si commettesse reato o se l'esecuzione provocasse grave pericolo di vita e salute della popolazione o dell'ordine e della quiete pubblica.

Con l'abolizione della decisione si aboliscono anche le conseguenze giuridiche della stessa.

Con l'annullamento della decisione non vengono abolite le conseguenze giuridiche già sorte, non possono in base a tale decisione però averarsi ulteriori conseguenze giuridiche.

In base al diritto di sorveglianza la decisione illegale viene normalmente abolita. La decisione viene annullata solamente allorché non fosse possibile abolire le conseguenze giuridiche della decisione già sorte oppure si potrebbero abolire soltanto con grandi difficoltà.

12. La decisione con la quale viene riconosciuto alla parte qualche diritto può venir in base al diritto di sorveglianza abolita o annullata solo nel caso che la parte sia stata in precedenza interrogata; ciò non vale se la decisione ha emesso l'organo incompetente per materia. Avverso la decisione in merito all'abolizione o annullamento è ammesso reclamo, eccetto che la decisione sia stata emessa dall'organo statale repubblicano; in questo caso la parte può promuovere il contenzioso amministrativo.

Per il procedimento amministrativo nel quale è parte l'organizzazione economica, si possono con leggi o decreti-legge prescrivere decisioni che possono deviare dai principi della presente legge.

Art. 157

Dopo l'entrata in vigore della presente legge possono venir nominati segretari dei comitati popolari dei comuni eccezionalmente ancora per tre anni anche le persone che non posseggono i requisiti previsti dall'art. 117 della presente legge.

Trascorso il triennio verranno nominati segretari dei comitati popolari dei comuni solamente le persone che adempiranno le condizioni previste dall'art. 117 della presente legge rispettivamente le persone che nel caso del triennio di cui al primo comma del presente articolo sono state nominate ad occupare tali posti.

Art. 158

Fino a quando i singoli comitati popolari dei comuni non avranno emesso i propri statuti, il numero dei delegati viene stabilito dal comitato popolare del comune con deliberazione da approvarsi dal comitato popolare distrettuale.

Negli altri casi, in base alla presente legge l'emissione delle disposizioni più dettagliate sia riservata allo statuto, il comitato popolare del comune emetterà le necessarie disposizioni in via provvisoria con decreto.

Art. 159

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS è autorizzato a prescrivere quali affari conferiti in competenza

agli organi repubblicani dell'amministrazione statale con prescrizioni del Governo della RPS e dei suoi organi, abbiano da rimanere, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 12 della presente legge, nella competenza degli organi repubblicani.

Art. 160

La presente legge entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione da parte dell'Assemblea popolare della RPS nel Bollettino ufficiale della RPS.

U. N.ro 81

Ljubljana, li 8 luglio 1952.

IL PRESIDIO DELL'ASSEMBLEA POPOLARE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DELLA SLOVENIA

Il Segretario:
F.to France Lubej

Il Presidente:
F.to Josip Vidmar

10.

ORDINE

In base al comma 5 dell'art. 70 dello statuto della RP della Slovenia, il Presidium dell'Assemblea popolare della RP della Slovenia pubblica la legge sui comitati popolari distrettuali, approvata dall'Assemblea popolare della RP della Slovenia nella III. sessione straordinaria dd. 30 giugno 1952 e pubblicata con decreto in data 30 giugno 1952 N.ro LS 139/1-52 e che è del seguente tenore:

Per l'organizzazione e l'attività dei comitati popolari creati e sviluppati nella guerra di liberazione nazionale e nella rivoluzione socialista dalle masse lavoratrici con a capo la classe operaia e che formano la base del potere del popolo lavoratore della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia, l'Assemblea popolare della RP della Slovenia emette la seguente

LEGGE

SUI COMITATI POPOLARI DISTRETTUALI*

Capitolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il comitato popolare distrettuale è quale organo rappresentativo locale dell'autorità statale l'organo dell'autonomia popolare nel distretto.

Art. 2

Il comitato popolare distrettuale dà l'indirizzo allo sviluppo economico, sociale e culturale del distretto, assi-

curandolo; consolida e sviluppa l'ordine socialista e l'ordine giuridico e assoda i diritti dei cittadini che ad essi derivano dallo statuto e dalle leggi; assoda e sviluppa i diritti autonomi dei comuni e dei comuni delle città, delle organizzazioni economiche e sociali del distretto ed esercita i diritti che ad esso spettano di fronte alle organizzazioni ed enti autonomi economici e disimpegna altri compiti che per legge gli sono conferiti in competenza.

Il comitato popolare distrettuale può trattenere anche affari di competenza degli organi statali superiori e può proporre il modo con cui questi vanno risolti.

Art. 3

Il comitato popolare distrettuale è l'organo supremo dell'autorità statale nel distretto; allo stesso sono subordinati tutti gli organi locali amministrativi del distretto.

Il comitato popolare distrettuale esercita il potere nei limiti dei diritti e doveri stabiliti dallo statuto e dalla legge.

Il comitato popolare distrettuale elegge ed esonera i giudici ed i giudici assessori dei tribunali distrettuali e circondariali.

Soltanto con la legge della repubblica si possono istituire nel distretto organi amministrativi per affari di competenza della repubblica, i quali organi amministrativi sono subordinati direttamente agli organi statali repubblicani

Art. 4

Il comitato popolare distrettuale è composto della camera distrettuale e della camera dei produttori.

La camera distrettuale quale corpo rappresentativo generale è composta di membri eletti, in base al diritto elettorale generale, eguale e diretto, dai cittadini della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia, iscritti nell'elenco elettorale per il territorio del distretto.

La camera dei produttori è il corpo rappresentativo del popolo lavoratore che svolge la sua opera sul territorio del distretto nella produzione, trasporto e commercio. Essi sono rappresentati nella camera in rapporto al loro contributo per la collettività sociale, dimostrato dalla loro quota nel prodotto sociale del distretto.

I membri vengono eletti con scrutinio segreto.

Art. 5

La camera distrettuale e la camera dei produttori hanno diritti uguali nell'emettere deliberazioni del comitato popolare che si riferiscono alla ripartizione ed utilizzazione dell'eccedenza del lavoro ed agli altri compiti economici.

I membri della camera distrettuale e della camera dei produttori eleggono nella seduta comune gli organi del comitato popolare e procedono ad altre elezioni per le quali secondo la legge è competente il comitato popolare.

Art. 6

La camera distrettuale viene eletta per quattro anni, la camera dei produttori invece per due anni.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS ha diritto di prorogare in seguito a condizioni particolari al massimo per un anno il mandato di tutti i comitati popolari

* Pubblicata nel Bollettino ufficiale della RPS N.ro 19-89/52 ed estesa al Distretto di Capodistria con l'Ordine del Comandante dell'AMAPJ N.ro 31/52.

distrettuali della Repubblica popolare della Slovenia, come pure di indire elezioni generali dei comitati popolari ancor prima della scadenza del loro mandato.

La duplice carica di membro della camera distrettuale e di membro della camera dei produttori è incompatibile.

Art. 7

I membri del comitato popolare distrettuale rispondono del proprio operato agli elettori.

Gli elettori hanno diritto di revocare il membro che non gode più della loro fiducia.

Le elezioni e le revoche dei membri sono regolate da apposita legge.

Art. 8

Il comitato popolare distrettuale compie le funzioni del potere nelle proprie sedute, le funzioni dell'amministrazione statale invece anche per mezzo dei suoi organi collegiali (consigli).

Il comitato popolare distrettuale deve nel disimpegnare i propri compiti basarsi sull'iniziativa e collaborazione delle masse popolari e sulle organizzazioni del popolo lavoratore.

Art. 9

Il distretto è un'integrità territoriale composta di più comuni e comuni delle città che tra di loro sono collegate nell'economia, cultura e comunicazioni.

La circoscrizione del distretto viene determinata e modificata solamente con la legge, la sua denominazione e sede invece anche con l'ordine del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Il distretto è persona giuridica.

Art. 10

I rapporti tra il comitato popolare distrettuale e gli altri organi statali si basano sui diritti e doveri stabiliti dallo statuto e dalle leggi.

Il comitato popolare distrettuale sorveglia la legalità del lavoro dei comitati popolari dei comuni e dei comuni delle città del distretto.

La legalità del lavoro del comitato popolare distrettuale è sorvegliata dal Presidium dell'Assemblea popolare della RPS e dai competenti organi statali repubblicani.

Art. 11

Il comitato popolare distrettuale ha lo statuto, emesso da esso stesso.

Con lo statuto si prescrive l'ordinamento interno del comitato popolare distrettuale, la distribuzione delle funzioni e le modalità del suo lavoro. Lo statuto determina anche il rapporto del comitato popolare nei confronti delle imprese e degli enti dallo stesso istituiti.

Su proposta del comitato popolare del comune maggiormente sviluppato può il comitato popolare distrettuale stabilire con il proprio statuto che il comitato popolare di tale comune del proprio territorio disimpegni alcuni affari per i quali è normalmente competente il comitato popolare distrettuale.

Lo statuto viene emesso in conformità alla presente legge, tenuto conto delle condizioni particolari del distretto.

Lo statuto del comitato popolare distrettuale entra in vigore con la sua convalidazione da parte del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Capitolo secondo

DIRITTI E DOVERI DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE

I. Competenza

Art. 12

Il comitato popolare distrettuale svolge tutti gli affari che direttamente si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del distretto quale un unico intero, in quanto per i singoli affari non sia stabilita dalla legge la competenza degli organi statali superiori.

Il comitato popolare distrettuale esegue direttamente tutte le leggi e le altre disposizioni degli organi statali superiori, in quanto ciò con la legge o con altre disposizioni non sia conferito in competenza agli organi statali superiori.

Il comitato popolare distrettuale disimpegna anche gli affari dell'attività esecutiva nei rapporti con i cittadini, organizzazioni ed enti economici e sociali, in quanto singoli tali affari non siano conferiti in competenza agli organi statali repubblicani o centrali con la legge o con le disposizioni degli organi statali superiori, emesse in base alla legge.

Non rientrano nella competenza del comitato popolare distrettuale gli affari che direttamente si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del comune, come pure gli affari del secondo e terzo comma del presente articolo, in quanto di competenza del comitato popolare comunale.

Art. 13

La competenza del comitato popolare distrettuale viene stabilita con la legge e con le disposizioni degli organi statali superiori emesse in base alla legge.

Nei singoli affari che riguardano soprattutto lo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del distretto, si possono trasferire dalla competenza del comitato popolare distrettuale nella competenza agli altri organi statali solamente con la legge. Così pure si può limitare la sua competenza in tali affari solamente con la legge.

Art. 14

Il comitato popolare distrettuale svolge tutti gli affari per i quali esso è competente in base e nei limiti delle proprie prescrizioni, leggi e disposizioni generali degli organi statali superiori.

Art. 15

Il comitato popolare distrettuale ha diritto di emettere di per se stesso disposizioni autonome negli affari che innanzi tutto si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del distretto, in quanto tali affari non sono contemplati dalla legge.

Se la legge disciplina un dato affare soltanto in linea generale può il comitato popolare distrettuale nei limiti della propria competenza emettere disposizioni integrative (decreti) per disciplinare tali affari con riguardo alle esigenze del distretto.

Il comitato popolare distrettuale ha diritto di prescrivere con decreto, per trasgressione delle sue disposizioni, pene amministrative stabilite dalla legge.

Con le disposizioni del comitato popolare distrettuale, con le quali si determinano i diritti e doveri dei cittadini o delle organizzazioni sociali, dev'essere garantito il diritto di ricorso al competente organo repubblicano.

Se le disposizioni del comitato popolare distrettuale non sono conformi alle disposizioni degli altri organi statali superiori, valgono le disposizioni degli organi statali superiori.

Art. 16

Il comitato popolare distrettuale emette autonomamente il piano sociale distrettuale; al riguardo esso deve attenersi agli obblighi derivanti dalle proporzioni fondamentali stabilite dal piano sociale della Repubblica popolare della Slovenia.

Il piano sociale distrettuale riporta le somme dei piani sociali dei comuni delle città aventi particolari diritti. Questi piani sociali devono pareggiarsi con il piano sociale distrettuale.

Se il comitato popolare del comune della città non è d'accordo con la proposta del comitato popolare distrettuale sul come pareggiare il piano sociale del comune della città con il piano sociale distrettuale, viene l'affare rimesso per la decisione all'Assemblea popolare della RPS; la sua decisione è definitiva.

Art. 17

Il comitato popolare distrettuale emette autonomamente il bilancio distrettuale di previsione.

Il distretto ha diritto ad una parte del contributo sociale, dell'imposta sul reddito e delle altre imposte stabilite dalla legge, dovute dalle organizzazioni economiche e dai contribuenti del suo territorio. La parte del contributo sociale e delle imposte, che va a favore del bilancio distrettuale di previsione, è stabilita dal piano sociale e dalle disposizioni della Repubblica popolare della Slovenia.

Art. 18

Il comitato popolare distrettuale può in conformità alle disposizioni vigenti introdurre per le esigenze del distretto l'aggiunta distrettuale.

Art. 19

Il comitato popolare distrettuale determina autonomamente con il bilancio di previsione il modo di ripartizione delle entrate distrettuali e precisamente: per l'adempimento dei propri compiti e per le proprie spese amministrative, per l'economia e per le altre attività sociali da finanziarsi dal bilancio distrettuale di previsione.

Art. 20

Il comitato popolare distrettuale gestisce in conformità alle disposizioni vigenti i terreni e gli stabili che sono patrimonio popolare e che in base alla legge sono ceduti in gestione al comitato popolare distrettuale.

Il diritto di gestire terreni e stabili può venir trasferito dal comitato popolare distrettuale ad altro comitato popolare o viceversa in base all'accordo reciproco. In mancanza di tale accordo tale diritto viene trasferito con ordine del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS. Il diritto di gestire terreni e stabili viene trasferito dal comitato popolare distrettuale agli organi repubblicani con ordine del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS sentito il comitato popolare.

Art. 21

Il comitato popolare distrettuale dirige l'amministrazione del patrimonio popolare d'uso comune nel suo territorio (strade, ponti, fiumi, canali, laghi ed altre acque ecc.), in quanto per legge o per altre disposizioni degli organi statali superiori, emessi in base alla legge, tale patrimonio popolare non sia ceduto in amministrazione agli altri organi statali, alle organizzazioni o enti economici.

Nell'amministrare il patrimonio popolare d'uso comune il comitato popolare distrettuale è in diritto di determinare il suo scopo, le modalità e le condizioni del suo uso, emettere disposizioni e provvedimenti per la salvaguardia e manutenzione del medesimo, decidere in merito al togliimento di tale patrimonio dall'uso comune e designare gli organi per il disimpegno delle singole operazioni inerenti alla gestione di tale patrimonio.

Nella controversia tra il comitato popolare distrettuale da una parte ed altro organo statale, organizzazione o ente economico dall'altra parte, a chi cioè spetti il diritto di amministrare il patrimonio popolare d'uso comune, decide il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Art. 22

Il comitato popolare distrettuale ha diritto di costituire di propria iniziativa o su proposta dei collettivi di lavoro, delle organizzazioni sociali e dei cittadini con i mezzi del bilancio di previsione del distretto imprese economiche, nonchè enti ed impianti comunali, culturali, d'istruzione, sanitari e sociali.

Il comitato popolare distrettuale può d'accordo coi comitati popolari dei comuni delle città, come pure coi comitati popolari degli altri distretti o città, costituire imprese ed enti in comune.

Art. 23

Il comitato popolare distrettuale ha nei confronti delle organizzazioni ed enti economici del distretto i diritti e doveri, stabiliti dalla legge e dalle disposizioni basate sulle leggi; contro di essi può prendere provvedimenti economico-amministrativi e di sorveglianza in base a disposizioni speciali.

L'organo economico-amministrativo dell'impresa o ente in comune (comma secondo dell'art. 22) è il comitato popolare, stabilito di comune accordo dai fondatori, o comunque il comitato popolare nella cui circoscrizione si trova la sede dell'impresa o ente.

Art. 24

Il comitato popolare distrettuale dirige in primo grado il procedimento amministrativo, in quanto per legge non siano al riguardo competenti altri organi statali.

Art. 25

Il comitato popolare distrettuale deve provvedere all'adempimento delle sue prescrizioni e delle altre sue deliberazioni.

Art. 26

Il comitato popolare distrettuale deve prestare assistenza legale agli altri organi statali.

Art. 27

Il comitato popolare distrettuale può ordinare alla milizia popolare di assicurare l'adempimento amministrativo delle sue deliberazioni e decisioni.

Art. 28

Le controversi riguardanti la competenza, che sorgono tra il comitato popolare distrettuale ed altro comitato popolare del distretto o città o del comune della città, vengono risolte dal Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

2. Rapporti tra il comitato popolare distrettuale ed i comitati popolari dei comuni

Art. 29

Il comitato popolare distrettuale ha diritto di sorvegliare i comitati popolari dei comuni se questi osservano o meno la legge.

Nell'eseguire tale sorveglianza il comitato popolare distrettuale ha soltanto quei diritti che ad esso spettano per legge.

Art. 30

Il comitato popolare distrettuale ha diritto di abolire o annullare le disposizioni illegali del comitato popolare del comune.

Negli affari non contemplati dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali superiori il comitato popolare distrettuale ha diritto di abolire o annullare anche disposizioni del comitato popolare del comune, con le quali vengono intaccati gli interessi generali.

Il consiglio del comitato popolare distrettuale può sul suo territorio operativo sospendere l'esecuzione delle disposizioni illegali del comitato popolare del comune rispettivamente delle sue disposizioni, con le quali sono lesi gli interessi generali e proporre al comitato popolare distrettuale l'abolizione o annullamento delle medesime; nei casi urgenti tale diritto spetta anche al presidente del comitato popolare distrettuale. Tali organi possono sospendere l'esecuzione delle disposizioni nel termine previsto per l'abolizione o annullamento di tali disposizioni (art. 34).

Se il comitato popolare distrettuale in base alla proposta di abolizione o annullamento della sospesa disposizione del comitato popolare del comune non emette alcuna decisione nel termine previsto dall'art. 34 della presente legge, la disposizione sospesa vale per confermata.

Art. 31

Il consiglio del comitato popolare distrettuale può sul suo territorio operativo abolire o annullare le disposizioni illegali del consiglio del comitato popolare del comune.

Se tale disposizione sia stata emessa in base al decreto o ad altra disposizione generale del comitato popolare del comune, può il consiglio del comitato popolare distrettuale soltanto sospendere l'esecuzione di tale disposizione e proporre al comitato popolare del comune di abolire o annullare la medesima. I competenti consigli del comitato popolare distrettuale hanno pure il diritto di sospendere l'esecuzione di tale disposizione, emessa dal consiglio del comitato popolare del comune negli affari non previsti dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali superiori, se con tale disposizione siano lesi gli interessi generali.

Se il comitato popolare del comune, al quale è stata proposta l'abolizione o annullamento della sospesa disposizione del suo consiglio, non emette alcuna decisione nel termine di 30 giorni a partire da quello di emissione della decisione sulla sospensione, la disposizione sospesa vale per confermata dal medesimo.

Art. 32

Gli interessi generali sono lesi allorchando la disposizione del comitato popolare del comune o dei suoi organi sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordine giuridico della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia oppure con la linea generale di condotta della sua evoluzione socialista.

Art. 33

Il comitato popolare distrettuale rispettivamente il suo consiglio può avvertire il comitato popolare del comune rispettivamente il suo consiglio, che ha emesso la disposizione illegale, sull'illegalità della disposizione e chiedere allo stesso di abolire o modificare esso stesso tale disposizione nel termine che glielo fisserà.

Art. 34

Il comitato popolare distrettuale rispettivamente il suo consiglio può abolire o annullare la disposizione del comitato popolare del comune rispettivamente del suo consiglio entro 60 giorni dalla sua emissione.

Art. 35

La decisione sull'abolizione, annullamento o sospensione della disposizione del comitato popolare del comune dev'essere motivata e deve riferirsi alle rispettive disposizioni.

Art. 36

Il comitato popolare del comune, la cui disposizione è stata abolita, annullata o sospesa, ha diritto di reclamo al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Il consiglio del comitato popolare del comune, la cui disposizione è stata abolita, annullata o sospesa, ha diritto di reclamo al competente organo statale repubblicano.

Il reclamo va prodotto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della decisione.

L'organo al quale il reclamo è stato presentato, può confermare, abolire o annullare la decisione, avverso la quale è stato presentato reclamo.

Art. 37

Il comitato popolare distrettuale può abolire, annullare o modificare le decisioni del comitato popolare del comune

rispettivamente dei suoi organi, emesse nel procedimento amministrativo, soltanto in base alle disposizioni del procedimento amministrativo.

Art. 38

Se il comitato popolare distrettuale o il suo consiglio non esercita il proprio diritto di sorveglianza della legalità dell'attività del comitato popolare del comune, il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale repubblicano lo avverte in merito all'illegalità della disposizione del comitato popolare del comune, pretendendo dallo stesso di abolire o annullare tale disposizione nel termine che all'uopo glielo fisserà.

Se il comitato popolare distrettuale o il suo consiglio anche dopo trascorso tale termine non abolisce o annulla tale disposizione del comitato popolare del comune o dei suoi organi, il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale repubblicano ha diritto di emettere da solo in virtù della propria competenza nel termine di 30 giorni dal giorno, con il quale scade il termine di cui al comma precedente, la decisione sull'abolizione o annullamento per la quale è normalmente competente l'organo di sorveglianza.

Art. 39

Se il comitato popolare del comune rispettivamente il suo organo non esegue l'operazione che doveva eseguire oppure l'operazione che in virtù della propria competenza gliela ordinò il comitato popolare distrettuale, o la esegue intempestivamente, può eseguirla il comitato popolare distrettuale da solo, il comitato popolare del comune gli deve invece rimborsare le relative spese.

Avverso la decisione, con la quale il comitato popolare distrettuale o il suo consiglio si assume da solo l'esecuzione dell'atto per il quale è competente il comitato popolare del comune o il suo consiglio, il comitato popolare del comune o il suo consiglio ha diritto di presentare reclamo al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente al competente organo statale repubblicano entro 15 giorni dal ricevimento della decisione.

Art. 40

Dove nel presente capitolo si fa menzione dell'abolizione, annullamento o sospensione delle disposizioni illegali, valgono le relative norme anche per tutti gli altri provvedimenti illegali del comitato popolare del comune e dei suoi consigli, in quanto non trattisi di decisioni del procedimento amministrativo (art. 37).

Art. 41

Il comitato popolare distrettuale cura il regolare funzionamento dei comitati popolari dei comuni, prestando loro la necessaria assistenza professionale e tecnica.

Art. 42

Il comitato popolare distrettuale esercita il diritto di sorveglianza in conformità alle disposizioni degli articoli 29 a 41 della presente legge anche nei confronti dei comitati popolari dei comuni delle città sul territorio del di-

stretto, in quanto per i comitati popolari dei comuni delle città con diritti particolari conferiti con la legge sui comitati popolari delle città e dei comuni delle città non sia disposto diversamente.

Art. 43

Il comitato popolare distrettuale ha diritto di proporre al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS di sciogliere il comitato popolare del comune trovandosi sul territorio del comitato popolare distrettuale, se la sua attività sia in evidente contrasto con la costituzione della RFPJ, con la costituzione della RPS, con le leggi del governo centrale o repubblicano, soprattutto se il comitato popolare del comune nonostante l'avvertimento del comitato popolare distrettuale non adempia i propri compiti.

3. Rapporti tra organi statali superiori e comitati popolari distrettuali

Art. 44

Gli organi statali repubblicani hanno diritto di sorvegliare i comitati popolari distrettuali ed i loro organi, se questi osservano le leggi.

Nell'esercitare tale sorveglianza gli organi statali repubblicani hanno soltanto quei diritti che dalla legge sono previsti.

Art. 45

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS ha diritto di abolire o annullare le disposizioni illegali del comitato popolare distrettuale.

Negli affari non contemplati dalla legge o dalle disposizioni particolari degli organi statali superiori, il Presidium dell'Assemblea della RPS ha diritto di abolire o annullare pure le disposizioni del comitato popolare distrettuale con le quali sono lesi gli interessi generali.

Il competente organo statale repubblicano può nei limiti della propria competenza sospendere l'esecuzione delle disposizioni illegali del comitato popolare distrettuale rispettivamente delle sue disposizioni con le quali sono lesi gli interessi generali, proponendo al Presidium e all'Assemblea della RPS la loro abolizione o annullamento. Tali organi possono sospendere l'esecuzione delle disposizioni nel termine stabilito per l'abolizione o l'annullamento di tali disposizioni (art. 49).

Se il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS in seguito alla proposta di abolizione o annullamento della sospesa disposizione del comitato popolare distrettuale non emette alcuna disposizione nel termine stabilito dell'art. 49 della presente legge, la disposizione sospesa vale per confermata dal presidium stesso.

Art. 46

Il competente organo statale repubblicano può nei limiti della propria competenza abolire o annullare le disposizioni illegali dei consigli del comitato popolare distrettuale.

Se tale disposizione è emessa in base al decreto o altra disposizione generale del comitato popolare distrettuale, il competente organo statale repubblicano può solamente sospendere l'esecuzione di tale disposizione e proporre al co-

mitato popolare distrettuale di abolire o annullare la disposizione stessa. I competenti organi stati repubblicani hanno altrettanto il diritto di sospendere l'esecuzione della disposizione emessa dal consiglio del comitato popolare distrettuale negli affari non regolati dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali superiori, se con la medesima siano lesi gli interessi generali.

Gli organi statali repubblicani ed i consigli del comitato popolare distrettuale possono sospendere l'esecuzione delle disposizioni di cui ai comma precedenti nel termine stabilito per l'abolizione o annullamento delle disposizioni illegali (art. 49).

Se il comitato popolare distrettuale, al quale è stata proposta l'abolizione o l'annullamento della sospesa disposizione del suo consiglio non emette alcuna decisione nel termine di 30 giorni a partire da quello di emissione della decisione di sospensione, la disposizione sospesa vale per confermata dal medesimo.

Art. 47

Gli interessi generali sono lesi allorché la disposizione del comitato popolare distrettuale o dei suoi organi sia in contrasto coi principi fondamentali dell'ordine giuridico della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia o con la linea di condotta della sua evoluzione socialista.

Art. 48

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale repubblicano può avvertire il comitato popolare distrettuale rispettivamente il suo consiglio che ha emesso la disposizione illegale, sul carattere illegale della disposizione e pretendere da esso di abolire o modificare da solo tale disposizione nel termine che glielo firserà.

Art. 49

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale repubblicano può abolire o annullare la disposizione del comitato popolare distrettuale rispettivamente del suo consiglio entro 60 giorni dalla sua emissione.

Art. 50

La decisione di abolizione, annullamento o sospensione della disposizione del comitato popolare distrettuale dev'essere motivata e deve riferirsi alle relative prescrizioni.

Art. 51

Il comitato popolare distrettuale rispettivamente il suo consiglio può ricorrere avverso la decisione di abolizione, annullamento o sospensione della propria disposizione al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS entro 15 giorni dal ricevimento della decisione stessa. Se la decisione è stata emessa dal Presidium dell'Assemblea popolare della RPS, questa è definitiva.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS può confermare, abolire o annullare la decisione avverso la quale è stato presentato reclamo.

Art. 52

L'organo statale superiore può abolire, annullare o modificare le decisioni emesse dal comitato popolare distrettuale o dai suoi organi soltanto in base alle disposizioni del procedimento amministrativo.

Art. 53

Ove nel presente capitolo si fa menzione dell'abolizione, annullamento o sospensione delle disposizioni illegali, le disposizioni analoghe valgono anche per tutti i provvedimenti illegali del comitato popolare distrettuale o dei suoi consigli, in quanto non trattisi di decisioni del procedimento amministrativo (art. 52).

Art. 54

Se il comitato popolare distrettuale tratta affari che rientrano nella competenza dell'organo statale superiore di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge e gli propone il modo con cui risolverli, deve tale organo comunicare al comitato popolare il proprio punto di vista nei confronti della sua proposta.

Art. 55

Se il comitato popolare distrettuale rispettivamente suo organo non esegue affatto o esegue intempestivamente l'operazione che doveva eseguire oppure l'operazione che nella sua competenza gliela ordinò l'organo statale repubblicano, può eseguirlo il competente organo statale repubblicano stesso il comitato popolare distrettuale gli deve rimborsare però le relative spese.

Avverso la decisione di cui al comma precedente il comitato popolare distrettuale può ricorrere al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS entro 15 giorni dal ricevimento della decisione stessa.

Art. 56

Se il comitato popolare distrettuale è del parere che l'organo statale superiore abbia violato con sua disposizione o con altra decisione qualche suo diritto derivante dalla legge, ha diritto di avvertirne il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS o il Presidium dell'Assemblea popolare della RFPJ, qualora trattisi di disposizione dell'organo centrale.

Se il presidium dell'assemblea popolare con sua decisione viola i diritti del comitato popolare distrettuale derivanti dalla legge, il comitato popolare distrettuale ne avverte l'assemblea popolare.

Il presidium rispettivamente l'assemblea popolare può in seguito all'avvertimento abolire o annullare la disposizione rispettivamente decisione avverso la quale è stato presentato l'avvertimento.

L'avvertimento non sospende l'esecuzione della disposizione rispettivamente decisione.

Art. 57

Il competente organo statale repubblicano deve provvedere affinché il funzionamento dell'amministrazione del comitato popolare distrettuale malgrado l'avvertimento del

abilitare i dipendenti, sorvegliando il lavoro della loro amministrazione. Per tale scopo esso emette disposizioni generali sull'organizzazione dell'amministrazione dei comitati popolari distrettuali.

Art. 58

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS può sciogliere ogni comitato popolare distrettuale nel territorio della Repubblica popolare della Slovenia integralmente oppure la sola camera distrettuale o la camera dei produttori, se la sua attività sia in evidente contrasto con la costituzione della RFPJ, con la costituzione della RPS, con le leggi del governo centrale o repubblicano, ed in specie se il comitato popolare distrettuale malgrado l'avvertimento del Presidium popolare della RPS non adempia i propri compiti.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS, prima di emettere l'ordine di cui al primo comma del presente articolo, deve sentire il relativo comitato popolare distrettuale rispettivamente camera.

Se viene sciolto il comitato popolare distrettuale rispettivamente camera, il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS nomina l'amministrazione temporanea tra i membri del comitato popolare rispettivamente camera sciolta oppure tra gli altri cittadini che hanno diritto di essere eletti delegati del comitato popolare distrettuale rispettivamente della sua camera. L'amministrazione temporanea può sbrigare solamente affari amministrativi correnti.

Se viene sciolto il comitato popolare distrettuale rispettivamente camera, il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS ordina di scioglimento venir indette le elezioni per il nuovo comitato popolare distrettuale rispettivamente camera. Le elezioni devono aver luogo al più tardi entro due mesi dallo scioglimento.

4. *Responsabilità di risarcimento danni del distretto*

Art. 59

Il distretto è responsabile del danno provocato dal delegato, dal membro del consiglio o dal dipendente del comitato popolare distrettuale con azione illegale al cittadino o alla persona giuridica nel disimpegnare i propri doveri.

Il danneggiato presenta la richiesta di risarcimento presso il comitato popolare distrettuale. Se questi non accoglie la richiesta o la accoglie soltanto parzialmente o se entro 30 giorni dal ricevimento dalla richiesta non si esprime in merito alla medesima, il danneggiato può produrre petizione presso il competente tribunale civile.

Il distretto può esigere dal membro del consiglio rispettivamente dal dipendente, che con l'azione illegale ha causato il danno, il risarcimento del danno pagato.

Per quanto riguarda la prescrizione delle richieste di risarcimento danni e la competenza del tribunale riguardante le vertenze di risarcimento danni valgono le disposizioni previste per i dipendenti statali.

Capitolo terzo

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE

1. *Composizione del comitato popolare distrettuale*

a) *Composizione della camera distrettuale*

Art. 60

Il numero dei membri della camera distrettuale è stabilito dallo statuto del comitato popolare distrettuale con riguardo al numero degli abitanti ed alle particolarità delle condizioni economiche ed altre del distretto nei seguenti limiti:

il comitato popolare del distretto che conta fino a 40.000 abitanti ha 30 a 50 membri;

il comitato popolare del distretto che conta fino a 70.000 abitanti ha 40 a 60 membri;

il comitato popolare del distretto che conta più di 70.000 abitanti ha 50 a 70 membri.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS può con ordine aumentare il numero dei membri fino a 100 per singoli distretti.

Art. 61

Se una parte del distretto o città, che al tempo delle elezioni alla camera distrettuale o cittadina fu un'unità elettorale a se, viene aggregata ad altro distretto, tutti i membri della camera distrettuale o cittadina, eletti all'unità elettorale che viene aggregata, divengono membri della camera distrettuale del distretto, la cui circoscrizione viene ingrandita.

b) *Composizione della camera dei produttori*

Art. 62

La camera dei produttori ha normalmente la metà dei membri rispetto alla camera distrettuale.

Il comitato popolare distrettuale stabilisce il numero complessivo dei membri da eleggersi alla camera dei produttori nonché il numero dei membri che verranno eletti da singoli gruppi elettorali rispettivamente sottogruppi. Tale deliberazione viene convalidata dal Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS può su proposta del comitato popolare distrettuale aumentare il numero dei membri della camera dei produttori al numero massimo di tre quarti del numero dei membri della camera distrettuale, quando ciò si rende necessario in seguito al numero ed entità delle organizzazioni economiche della circoscrizione del distretto.

2. *Territorio operativo della camera distrettuale e della camera dei produttori*

Art. 63

Il comitato popolare distrettuale sbriga tutti gli affari di sua competenza, da solo nelle sedute separate della camera distrettuale e della camera dei produttori o nelle se-

dute comuni di ambedue le camere rispettivamente dei membri delle due camere; gli affari amministrativi però anche tramite i propri consigli.

Le due camere del comitato popolare tengono le sedute separatamente se non deliberano di tenere seduta comune delle due camere.

Il comitato popolare, nell'eleggere, nominare o esonerare gli organi rispettivamente dipendenti e nel disimpegnare altri affari a norma dell'art. 67 della presente legge, esercita tale suo diritto nella seduta comune dei membri delle due camere.

Art. 64

La camera distrettuale o la camera dei produttori hanno diritti uguali nell'accogliere:

1. lo statuto e le modificazioni di questo;
2. il decreto sul piano sociale distrettuale ed il decreto sul resoconto consuntivo nonché il parere delle osservazioni al progetto del piano sociale repubblicano;

3. il decreto sul bilancio di previsione distrettuale ed il decreto sul conto consuntivo;

4. il piano relogatore generale e le deliberazioni sull'accoglimento dei piani regolatori generali comuni;

5. le disposizioni sui provvedimenti di carattere economico-amministrativo;

6. le deliberazioni sulla costituzione, fusione e cessazione delle imprese ed enti economici e sul trasferimento dei mezzi del capitale fisso delle imprese economiche;

7. le deliberazioni sui rapporti di lavoro e sull'assicurazione sociale;

8. i decreti sulle aggiunte distrettuali e sugli altri contributi pubblici;

9. le deliberazioni sulla disposizione del patrimonio popolare, ceduto in gestione al comitato popolare distrettuale;

10. le deliberazioni sull'assunzione di prestiti e le deliberazioni sulla garanzia da darsi da parte del distretto per prestiti concessi all'organizzazione o ente economico del distretto;

11. le deliberazioni sulla pubblicazione del referendum distrettuale;

12. le deliberazioni sulla pubblicazione delle elezioni dei membri alla camera distrettuale dopo la scadenza del suo periodo di lavoro rispettivamente sulla pubblicazione delle elezioni dei membri alla camera dei produttori;

13. le deliberazioni sull'ammontare della remunerazione fissa al presidente ed al vicepresidente del comitato popolare distrettuale e sulla regolazione di rimborso delle spese ai membri, ai membri dei consigli e dei loro comitati ed ai membri delle commissioni speciali;

14. le deliberazioni sulla determinazione dei posti di lavoro nelle unità organizzative del comitato popolare;

15. le deliberazioni su tutti gli affari in merito ai quali a norma delle disposizioni generali o dello statuto devono decidere la camera distrettuale e la camera dei produttori.

La camera dei produttori ha diritti equiparati alla camera distrettuale nel decidere pure in merito ad altri affari del settore economico, per i quali è competente il comitato popolare distrettuale.

Art. 65

I decreti e le altre deliberazioni del comitato popolare distrettuale, al cui accoglimento collaborano con diritti ugua-

li la camera distrettuale e la camera dei produttori, valgono soltanto se votati da ambedue le camere nel testo identico.

Art. 66

Se le camere non si accordano sul testo, nominano la commissione comune con il compito di uniformare il testo: compongono tale commissione i delegati delle due camere in numero uguale.

Se le due camere non si mettono d'accordo anche dopo la relazione della commissione in seduta comune, la seduta viene rimandata al giorno susseguente.

Se anche in questa seduta non raggiungono l'accordo, viene rimessa la vertenza all'Assemblea popolare della RPS rispettivamente all'apposito organo dell'assemblea. La decisione dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente del suo organo è obbligatoria per entrambe le camere.

Art. 67

Il comitato popolare distrettuale può soltanto nella seduta comune delle due camere:

1. eleggere ed esonerare il presidente ed il vicepresidente del comitato popolare, i presidenti ed i membri dei consigli ed i membri delle commissioni comuni dei membri;

2. nominare ed esonerare il segretario del comitato popolare e gli altri dipendenti, cui nomina o esonerano sono previsti dalla legge o dallo statuto;

3. eleggere ed esonerare a norma di legge il presidente, i giudici ed i giudici assessori del giudizio distrettuale e circondariale;

4. eleggere ed esonerare il giudice per le trasgressioni ed il suo sostituto;

5. nominare ed esonerare i direttori delle imprese, i dirigenti degli enti ed uffici, quando ciò per legge sia di competenza del comitato popolare distrettuale;

6. decidere in merito a tutti gli affari che a norma delle disposizioni generali sono deferite per la decisione in seduta comune dei membri delle due camere.

Art. 68

In merito a tutti gli affari di competenza del comitato popolare distrettuale che il comitato popolare non sbriga per mezzo dei propri consigli, decide la camera distrettuale da sola, eccettuati gli affari:

1. in merito ai quali decidono con diritti equiparati la camera distrettuale e la camera dei produttori (art. 64);

2. in merito ai quali decide il comitato popolare soltanto in seduta comune dei delegati delle due camere (art. 67);

3. in merito ai quali decide la camera dei produttori da sola (art. 72).

Art. 69

La camera distrettuale sbriga soltanto nella propria seduta i seguenti affari che non possono venir sbrigati per mezzo dei suoi organi:

1. accoglie decreti;

2. convalida gli statuti dei comitati popolari dei comuni;

3. costituisce ed abolisce le proprie commissioni dei delegati;

4. delibera in merito alla cessazione dei mandati dei delegati che fanno parte della camera distrettuale;

5. autorizza la carcerazione preventiva del delegato della camera distrettuale;

6. nomina ed esonera gli organi per il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in applicazione di disposizioni particolari;

7. decide in merito ai reclami dei dipendenti e operai del comitato popolare distrettuale avverso le decisioni del presidente del comitato popolare distrettuale riguardanti i loro rapporti di lavoro; decide in merito ai reclami dei dipendenti avverso le decisioni, con le quali sono stati puniti in seguito ad irregolarità disciplinari, nonché in merito ai reclami degli operai avverso le decisioni, con la quali sono stati puniti in seguito a trasgressione disciplinari.

8. decide in merito alle deliberazioni dell'adunanza degli elettori, quando la relativa competenza gli è conferita per legge;

9. abolisce ed annulla i provvedimenti illegali del presidente del comitato popolare distrettuale, le disposizioni ed altre deliberazioni dei consigli del comitato popolare distrettuale nonché le disposizioni illegali ed altre deliberazioni dei comitati popolari dei comuni;

10. delibera in merito al fatto se si debba avvertire o meno della disposizione illegale o di altra decisione dell'organo statale superiore, con la quale sono violati i diritti del comitato popolare distrettuale;

11. sbriga gli altri affari i quali per legge o statuto devono venir sbrigati dal comitato popolare distrettuale solamente nella sua seduta.

Art. 70

La camera dei produttori ha diritto di proporre alla camera distrettuale di emettere disposizioni e provvedimenti anche negli affari, ai quali non collabora la camera dei produttori.

La camera distrettuale deve deliberare in merito a tutte le proposte della camera dei produttori, comunicandone la propria decisione.

Art. 71

La camera dei produttori ha diritto di reclamo al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS avverso tutte le deliberazioni della camera distrettuale, se non ha collaborato all'accoglimento della deliberazione stessa, quantunque tale diritto gli spettava.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS annulla la deliberazione della camera distrettuale se ha accertato che il reclamo sia fondato, avvertendo della propria decisione il comitato popolare distrettuale.

Art. 72

La camera dei produttori procede da sola nella sua seduta:

1. alla costituzione e abolizione della propria commissione dei delegati;

2. alla decisione sulla cessazione dei mandati dei delegati della camera dei produttori;

3. al rilascio dell'autorizzazione di carcerazione preventiva del delegato della camera dei produttori;

4. alla deliberazione di proporre o meno alla camera distrettuale di emettere disposizioni e provvedimenti per affari ai quali non collabora;

5. al disbrigo di altri affari che con disposizioni generali o statuto fanno esplicitamente parte del suo territorio operativo.

Art. 73

Allo scopo di raggugliare i vantaggi economici, tecnici ed altri e le necessità delle organizzazioni economiche del territorio del distretto e di sorvegliare adeguatamente lo stato di tali organizzazioni economiche nonché l'adempimento dei loro obblighi sociali, la camera dei produttori ha ancora diritti particolari stabiliti dalla legge.

3. Costituzione della camera distrettuale e della camera dei produttori

Art. 74

Per procedere alla costituzione, il presidente finora in carica del comitato popolare distrettuale convoca i neoletti delegati della camera distrettuale e della camera dei produttori immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati elettorali alla prima seduta. Questa deve aver luogo al più tardi il quindicesimo giorno dopo quello delle elezioni.

I delegati di ciascuna camera si riuniscono separatamente in sedute speciali.

Se il presidente nel predetto termine non convoca i neoletti delegati, questi si riuniscono da soli la prima domenica dopo la scadenza di questo termine alle ore nove nel luogo stabilito per le riunioni del comitato popolare.

Art. 75

La prima seduta di ciascuna camera apre e dirige il suo membro più anziano. Viene eletta in seguito la commissione di verifica composta di cinque membri per esaminare i certificati di elezione dei delegati, accertandone la regolarità e facendone relazione alla propria camera.

Art. 76

In merito alla verifica dei mandati dei delegati decidono i membri della camera distrettuale rispettivamente camera dei produttori.

Il delegato, cui mandato è in contestazione, non può votare in merito alla convalidazione del proprio mandato, se alla verifica dello stesso si procede con votazione separata.

Art. 77

Ciascuna camera può convalidare o meno l'elezione del singolo delegato e può anche rimandare la relativa decisione e ordinare le necessarie indagini.

Se il mandato del delegato non viene convalidato perché il delegato eletto non possiede i requisiti per essere eletto delegato, si ripetono le elezioni per tale mandato.

Le elezioni devono ripetersi pure quando il mandato non viene convalidato in seguito alle irregolarità, verificatesi nelle elezioni, che sostanzialmente hanno influito sull'esito finale delle elezioni. Tali elezioni vengono indette al più tardi per il quindicesimo giorno dopo la decisione riguardante la convalidazione di tale mandato.

Art. 78

Dopo la verifica dei mandati, i delegati, cui elezione è stata convalidata, prestano ciascuno nella propria camera e sottoscrivono il giuramento.

Il giuramento è del seguente tenore: «Giuro di servire fedelmente il popolo, di adempiere coscienziosamente ed indefessamente i miei doveri, di salvaguardare l'onore di delegato popolare e di difendere, sviluppare e tutelare le conquiste democratiche della lotta di liberazione e della rivoluzione popolare, attenendomi allo statuto ed alle leggi e di contribuire con tutte le mie forze all'edificazione del socialismo, al progresso del distretto, della Repubblica popolare della Slovenia e della Repubblica Federativa popolare della Jugoslavia».

I delegati che appartengono alle minoranze nazionali possono prestare giuramento nella propria lingua.

Fino a che il delegato non ha prestato giuramento non può esercitare i diritti e doveri di delegato.

Art. 79

Dopo il giuramento i delegati della camera distrettuale rispettivamente camera dei produttori eleggono uno dei delegati a dirigere le sedute e precisamente per una o più sedute, tuttavia al massimo per un anno.

Nella stessa seduta vengono elette anche le commissioni dei delegati.

Art. 80

Subito dopo le due camere si riuniscono in seduta comune dei delegati diretta dal più anziano tra di loro.

In tale seduta viene eletto prima di tutto il presidente del comitato popolare che assume l'ulteriore dirigenza della seduta. Dopo l'elezione del presidente si eleggono uno o due vicepresidenti del comitato popolare, commissioni comuni dei delegati nonché presidenti e membri dei consigli del comitato popolare distrettuale.

4. Sessione del comitato popolare distrettuale

Art. 81

Il comitato popolare distrettuale è in sessione permanente per tutto il periodo, per il quale è stato eletto e svolge la sua attività sia nelle sedute che nei consigli rispettivamente nelle commissioni dei delegati.

Le sedute della camera distrettuale vengono tenute normalmente una volta al mese, almeno però dieci volte all'anno.

Art. 82

Le sedute delle due camere avvengono normalmente nei termini uguali.

Quando la camera distrettuale sta per decidere in merito a qualche affare che rientra anche nel campo d'attività della camera dei produttori, deve contemporaneamente riunirsi in seduta anche la camera dei produttori.

Art. 83

Le sedute della camera distrettuale e della camera dei produttori sono convocate dal presidente del comitato popolare distrettuale.

Ogni delegato dev'essere invitato alla seduta per iscritto, con l'indicazione del luogo, ora e proposta dell'ordine del giorno della seduta.

L'invito con l'ordine del giorno della seduta viene pubblicato all'albo degli affissi del comitato popolare distrettuale ed oltre a ciò anche secondo l'usanza del luogo.

Ogni delegato ha diritto di proporre al proposto ordine del giorno per iscritto integrazioni e modificazioni del proposto ordine del giorno.

Art. 84

Se un quinto dei delegati della camera distrettuale o della camera dei produttori chiede, o se il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS ordina di convocare la seduta di una o dell'altra camera e se contemporaneamente viene fatta la proposta dell'ordine del giorno, il presidente del comitato popolare distrettuale deve convocare la seduta entro cinque giorni.

Art. 85

Se il presidente del comitato popolare distrettuale non convoca la seduta, quantunque in base alla legge o a richiesta di un quinto dei membri della camera l'avesse dovuto convocare, la camera può riunirsi anche da sola, se la seduta sia convocata da un quinto dei delegati della camera.

Art. 86

Le sedute di ciascuna camera sono dirette da un delegato all'uopo designato (art. 79).

Art. 87

All'inizio della seduta la camera discute e delibera l'ordine del giorno della seduta ed elegge due verificatori del verbale.

Il presidente del comitato popolare distrettuale deve prima di stabilire l'ordine del giorno comunicare alla camera distrettuale rispettivamente camera dei produttori le proposte dell'ordine del giorno da lui ricevute.

La seduta non può venir chiusa prima che l'ordine del giorno sia stato esaurito.

Art. 88

Le camere esaminano le relazioni presentate sul proprio lavoro dal presidente del comitato popolare distrettuale rispettivamente sul lavoro dei consigli dai presidenti dei consigli del comitato popolare distrettuale, deliberando in merito. Per ragioni fondate possono però rimandare la deliberazione alla prossima seduta.

Le camere esaminano pure le relazioni che a norma della legge o a loro richiesta vengono fatte dal presidente del giudizio distrettuale sul lavoro di questo e dal giudice per le trasgressioni sugli affari amministrativi-penali. Contemporaneamente discutono anche problemi sociali che si riferiscono all'attività del giudizio stesso rispettivamente del giudice per le trasgressioni, deliberando i necessari provvedimenti.

Art. 89

Hanno diritto di discutere e votare solamente i delegati, il diritto di discutere invece anche i delegati dell'Assemblea popolare della RFPJ e dell'Assemblea popolare della RPS, eletti sul territorio del distretto. La camera può però deliberare di far partecipare alla discussione anche la persona che non sia delegato.

Il diritto di fare proposte alla camera riguardanti gli affari del territorio operativo della camera spetta ai delegati, al presidente del comitato popolare distrettuale, alle commissioni dei delegati ed ai consigli del comitato popolare. In merito alla proposta deve venir emessa la deliberazione.

E' escluso della deliberazione e votazione il delegato negli affari che direttamente lo riguardano o che riguardano i suoi congiunti più prossimi.

Art. 90

I delegati hanno diritto di porre quesiti orali o scritti nelle sedute della camera distrettuale e della camera dei produttori al presidente del comitato popolare distrettuale ed ai presidenti dei consigli. Il presidente del comitato popolare distrettuale rispettivamente il presidente del consiglio deve rispondere oralmente al quesito al più tardi nella prossima seduta della camera.

Art. 91

Le sedute delle camere sono pubbliche. Se lo richiedano importanti interessi generali, la camera ha invece facoltà di deliberare l'esclusione del pubblico dalla singola seduta o parte della seduta.

Art. 92

Ciascuna camera delibera validamente, quando alla seduta sia presente la maggioranza dei suoi delegati.

Ciascuna camera delibera a maggioranza dei voti dei delegati presenti, a meno che con la legge e con lo statuto sia prescritta un'apposita maggioranza.

Lo statuto del comitato popolare viene accolto e modificato con la maggioranza dei voti di tutti i delegati della camera distrettuale e di tutti i delegati della camera dei produttori.

Art. 93

Nella seduta si procede normalmente alla votazione pubblica; la votazione può essere soltanto personale.

Ha luogo la votazione segreta, quando questa viene deliberata dalla camera.

Art. 94

Il presidente della seduta può ammonire il delegato che con il proprio comportamento o agire disturba la seduta. Se il delegato malgrado l'ammonimento disturba ulteriormente la seduta, la camera può escluderlo dalla seduta.

Art. 95

Delle sedute della camera viene redatto verbale; questo viene sottoscritto dal presidente della seduta e dal verificatore del verbale.

Il verbale verificato viene trasmesso immediatamente al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Art. 96

Le due camere possono deliberare di discutere qualche affare del loro comune campo di lavoro (art. 64) nella seduta comune delle due camere; tuttavia anche in questo caso decidono in merito a tale affare separatamente.

La seduta comune delle due camere è diretta dal presidente del comitato popolare distrettuale.

Art. 97

Le sedute comuni dei delegati della due camere (art. 67) sono convocate e dirette dal presidente del comitato popolare distrettuale. La seduta comune dei delegati è deliberativa soltanto se alla stessa è presente la maggioranza dei delegati di ciascuna camera, mentre la deliberazione avviene a maggioranza di voti dei delegati presenti.

Art. 98

Le disposizioni della presente legge concernenti le sedute della camera distrettuale e della camera dei produttori si applicano analogamente anche alle sedute comuni delle due camere ed alle sedute comuni dei delegati delle due camere, in quanto dagli artt. 96 e 97 non sia disposto diversamente.

Art. 99

Disposizioni più dettagliate sul lavoro della commissione di verifica, sulla verifica dei mandati e sulla convocazione, lavoro e andamento delle sedute delle camere sono prescritte dallo statuto del comitato popolare distrettuale.

5. Commissioni dei delegati del comitato popolare distrettuale

Art. 100

Per lo studio delle singole questioni, per la preparazione delle deliberazioni e per lo svolgimento delle inchieste, ciascuna camera elegge tra i propri delegati le proprie commissioni dei delegati permanenti e temporanee.

Le commissioni permanenti dei delegati sono elette dalle due camere nella prima seduta per tutta la durata dei mandati, le commissioni temporanee invece in caso di necessità. La commissione temporanea funziona fino a quando non abbia eseguito il compito affidatole rispettivamente fino all'esonero da parte della camera. La camera può però in qualsiasi tempo esonerare tutti o singoli delegati di qualsiasi sua commissione dei delegati eleggendone nuovi.

Il singolo delegato può far parte al massimo di due commissioni permanenti dei delegati.

Art. 101

Le commissioni permanenti dei delegati della camera distrettuale sono:

1. la commissione dei mandati e dell'immunità;
 2. la commissione per il piano sociale ed il bilancio di previsione;
 3. la commissione per le prescrizioni legali e per le questioni organizzative;
 4. la commissione per le istanze ed i ricorsi.
- Sono commissioni permanenti dei delegati della camera dei produttori:
1. la commissione dei mandati e dell'immunità;
 2. la commissione per il piano sociale ed il bilancio di previsione.

La camera distrettuale e la camera dei produttori possono costituire anche altre commissioni permanenti dei delegati.

Art. 102

Le commissioni permanenti dei delegati studiano le proposte che ad esse vengono date per l'esame da parte della camera distrettuale rispettivamente della camera dei produttori.

La commissione dei delegati fa la propria relazione sulle proposte nella seduta della camera.

Art. 103

Il presidente del comitato popolare distrettuale ed i presidenti dei consigli del comitato popolare distrettuale non possono essere membri della commissione dei delegati.

Art. 104

Le commissioni permanenti dei delegati sono composte di 3 a 7 membri.

Ciascuna commissione elegge dal proprio seno il presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza di voti dei propri membri.

Del lavoro della commissione viene redatto verbale.

Art. 105

Le due camere possono eleggere le commissioni comuni dei delegati permanenti e temporanee per lo studio dei singoli problemi, per i quali è competente il comitato popolare distrettuale.

La camera distrettuale e la camera dei produttori devono avere la commissione comune permanente dei delegati per le elezioni e le nomine nonchè la commissione permanente dei conti.

La commissione per le elezioni e le nomine esamina le proposte per l'elezione e la nomina degli organi e dei dipendenti, da eleggersi rispettivamente nominarsi dal comitato popolare nella seduta comune dei delegati delle due camere (art. 67), nonchè i motivi per il loro esonero.

La commissione dei conti sorveglia l'esecuzione del bilancio distrettuale di previsione.

Le due commissioni vengono elette nella seduta comune dei delegati delle due camere tra i loro delegati.

La commissione per le elezioni e le nomine è composta di 5 a 9 membri la commissione dei conti invece di 3 membri.

Le disposizioni della presente legge concernenti le commissioni permanenti dei delegati della camera distrettuale e della camera dei produttori si applicano analogamente a queste due commissioni, in quanto dal presente articolo non sia disposto diversamente.

Art. 106

Disposizioni più dettagliate sulla costituzione, composizione e lavoro delle commissioni permanenti dei delegati sono stabilite dallo statuto, sulle commissioni temporanee dei delegati invece dalla deliberazione sulla loro costituzione.

6. Prescrizioni legali, decisioni ed altre deliberazioni del comitato popolare distrettuale

Art. 107

Il comitato popolare distrettuale emette prescrizioni generali, decisioni ed altre deliberazioni.

Art. 108

Il comitato popolare distrettuale emette le prescrizioni generali nella forma di decreti, ordinanze ed istruzioni.

Art. 109

I decreti, le ordinanze e le istruzioni vengono sottoscritte dal presidente del comitato popolare distrettuale.

Le ordinanze e le istruzioni emesse dai consigli del comitato popolare vengono sottoscritte dal presidente del consiglio, le ordinanze però anche dal presidente del comitato popolare distrettuale (secondo comma dell'art 136).

Art. 110

I decreti del comitato popolare distrettuale devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della RPS. I decreti entrano in vigore con il giorno della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della RPS, se in essi non sia disposto diversamente.

Per quanto riguarda le altre disposizioni decide il comitato popolare distrettuale in merito al tempo della loro pubblicazione e della loro entrata in vigore.

Art. 111

Il comitato popolare emette deliberazioni in merito ai problemi che esso non risolve con disposizione generale.

Con decisioni e deliberazioni il comitato popolare risolve anche singoli affari della propria competenza.

Capitolo quarto

DIRITTI E DOVERI DEI DELEGATI

Art. 112

I delegati hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute del corpo rappresentativo al quale appartengono, di collaborare al suo lavoro, collaborare al lavoro delle commissioni dei delegati e dei consigli, alle quali sono stati eletti e di sbrigare tutti gli altri doveri e compiti, affidati loro da parte del comitato popolare.

I delegati possono partecipare anche alle sedute delle commissioni dei delegati dei consigli di cui non fanno parte e possono nelle medesime collaborare alle discussioni senza il diritto di voto.

Art. 113

Ogni delegato ha diritto di proporre decreti, ordinanze, istruzioni, decisioni ed altre deliberazioni su tutti gli affari di competenza del comitato popolare distrettuale.

I delegati hanno diritto di porre quesiti verbali o scritti nelle sedute della camera distrettuale e della camera dei produttori (art. 90).

Art. 114

I delegati devono partecipare alle adunanze dei propri elettori; agli elettori devono fare relazione sul proprio lavoro e sul lavoro del comitato popolare distrettuale, rendendone conto.

Art. 115

Il delegato non può essere dipendente dell'amministrazione del proprio comitato popolare.

Art. 116

I delegati rispondono del proprio operato al proprio comitato popolare.

La camera può ammonire il delegato che ha trasgredito i propri doveri da delegato oppure proscioglierlo dai compiti affidatigli.

La camera di cui fa parte il delegato può proporre l'inizio del procedimento per la revoca dello stesso, se questi almeno 6 mesi non ha partecipato ad alcuna seduta della camera o del consiglio del comitato popolare, non giustificandosi al riguardo.

Art. 117

I delegati godono dell'immunità nell'esercizio dei propri doveri.

Per il reato che viene perseguitato d'ufficio non è ammessa la carcerazione preventiva del delegato senza il consenso della sua camera. Il consenso non è necessario se trattasi di reato, per il quale il carcere preventivo è obbligatorio o se il delegato sia stato colto nel compimento del reato, per il quale è prevista la pena di reclusione superiore ad un anno o pena più severa oppure se sussista il timore della sua evasione.

L'organo che ha iniziato il procedimento penale contro il delegato deve riferire il fatto senza indugio al proprio comitato popolare.

Art. 118

I delegati rispondono materialmente al proprio comitato popolare del danno causato nell'esercizio del proprio dovere da delegato al distretto direttamente oppure ai cittadini o alle persone giuridiche mediante l'esercizio illegale del dovere da delegato, danno che il distretto è in dovere di risarcire.

In merito alla responsabilità di risarcimento del danno causato dai delegati ed all'ammontare dello stesso decide la camera di cui fa parte il delegato. Avverso la decisione il delegato può produrre petizione al competente tribunale entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

Art. 119

I delegati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei loro doveri da delegato ed il diritto al rimborso del loro guadagno normale per il tempo in cui disimpegnano tali doveri.

Il comitato popolare distrettuale emette in conformità alle disposizioni repubblicane disposizioni più dettagliate determinando i casi e l'ammontare del rimborso delle spese e del guadagno venuto meno ai delegati.

Art. 120

Il mandato del delegato cessa prima del tempo per il quale è stato eletto:

1. se perde il diritto elettorale — con il giorno della perdita dello stesso;

2. se viene revocato — con il giorno in cui la revoca venne votata;

3. se rinuncia al mandato — con il giorno in cui il comitato popolare accoglie la sua dimissione;

4. se è stato condannato per motivi di lucro o per altro reato alla pena dell'arresto superiore a sei mesi oppure alla pena di reclusione, — con il giorno del passaggio in giudicato della sentenza;

5. se accetta il servizio nell'amministrazione del proprio comitato popolare — con il giorno della sua entrata in servizio.

Art. 121

Il mandato del delegato della camera dei produttori cessa anche allorché viene a cessare il suo rapporto di lavoro rispettivamente qualità di socio dell'organizzazione economica sul territorio del distretto o nel ramo di economia, nel quale è stato eletto.

Non possono venir licenziati i delegati della camera dei produttori fino a quando dura il loro mandato, eccetto il caso di cessazione dell'impresa.

Il delegato della camera dei produttori non può venir trasferito senza il suo consenso ad un posto di lavoro fuori del distretto.

Art. 122

Avverso la deliberazione della camera, con la quale si constata la cessazione del mandato, il delegato può ricorrere al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS nel termine di 15 giorni dal ricevimento della deliberazione stessa.

Art. 123

Per il posto del delegato cui mandato ha cessato, vengono fatte elezioni suppletive.

Capitolo quinto

ORGANI DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE

1. Presidente del comitato popolare distrettuale

Art. 124

Il comitato popolare distrettuale elegge tra i propri delegati il presidente.

Il presidente rappresenta il comitato popolare ed il distretto quale persona giuridica dinanzi agli organi statali e nei rapporti giuridici di fronte alle singole persone fisiche e giuridiche. Il presidente può di caso in caso delegare altri di rappresentare il distretto.

Art. 125

Il presidente è eletto ed esonerato dal comitato popolare nella seduta comune dei delegati delle due camere.

La stessa persona può essere presidente al massimo per due periodi di lavoro consecutivi del comitato popolare distrettuale.

Trascorso il periodo di lavoro del comitato popolare distrettuale, il presidente può svolgere ulteriormente il suo lavoro fino all'elezione del nuovo presidente.

Il presidente del comitato popolare distrettuale non può essere contemporaneamente presidente o membro del consiglio o della commissione del proprio comitato popolare.

Art. 126

Il presidente sbriga i seguenti affari:

1. convoca le sedute delle camere e dirige le sedute comuni delle camere, o le sedute comuni dei delegati delle due camere;

2. cura la preparazione delle sedute e compila le proposte dell'ordine del giorno delle sedute;

3. cura la regolare esecuzione delle deliberazioni del comitato popolare, esigendo all'occorrenza pre singoli casi superiori;

4. riferisce al comitato popolare in merito al proprio lavoro ed al lavoro dell'amministrazione;

5. cura la concordanza del lavoro dei consigli del comitato popolare, esigendo all'occorrenza per singoli casi la decisione del comitato popolare distrettuale;

6. ha diritto di chiedere al presidente del consiglio la relazione sul lavoro del consiglio, all'occorrenza convoca le sedute del consiglio o dei suoi comitati e può pretendere di discutere e deliberare i singoli problemi nella seduta del consiglio; nomina tra i delegati il sostituto del presidente del consiglio, se questi è temporaneamente assente o impedito;

7. cura il regolare svolgimento del lavoro delle commissioni dei delegati del comitato popolare, riunendoli in seduta in caso di bisogno anche da solo;

8. cura la compilazione dei progetti del piano sociale distrettuale e del resoconto finale, del bilancio di previsione distrettuale e del conto consuntivo, dei disegni di decreti e di altre disposizioni, proposte al comitato distrettuale dai consigli e dagli altri organi del comitato popolare; cura la tempestiva rimessa di tali disegni alle commissioni permanenti dei delegati del comitato popolare;

9. pubblica decreti ed ordinanze del comitato popolare, le altre deliberazioni del comitato popolare e dei suoi organi invece, se la pubblicazione è prescritta;

10. esercita la sorveglianza sul lavoro dell'amministrazione e dei dipendenti dell'amministrazione del comitato popolare; emette decisioni sui rapporti di lavoro dei dipendenti e operai nei limiti dei diritti spettantigli per legge o statuto del comitato popolare; determina il sostituto del segretario del comitato popolare o del capodipartimento, quando questi è temporaneamente assente o impedito; propone contro il segretario del comitato popolare ed il capidipartimento il procedimento disciplinare e pronuncia nei loro confronti pene per irregolarità disciplinari;

11. in casi urgenti sospende l'esecuzione di disposizioni illegali del comitato popolare del comune e di quelle sue disposizioni, con le quali siano lesi gli interessi generali (terzo comma dell'art. 30);

12. convoca le adunanze degli elettori sul territorio del distretto, quando ciò viene omissso da parte del comitato popolare del comune;

13. disimpegna tutti gli altri affari che rientrano nella sua competenza per legge o per altre disposizioni degli or-

gani statali superiori per statuto o deliberazioni del comitato popolare.

Art. 127

Il comitato popolare distrettuale ha uno o due vicepresidenti.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in tutti i suoi diritti e doveri, quando questi è assente o impedito.

Il vicepresidente svolge su deliberazione del comitato popolare distrettuale singole operazioni di competenza del presidente.

Cessando il mandato del presidente prima del decorso del periodo di lavoro del comitato popolare distrettuale, il vicepresidente subentra al suo posto, fino a che nella prossima seduta comune dei delegati delle due camere non venga eletto il nuovo presidente.

Lo statuto stabilisce se il comitato popolare distrettuale debba avere uno o due vicepresidenti; lo statuto stabilisce anche i diritti e doveri dei vicepresidenti rispettivamente vicepresidente.

Art. 128

Il presidente percepisce per la sua attività nel comitato popolare una remunerazione fissa in danaro.

La remunerazione fissa in danaro può ricevere per la sua attività anche il vicepresidente.

2. Consigli del comitato popolare distrettuale

Art. 129

Per singoli gruppi di affari amministrativi affini il comitato popolare ha dei consigli.

Nell'esecuzione di decreti, ordinanze, istruzioni ed altre deliberazioni del comitato popolare, nonché delle leggi e delle altre disposizioni generali degli organi statali superiori, i consigli svolgono innanzi tutto i seguenti affari amministrativi:

1. in base e nei limiti delle leggi e delle disposizioni generali degli organi statali superiori e del proprio comitato popolare emettono ordinanze, istruzioni ed altri provvedimenti per l'esecuzione di tali disposizioni, tuttavia le ordinanze solo nel caso che con tali disposizioni siano all'uopo esplicitamente autorizzati;

2. discutono problemi di massima del proprio ramo amministrativo, indirizzano mediante istruzioni ed insegnamenti il lavoro amministrativo del comitato popolare del proprio ramo amministrativo e sorvegliano l'esecuzione delle proprie deliberazioni;

3. preparano progetti di decreti e delle altre disposizioni generali da emettersi dal comitato popolare;

4. emettono decisioni nel procedimento amministrativo, se per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare distrettuale ciò rientri nella loro competenza.

Art. 130

Il comitato popolare distrettuale ha i seguenti consigli:

1. consiglio per l'economia; rientrano nella sua competenza i seguenti affari: compilazione dei progetti del piano sociale distrettuale e del bilancio distrettuale di pre-

visione, nonchè gli affari del ramo finanze, industria e artigianato, commercio, industria alberghiera e turismo, agricoltura e foreste, caccia e pesca;

2. consiglio per gli affari comunali; rientrano nella sua competenza affari comunali più ristretti, affari degli alloggi, affari dell'urbanesimo, affari di costruzione e del traffico locale, strade e acquedotti;

3. consiglio per l'istruzione e la cultura; rientrano nella sua competenza gli affari del ramo di educazione prescolastica, scuole, istruzione, cultura, arte, educazione fisica, istruzione premilitare ed altre attività culturali;

4. consiglio per la sanità popolare e la politica sociale; rientrano nella sua competenza gli affari del ramo della sanità popolare, assistenza sociale, assicurazioni sociali, rapporti di lavoro e mediazioni di lavoro;

5. consiglio per gli affari interni; rientrano nella sua competenza i seguenti affari: tutela dell'ordinamento giuridico, tutela dell'ordine e della quiete pubblica, cura della sicurezza del traffico, repressioni della criminalità, persecuzione degli autori di reati e l'esecuzione delle pene; servizio dello stato civile; affari di protezione antiaerea e del servizio antincendio.

Art. 131

Il consiglio è corpo collegiale. Esso si compone del presidente e di 4 a 8 membri; il consiglio per l'economia può avere fino a 12 membri.

Il presidente del consiglio viene eletto dal comitato popolare tra i delegati, gli altri membri invece tra i delegati rappresentanti delle organizzazioni ed enti economici e sociali e tra i cittadini che per le loro capacità personali e professionali possano dare aiuto nell'esecuzione dei compiti del consiglio. Può essere eletto membro del consiglio solo il cittadino che ha diritto di essere eletto delegato del consiglio del comitato popolare.

Il presidente ed i membri del consiglio sono eletti per un anno.

Niuno non può essere membro di più di due consigli.

I membri del consiglio hanno diritti e doveri uguali.

Il consiglio ha il segretario; egli è dipendente del comitato popolare.

Il dipendente dell'amministrazione del comitato popolare distrettuale non può essere membro del consiglio.

Art. 132

I consigli svolgono la loro attività anche dopo il decorso del periodo di lavoro del comitato popolare distrettuale, fino a quando il nuovo comitato popolare non abbia eletto i nuovi consigli.

Art. 133

I consigli rispondono del proprio lavoro al comitato popolare distrettuale.

I consigli fanno relazioni sul proprio lavoro nonchè proposte per la soluzione degli affari che non possono venir sbrigliati da loro stessi.

Il comitato popolare distrettuale può in ogni momento esonerare tutti o singoli membri del consiglio ed al loro posto eleggere altri.

Art. 134

I consigli svolgono l'attività nelle sedute.

Le sedute vengono convocate dal presidente del consiglio nei termini stabiliti dallo statuto, dalla necessità o dalla deliberazione del consiglio. La seduta deve essere convocata anche a richiesta del presidente del comitato popolare distrettuale o di un terzo dei membri del consiglio. Nei casi urgenti la seduta del consiglio può venir convocata anche dal presidente stesso del comitato popolare distrettuale.

L'invito alla seduta deve contenere anche la proposta dell'ordine del giorno.

Il consiglio delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri del consiglio.

Votando un determinato affare vale per accolta la deliberazione che è stata votata a maggioranza di voti dei membri del consiglio presenti.

Art. 135

Le sedute del consiglio sono dirette dal presidente del consiglio.

In ogni seduta del consiglio il presidente fa relazione sull'esecuzione delle deliberazioni dell'ultima seduta e sulle questioni correnti, con la facoltà di delegare per la relazione sui singoli problemi dell'ordine del giorno anche il segretario del consiglio o altro dipendente del rispettivo dipartimento.

Se il consiglio o il presidente del consiglio siano del parere di dover presentare un dato affare al comitato popolare distrettuale, può tale affare venir discusso nella seduta del consiglio, tuttavia il consiglio non può decidere in merito, ma per lo più proporre al comitato popolare distrettuale di decidere in merito. Se il comitato popolare distrettuale delibera che il consiglio debba prendere la relativa decisione, esso è legato a tale deliberazione.

Art. 136

Delle sedute del consiglio viene redatto il verbale; a richiesta del membro del consiglio viene messo a verbale anche il parere separato del medesimo. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio.

Le ordinanze del consiglio vengono sottoscritte oltre al presidente del consiglio anche dal presidente del comitato popolare; questi può rifiutare la firma se a parere suo l'ordinanza sia illegale. Se il consiglio sostiene il suo punto di vista, il presidente del consiglio ha diritto di presentare l'affare al comitato popolare distrettuale.

Il presidente del consiglio firma le decisioni emesse dal consiglio in base al punto 4 dell'art. 129 della presente legge.

Art. 137

Il consiglio può eleggere i comitati sottoponendo loro i singoli affari della propria competenza per il relativo esame e la preparazione delle soluzioni.

Il comitato non può da solo emettere decisioni.

Ciascun comitato ha da 3 a 5 membri che vengono eletti ed esonerati dal consiglio. Il presidente del comitato è eletto dal consiglio tra i propri membri, gli altri membri del comitato invece tra i delegati e tra gli altri cittadini che

per le loro attitudini personali e professionali possono prestare aiuto nell'adempimento dei compiti del comitato.

Il comitato svolge l'attività nelle sedute che all'occorrenza sono convocate dal presidente del comitato.

Delle sedute viene redatto il verbale.

Art. 138

I membri del consiglio e del comitato hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dei propri doveri nel consiglio rispettivamente comitato, nonché il diritto al rimborso dell'effettivo guadagno normale perduto per il tempo in cui adempiono tali doveri.

Art. 139

I membri del consiglio e dei suoi comitati che non sono delegati del comitato popolare rispondono del danno causato nell'adempimento dei propri doveri analogamente ai delegati del comitato popolare.

Art. 140

Disposizioni più dettagliate sul numero dei membri, sull'organizzazione e competenza e lavoro dei consigli sono prescritte dallo statuto.

3. Commissioni speciali ed altri organi del comitato popolare distrettuale

Art. 141

Il comitato popolare distrettuale o il suo consiglio può costituire per la preparazione o l'attuazione di singoli compiti commissioni speciali che però non hanno diritto di decidere.

Possono far parte di tali commissioni i delegati od altri cittadini.

Il lavoro e l'organizzazione della commissione sono stabiliti dal comitato popolare distrettuale o dal suo consiglio con la deliberazione sulla costituzione della commissione.

Art. 142

Per l'adempimento dei singoli compiti sono formate in base alle disposizioni generali degli organi statali superiori presso il comitato popolare distrettuale anche altre commissioni speciali o altri organi speciali, cui lavoro e organizzazione sono stabiliti da tali disposizioni.

Capitolo sesto

AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE

1. Amministrazione

Art. 143

Per la preparazione e l'esecuzione degli affari di competenza del comitato popolare distrettuale esso dispone di un'amministrazione; nell'amministrazione sono dipendenti amministrativi e professionali nonché esecutivi e di cancelleria.

L'amministrazione del comitato popolare distrettuale

ed il lavoro di questa sono diretti dal segretario del comitato popolare sotto la sorveglianza del presidente del comitato popolare.

Art. 144

L'amministrazione del comitato popolare distrettuale è un'unità organizzativa; essa si compone della segreteria e di un dato numero di segretariati dei consigli rispettivamente di un dato numero di dipartimenti.

La segreteria sbriga gli affari comuni nonché quelli che non rientrano nella competenza di lavoro dei consigli.

La segreteria del consiglio rispettivamente dipartimento viene costituita per affari che rientrano nella competenza di lavoro di uno o più consigli.

Presso i comitati popolari dei distretti più piccoli possono venir costituite in luogo delle segreterie di consiglio rispettivamente dipartimento per affari di competenza di uno o più consigli, delle sezioni o referati della segreteria.

La segreteria, le segreterie di consiglio rispettivamente i dipartimenti e le sezioni possono dividersi in unità organizzative minori.

Le disposizioni della presente legge concernenti i dipartimenti ed i suoi capi si applicano anche alle segreterie dei consigli ed ai segretari di questi.

L'organizzazione dell'amministrazione è stabilita dallo statuto del comitato popolare in conformità alle disposizioni degli organi statali superiori.

Art. 145

La segreteria è diretta dal segretario del comitato popolare.

Il dipartimento è diretto dal capodipartimento; questi è contemporaneamente segretario del consiglio.

La sezione è diretta dal caposezione; il capo della sezione autonoma può essere segretario del consiglio.

Art. 146

Allo scopo di agevolare il lavoro dell'amministrazione del comitato popolare distrettuale con i cittadini e di accelerarlo, può il comitato popolare distrettuale stabilire con statuto di sbrigare singoli affari d'ufficio quali: legalizzazione di documenti e firme, accettazione di dichiarazioni, rilascio di certificati diversi, accettazione di domande e reclami, notificazione di inviti e decisioni, raccolta di dati diversi ed altri simili affari tecnici, per un determinato territorio del distretto dall'espositura dell'amministrazione del comitato popolare distrettuale.

Tali espositure possono venir costituite soltanto per quel territorio del distretto che si trova lontano dalla sede del comitato popolare distrettuale ed è collegato con esso con cattive vie di comunicazione.

Il lavoro dell'espositura è diretto dal segretario della medesima; egli è nominato ed esonerato dal comitato popolare. Il segretario dell'espositura non può emettere decisioni nel procedimento amministrativo.

Lo statuto del comitato popolare stabilisce la parte del territorio distrettuale in cui verrà costituita l'espositura, la sede della stessa, gli affari da svolgere e tutto quanto sia connesso con l'attività dell'espositura.

Art. 147

Per il campo di lavoro del dipartimento per gli affari interni viene costituita su proposta del consiglio per gli affari interni l'espositura di tale dipartimento con decisione del competente organo repubblicano per gli affari interni d'accordo con il competente organo repubblicano per la legislazione e l'edificazione del potere popolare.

L'espositura è diretta dal capo-espositura. Il capo ed i dipendenti dell'espositura sono nominati, d'accordo con il presidente del comitato popolare distrettuale, dal competente organo repubblicano per gli affari interni, al quale spetta anche la decisione in merito ad altri loro rapporti di servizio.

Rientra nella competenza dell'espositura la manutenzione dell'ordine e della quiete locale ed il disbrigo dei compiti di competenza del dipartimento per gli affari interni del comitato popolare distrettuale, stabiliti su proposta del consiglio per gli affari interni dal competente organo repubblicano per gli affari interni con deliberazione di costituzione dell'espositura.

Il capo dell'espositura disimpegna i compiti di propria competenza secondo le istruzioni e sotto la sorveglianza del capo-dipartimento per gli affari interni del comitato popolare distrettuale.

Il capo dell'espositura può emettere su autorizzazione del capodipartimento decisioni per affari di competenza del capodipartimento.

Art. 148

Allo scopo di facilitare il lavoro dell'amministrazione del comitato popolare distrettuale con gli abitanti delle località più lontane del distretto, si possono fissare con statuto determinati giorni d'ufficio nei singoli centri locali fuori della sede del comitato popolare distrettuale.

2. Segretario del comitato popolare distrettuale

Art. 149

Il segretario è nominato ed esonerato dal comitato popolare nella seduta comune dei delegati delle due camere.

Può venir nominato segretario chi possiede l'abilitazione professionale secondo le disposizioni vigenti, il prescritto esame ed almeno cinque anni di pratica amministrativa.

Art. 150

Il segretario disimpegna innanzi tutto i seguenti affari:

1. cura la regolarità e legalità del lavoro amministrativo, adeguando il lavoro dei capi dipartimento;
2. dispone i dipendenti del comitato popolare distrettuale per singole unità organizzative;
3. dirige gli affari personali dei dipendenti e operai del comitato popolare dando proposte al presidente del comitato popolare per l'emissione delle decisioni in merito ai loro rapporti di lavoro;
4. cura il progresso professionale dei dipendenti;
5. propone il procedimento disciplinare contro i dipendenti dell'amministrazione e pronunzia pene per le loro irregolarità disciplinari ad eccezioni dei capidipartimento pronunzia pene per trasgressioni disciplinari degli operai del comitato popolare;

6. emette decisioni nel procedimento amministrativo per affari che non rientrano nella competenza dei dipartimenti; nei comitati popolari distrettuali che non hanno dipartimenti emette decisioni nel procedimento amministrativo per tutti gli affari se per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare ciò non rientri nella competenza del comitato popolare distrettuale rispettivamente del suo consiglio;

7. rilascia attestati e certificati di competenza del comitato popolare e dirige la corrispondenza di cancelleria, in quanto al riguardo non autorizzi i capidipartimento;

8. coadiuva il presidente nella preparazione delle sedute del comitato popolare e nell'adeguamento del lavoro dei singoli consigli e degli altri organi del comitato popolare.

La legge, lo statuto o il decreto del comitato popolare distrettuale può concedere al segretario del comitato popolare distrettuale il diritto di emettere eccezionalmente decisioni per l'esecuzione delle leggi e delle altre disposizioni generali degli organi statali superiori, come pure delle disposizioni del comitato popolare distrettuale. Egli deve presentare tali decisioni per l'approvazione al comitato popolare distrettuale.

Il segretario ha diritto di partecipare alle sedute della camera distrettuale e della camera dei produttori, tiene i verbali delle sedute della camera distrettuale, ha diritto di partecipare alle sedute dei consigli e delle commissioni e collaborare al loro lavoro, però senza diritto di voto.

Il segretario convoca le riunioni dei capidipartimento del comitato popolare distrettuale e le riunioni dei segretari dei comitati popolari dei comuni allo scopo di adeguare e migliorare il funzionamento dell'amministrazione. Ha diritto di sorvegliare il funzionamento dell'amministrazione dei comitati popolari dei comuni e dare direttive per la regolarità di tale funzionamento ai segretari dei comitati popolari dei comuni.

Art. 151

Il segretario risponde del proprio operato e del regolare lavoro dei dipendenti dell'amministrazione del comitato popolare distrettuale al presidente ed al comitato popolare distrettuale.

Art. 152

Se il segretario è temporaneamente assente o impedito, lo sostituisce il dipendente del comitato popolare distrettuale designato dal presidente.

3. Altri dipendenti

Art. 153

Oltre al segretario il comitato popolare distrettuale ha per disimpegnare affari amministrativi, professionali e di cancelleria ancora altri dipendenti.

Il numero dei posti di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione del comitato popolare distrettuale e l'abilitazione professionale necessaria per ciascun posto di lavoro sono stabiliti dal comitato popolare d'accordo con il competente organo statale repubblicano.

Il numero dei posti di lavoro dei dipendenti del dipartimento per gli affari interni e l'abilitazione professionale per ciascun posto di lavoro di tale dipartimento vengono stabiliti dal competente organo repubblicano per gli affari interni d'accordo con il presidente del comitato popolare distrettuale e di comune consenso con il competente organo repubblicano per la legislazione e l'edificazione del potere popolare.

Art. 154

I capi dei dipartimenti ed i capi delle sezioni autonome nonché gli altri dipendenti, per i quali ciò sia previsto dallo statuto del comitato popolare, vengono nominati ed esonerati dal comitato popolare nella seduta comune dei delegati delle due camere.

I capi dei dipartimenti ed i capi delle sezioni autonome vengono nominati ed esonerati dal comitato popolare d'accordo con il competente organo statale repubblicano. Il capodipartimento per gli affari interni è nominato ed esonerato dal competente organo repubblicano per gli affari interni d'accordo con il comitato popolare, gli altri dipendenti di tale dipartimento invece d'accordo con il presidente del comitato popolare distrettuale. Se il comitato popolare ed il competente organo repubblicano non possono accordarsi sull'esonero del capodipartimento rispettivamente capo della sezione autonoma, può colui che ha proposto l'esonero, presentare la vertenza al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS; la sua decisione è definitiva.

Con disposizioni particolari può venir stabilito quali dipendenti amministrativi e professionali possono venir nominati, trasferiti ed esonerati dal comitato popolare soltanto d'accordo con il competente organo statale repubblicano.

Art. 155

Può venir nominato capodipartimento chi possiede l'abilitazione professionale secondo le disposizioni vigenti, il prescritto esame ed almeno tre anni di pratica amministrativa.

Art. 156

Il capodipartimento organizza e dirige il lavoro dei dipendenti nel dipartimento. Egli solo assegna il lavoro ai dipendenti, curando affinché questi svolgano le loro funzioni in tempo debito e regolarmente.

Per quanto riguarda il proprio lavoro i dipendenti sono subordinati al capodipartimento.

Il capodipartimento deve quale segretario del consiglio partecipare a tutte le sedute del consiglio e riferire sul lavoro, se il presidente del consiglio l'ordini. Nella seduta del consiglio il capodipartimento ha voto consultivo.

Il capodipartimento cura l'esecuzione delle deliberazioni, riferendone alla seduta del consiglio. Nelle sedute del consiglio tiene il verbale.

Art. 157

Il capodipartimento emette decisioni nel procedimento amministrativo secondo le direttive e le istruzioni del consiglio, se per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato

popolare distrettuale ciò non rientri nella competenza del comitato popolare distrettuale rispettivamente del suo consiglio.

Art. 158

Il capodipartimento è responsabile del proprio operato al consiglio ed al segretario del comitato popolare, il capodipartimento per gli affari interni invece al consiglio ed all'organo repubblicano per gli affari interni.

Art. 159

Se il capodipartimento è temporaneamente assente o impedito, lo sostituisce il dipendente designato dal presidente del comitato popolare distrettuale. Il capodipartimento per gli affari interni nomina egli stesso il proprio sostituto tra i dipendenti di tale dipartimento.

Art. 160

Le decisioni sui rapporti di servizio dei dipendenti del comitato popolare distrettuale vengono emesse in conformità alle disposizioni degli organi statali superiori dal presidente del comitato popolare, in quanto la presente legge, le disposizioni degli organi statali superiori o lo statuto del comitato popolare non dispongano diversamente.

In merito ai reclami avverso le decisioni sui rapporti di servizio ed ai reclami avverso le decisioni sulle irregolarità disciplinari dei dipendenti emesse dal presidente del comitato popolare distrettuale, decide la camera distrettuale del comitato popolare.

La camera distrettuale decide anche in merito ai reclami avverso le decisioni, emesse negli affari disciplinari dal segretario del comitato popolare distrettuale.

Art. 161

Le disposizioni che si applicano ai dipendenti statali vengono applicate anche ai dipendenti del comitato popolare distrettuale, in quanto con la presente legge non sia disposto diversamente.

4. Giudice per le trasgressioni

Art. 162

Per poter prendere decisioni nel procedimento amministrativo penale, il comitato popolare distrettuale elegge uno o più giudici per le trasgressioni ed i loro sostituti. Questi rispondono del proprio operato al comitato popolare distrettuale.

Disposizioni più dettagliate sull'elezione e l'esonero, sul lavoro e sui diritti e doveri dei giudici per le trasgressioni sono stabilite dalla legge sulle trasgressioni.

Capitolo settimo

SORVEGLIANZA E PARTECIPAZIONE DIRETTA
DEI CITTADINI

Art. 163

Il comitato popolare distrettuale discute nelle sedute dei propri corpi rappresentativi le proposte delle adunanze degli elettori riguardanti gli affari che rientrano nella com-

petenza del comitato popolare distrettuale. Esso comunica le proprie decisioni in merito a tali proposte all'adunanza degli elettori.

Art. 164

Il comitato popolare distrettuale può da solo o a richiesta di un decimo degli elettori del distretto indire il referendum distrettuale allo scopo di approvare singoli decreti e provvedimenti riguardanti il distretto o lo sviluppo di questo, oppure allo scopo di far esprimere dagli elettori in anticipo il proprio parere in merito a tali provvedimenti.

Il referendum può essere indetto dal comitato popolare distrettuale appena dopo il consenso del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS. Se il referendum è richiesto dagli elettori, deve essere indetto al più tardi entro dieci giorni dal ricevimento del consenso da parte del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Art. 165

Sui quesiti posti si esprimono gli elettori nel referendum direttamente mediante lo scrutinio segreto. La votazione si effettua con schede elettorali; la scheda elettorale deve portare il quesito da votarsi. Il quesito dev'essere posto nel modo che gli elettori possano rispondere su di esso con la sola parola «pro» o «contro».

Art. 166

Il testo del quesito, in merito al quale dev'essere presa la decisione nel referendum, è compilato dal comitato popolare rispettivamente dai proponenti del referendum.

In merito ai quesiti posti decidono gli elettori nell'integrità, così che la proposta nella sua integrità venga approvata o respinta.

Art. 167

Il giorno fissato per il referendum è stabilito dal comitato popolare.

La deliberazione sull'editto del referendum viene pubblicata nel modo prescritto per i decreti del comitato popolare.

Tra il giorno di pubblicazione dell'editto del referendum e quello della votazione non possono intercedere meno di dieci e non più di trenta giorni.

Art. 168

Al referendum si vota con «pro» o «contro».

La proposta, fatta agli elettori per esprimersi su di essa mediante il referendum, vale per approvata, se per la stessa hanno votato più della metà degli elettori votanti. La proposta approvata è obbligatoria per il comitato popolare.

La proposta respinta con la votazione non può venir ripresentata per la votazione prima del decorso di un anno ed il comitato popolare non può prima di un anno emettere la deliberazione che sarebbe in contrasto con l'esito della votazione.

Art. 169

Il referendum è diretto dalla commissione di tre membri eletti nella seduta comune dei delegati delle due camere.

La commissione per l'attuazione del referendum prepara e dirige la votazione, procede all'accertamento dell'esito

to della votazione pubblicandolo nel modo prescritto per i decreti del comitato popolare; la commissione riferisce al comitato popolare sull'esito della votazione.

Art. 170

Per quanto riguarda il diritto di votazione, modo di votazione, accertamento dell'esito della votazione ed il diritto di reclamo in seguito alle irregolarità nell'attuazione del referendum si applicano adeguatamente le disposizioni concernenti le elezioni dei delegati della camera distrettuale del comitato popolare.

Art. 171

Al fine di far partecipare i cittadini all'amministrazione locale in numero quanto maggiore, il comitato popolare distrettuale può costituire commissioni di cittadini (art. 141) per l'attuazione di singoli compiti amministrativi.

Capitolo ottavo

NOME E TIMBRO DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE

Art. 172

Il comitato popolare distrettuale ha il proprio nome che è: «Comitato popolare distrettuale... (denominazione del distretto)».

Se in qualche distretto vive una rilevante minoranza nazionale, il nome del comitato popolare distrettuale dev'essere usato nella lingua slovena ed in quella della minoranza nazionale.

Art. 173

Il comitato popolare distrettuale ha il proprio timbro con il nome del comitato popolare distrettuale, stemma e nome della Repubblica Popolare della Slovenia. Se la sede del comitato popolare distrettuale si trova fuori del territorio del distretto, il timbro deve portare anche la sede del comitato popolare distrettuale.

Art. 174

Sullo stabile nel quale il comitato popolare distrettuale ha i propri uffici, deve essere l'insegna con lo stemma ed il nome della Repubblica Popolare della Slovenia ed il nome del comitato popolare distrettuale.

Capitolo nono

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 175

Fino a che non verranno emesse disposizioni particolari sul procedimento amministrativo generale, i comitati popolari distrettuali devono attenersi nel procedimento amministrativo ai seguenti principi:

1. Il comitato popolare, decidendo nel procedimento amministrativo in merito ai diritti ed obblighi del cittadino o della persona giuridica, emettendo il provvedimento economico amministrativo o di sorveglianza nei confronti dell'organizzazione economica e decidendo in base al diritto di sorveglianza, in merito all'affare che riguarda l'ente o

l'organizzazione sociale, emette la decisione che deve venir notificata alla parte.

2. Nel comitato popolare distrettuale le decisioni nel procedimento amministrativo sono emesse dal capo-dipartimento secondo le direttive e le istruzioni del consiglio, negli affari che non rientrano nella competenza dei dipartimenti invece dal segretario del comitato popolare, a meno che per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare distrettuale ciò non rientri nella competenza del comitato popolare distrettuale rispettivamente del suo consiglio.

3. Prima di emettere la decisione, deve nel procedimento amministrativo procedere all'accertamento delle circostanze di fatto importanti per la soluzione dell'affare; le parti devono essere interrogate, le loro deposizioni e proposte invece succintamente iscritte nel verbale, in quanto per singoli casi con la legge non sia disposto diversamente; solamente allorché la parte non comparisca, sebbene regolarmente citata, il procedimento può venir espletato in sua assenza.

4. Per tutte le richieste della parte deve venir emessa la decisione. La decisione emessa nel procedimento amministrativo deve richiamarsi alla disposizione, in base alla quale è stata emessa e dev'essere motivata; la decisione deve contenere anche l'insegnamento al diritto di reclamo.

5. Le vertenze del procedimento amministrativo devono essere esaminate immediatamente e la relativa decisione emessa quanto prima.

6. Avverso la decisione di primo grado la parte può nel procedimento amministrativo ricorrere all'organo immediatamente superiore, in quanto con la legge o con la disposizione generale, emessa in base all'apposita autorizzazione della legge, non sia disposto diversamente.

Il reclamo è da presentarsi entro 15 giorni dopo il ricevimento della decisione, se con la legge o decreto — legge non sia disposto diversamente e precisamente al comitato popolare che ha emesso la decisione impugnata.

7. In merito al reclamo avverso la decisione del comitato popolare distrettuale (punto 1) emessa nel procedimento amministrativo decide il competente organo repubblicano.

La decisione in merito al reclamo deve essere emessa quanto prima.

Il reclamo sospende l'esecuzione della decisione, se con la legge o decreto — legge non sia disposto diversamente.

8. Il competente organo di secondo grado rigetta il ricorso o annulla la decisione di primo grado, ordinando all'organo di primo grado di emettere altra decisione oppure modifica la decisione di primo grado decidendo esso stesso in merito all'affare. La decisione può venir modificata a danno del ricorrente solamente, se lo richiedano gli interessi generali.

Avverso la decisione in merito al reclamo non è ammesso ricorso all'organo superiore.

9. La decisione può venir eseguita solamente quando questa nel procedimento amministrativo è passata in giudicato ed è divenuta esecutoria, a meno che con la legge o decreto-legge non sia disposto diversamente.

10. La decisione di primo grado passa in giudicato: a) con la scadenza del termine di reclamo, se la parte non interpone reclamo;

b) con la notificazione alla parte, se il reclamo non è ammesso;

c) con la notificazione della decisione di secondo grado alla parte, se il reclamo viene rigettato.

La decisione diviene esecutoria:

a) immediatamente dopo passata in giudicato se con la decisione non sia stabilito il termine per la sua esecuzione;

b) immediatamente dopo la scadenza del termine di esecuzione fissato nella decisione;

c) con la notificazione alla parte, se con la legge o decreto-legge sia prescritto che il reclamo non sospende l'esecuzione.

La decisione esecutoria nel procedimento amministrativo viene di regola eseguita dall'organo che ha emesso la decisione di primo grado, se non è diversamente disposto.

11. In base al diritto di sorveglianza l'organo amministrativo superiore abolisce o annulla la decisione passata in giudicato dell'organo amministrativo inferiore emessa nel procedimento amministrativo:

a) se la decisione è stata emessa dall'organo incompetente per materia;

b) se con l'esecuzione della decisione si commettesse reato o se l'esecuzione provocasse grave pericolo di vita e salute della popolazione o dell'ordine e della quiete pubblica.

Con l'abolizione della decisione si aboliscono anche le conseguenze giuridiche della stessa.

Con l'annullamento della decisione non vengono abolite le conseguenze giuridiche già sorte; non possono però in base a tale decisione sorgere ulteriori conseguenze giuridiche.

In base al diritto di sorveglianza la decisione illegale viene normalmente abolita. La decisione viene annullata solamente allorché non sarebbe possibile abolire le conseguenze giuridiche della decisione già sorte, oppure si potrebbero abolire soltanto con grandi difficoltà.

12. La decisione, con la quale viene riconosciuto alle parti qualche diritto, può venir in base al diritto di sorveglianza abolita o annullata solo nel caso che la parte sia stata in precedenza interrogata; ciò non vale se la decisione è stata emessa dall'organo incompetente per materia. Avverso la decisione in merito all'abolizione o annullamento è ammesso reclamo, eccetto che la decisione sia stata emessa dall'organo statale repubblicano; in questo caso la parte può promuovere il contenzioso amministrativo.

Per il procedimento amministrativo, nel quale è parte l'organizzazione economica, si possono con leggi o decreti-legge prescrivere disposizioni che possono scostarsi dai principi della presente legge.

Art. 176

Dopo l'entrata in vigore della presente legge possono venir nominati segretari rispettivamente capidipartimento del comitato popolare distrettuale eccezionalmente ancora per tre anni anche le persone che non posseggono i requisiti previsti dall'art. 149 rispettivamente 155 della presente legge. Trascorso il triennio verranno nominati segretari

rispettivamente (capidi)partimento del comitato popolare distrettuale solamente le persone che adempieranno le condizioni previste all'art.149 rispettivamente 155 della presente legge, rispettivamente le persone che nel corso del triennio di cui al primo comma del presente articolo sono state nominate ad occupare tali posti.

Art. 177

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate:

la legge sulle adunanze degli elettori (Boll. uff. RPS N.ro 39-215/50)

la legge sui consigli dei cittadini e sulle commissioni dei cittadini (Boll. uff. RPS N.ro 39-216/50) e

la legge sull'attività dei comitati popolari dei distretti, delle città escluse dai distretti e dei rioni cittadini (Boll. uff. RPS N.ro 39-217/50).

Art. 178

Fino a quando i singoli comitati popolari distrettuali non avranno emesso i propri statuti, il numero dei membri della singola camera distrettuale viene stabilito dal comitato popolare distrettuale con deliberazione da approvarsi dal Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Negli altri casi, in cui in base alla presente legge l'emissione delle disposizioni più dettagliate sia riservata allo statuto, il comitato popolare distrettuale emetterà le necessarie disposizioni in via provvisoria con decreto. Nel caso dell'art. 146 della presente legge è necessaria per il decreto che verrebbe emesso dal comitato popolare distrettuale provvisoriamente in luogo dello statuto, la concordanza del competente organo repubblicano per la legislazione e l'edificazione del potere popolare.

Art. 179

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS è autorizzato a prescrivere quali affari conferiti in competenza agli organi repubblicani dell'amministrazione statale con prescrizioni del Governo della RPS e dei suoi organi, abbiano da rimanere, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 12 della presente legge, nella competenza degli organi statali repubblicani.

Art. 180

La presente legge entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione da parte dell'Assemblea popolare della RPS nel «Bollettino ufficiale della RPS».

U N.ro 32

Ljubljana, li 8 luglio 1952.

IL PRESIDIO DELL'ASSEMBLEA POPOLARE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DELLA SLOVENIA

Il Segretario:
F.to France Lubej

Il Presidente:
F.to Josip Vidmar

11.

ORDINE

In base al punto 4 dell'art. 72 della costituzione della RP della Slovenia, il Presidium dell'Assemblea popolare

della RP della Slovenia pubblica la legge sulle elezioni e la revoca dei delegati dei comitati popolari, approvata dall'Assemblea popolare della RP della Slovenia nella III sessione straordinaria dd. 30 giugno 1952 e che è del seguente tenore:

LEGGE SULLE ELEZIONI E LA REVOCA DEI DELEGATI DEI COMITATI POPOLARI*

Parte prima

ELEZIONI DEI DELEGATI

Capitolo primo

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1

I delegati dei comitati popolari dei comuni e dei comitati popolari dei comuni delle città nonché delle camere distrettuali rispettivamente cittadine vengono eletti a norma della presente legge in base al diritto elettorale generale, uguale e diretto dai cittadini della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia, abitanti nel territorio del comune, distretto o città ed iscritti nella lista elettorale.

Il diritto di essere eletto al comitato popolare del comune ed alla camera distrettuale rispettivamente cittadina spetta a tutti i cittadini della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia, aventi il diritto elettorale.

Art. 2

I membri delle camere dei produttori dei comitati popolari distrettuali rispettivamente cittadini vengono eletti a norma della presente legge, e precisamente per mezzo dei propri corpi rappresentativi, dai lavoratori appartenenti alla produzione, trasporti e commercio.

Il diritto di essere eletto alla camera dei produttori spetta ai lavoratori che lavorano nella produzione stessa rispettivamente nell'attività principale dell'organizzazione economica.

Art. 3

Nessuno può essere contemporaneamente delegato e candidato a delegato delle due camere del medesimo comitato popolare.

Art. 4

I comitati popolari dei comuni come pure le camere distrettuale e cittadine vengono eletti nelle singole unità elettorali.

Le elezioni alla camera dei produttori vengono fatte nelle singole organizzazioni economiche.

Art. 5

L'elezione viene fatta con scrutinio segreto mediante schede elettorali.

Art. 6

Nelle elezioni al comitato popolare del comune ed alla camera distrettuale rispettivamente cittadina, ogni elettore ha un solo voto e durante le stesse elezioni può votare una volta sola.

Gli elettori votano personalmente.

* Pubblicata nel Bollettino ufficiale della RPS N.ro 19-91 52 ed estesa al Distretto di Capodistria con l'ordine del Comandante dell'AMAPJ N.ro 34/52.

Art. 7

Non può venir tolto il diritto elettorale durante le elezioni a chi è in possesso di tale diritto.

Agli elettori è garantita la libera decisione e la segretezza della votazione. Nessun organo statale e nessuna persona ufficiale può far responsabile l'elettore in seguito alla votazione e neppure può esigere dallo stesso di dire per chi ha votato o perchè non ha votato.

Gli organi statali e le persone ufficiali non possono citare gli elettori cinque giorni prima e tre giorni dopo le elezioni, tranne nei casi in cui sia evidente che l'elettore in seguito a ciò non venga impedito nell'esecuzione del diritto elettorale.

Art. 8

Le elezioni dei delegati del comitato popolare sono dirette dalle commissioni elettorali distrettuali rispettivamente cittadine, nominate dal Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

In merito ai reclami avverso le decisioni della commissione elettorale decide il tribunale circondariale.

Art. 9

Sono eletti delegati del comitato popolare i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 10

Le disposizioni della presente legge, valevoli per i comitati popolari dei comuni, si applicano anche ai comitati popolari dei comuni delle città, se con la presente legge per i comuni delle città non sia con appositi diritti esplicitamente disposto diversamente.

Capitolo secondo

BANDO DELLE ELEZIONI

Art. 11

Le elezioni generali dei delegati dei comitati popolari dello stesso grado vengono bandite per tutto il territorio o parte del territorio della Repubblica Popolare della Slovenia con l'ordine del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Cessando il mandato del singolo comitato popolare distrettuale o cittadino rispettivamente della singola camera, le elezioni vengono bandite dal comitato popolare stesso, per il comitato popolare del comune invece dalla camera distrettuale rispettivamente cittadina. Il comitato popolare che bandisce le elezioni, lo comunica al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

Scadendo il mandato del comitato popolare o soltanto della sua camera, le elezioni devono venir indette ed effettuate prima del decorso del termine per il quale il comitato popolare o sua camera sono stati eletti.

Art. 12

Se il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS scioglie il comitato popolare rispettivamente la camera dello stesso bandisce le elezioni al nuovo comitato popolare rispettivamente camera con il medesimo ordine, con il quale ha sciolto il comitato popolare rispettivamente camera dello stesso.

Art. 13

Cessando il mandato del singolo delegato, le elezioni vengono bandite con decreto del comitato popolare, di cui fa parte tale delegato.

Art. 14

Le elezioni hanno luogo la domenica.

Il giorno delle elezioni è fissato con l'ordine rispettivamente decreto sul bando delle elezioni.

Art. 15

L'ordine rispettivamente decreto sul bando delle elezioni viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della RPS al più tardi entro sei settimane prima del giorno delle elezioni.

Il decreto del comitato popolare concernente il bando delle elezioni viene pubblicato anche secondo l'uso locale in tutte le località del territorio del comitato popolare per il quale le elezioni sono indette.

Capitolo terzo

ORGANI ELETTORALI

Art. 16

Le elezioni dei delegati dei comitati popolari comunali e distrettuali sono dirette dalle commissioni elettorali distrettuali, le elezioni dei delegati dei comitati popolari cittadini e le elezioni dei comitati popolari comunali nell'ambito delle città invece dalle commissioni elettorali cittadine. La commissione elettorale è composta del presidente e di quattro membri. Il presidente ed i membri hanno sostituti.

Può essere membro rispettivamente sostituto del membro della commissione elettorale ogni cittadino della RFPJ avente il diritto elettorale.

Viene nominato presidente della commissione elettorale ed il suo sostituto il presidente o giudice del giudizio distrettuale o del tribunale circondariale.

Il presidente e gli altri membri delle commissioni elettorali, come pure i loro sostituti, sono nominati dal Presidium dell'Assemblea popolare della RPS su proposta del comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino. La nomina viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della RPS.

Art. 17

Le commissioni elettorali sono nel proprio lavoro indipendenti da tutti gli organi statali ed operano solamente in base alla legge ed alle altre disposizioni emesse in base alla legge.

Art. 18

Le commissioni elettorali sono permanenti. Esse vengono nominate per quattro anni. Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS ha diritto di esonerare tutta la commissione o singoli membri della stessa prima della scadenza del periodo per il quale sono stati nominati, chiamando altri ai loro posti.

Art. 19

Se il presidente della commissione elettorale, suo membro o sostituto è candidato a delegato del comitato popo-

lare, cessa la sua funzione di membro della commissione elettorale.

Art. 20

La commissione elettorale ha i seguenti compiti:

1. cura la preparazione tecnica delle elezioni;
2. riceve, conferma e pubblica le liste dei candidati;
3. determina i seggi elettorali e nomina i comitati elettorali;
4. accerta e pubblica gli esiti delle elezioni;
5. rilascia certificati di elezione ai delegati eletti;
6. disempeona altri compiti fissati dalla presente legge.

Art. 21

La votazione nel seggio elettorale è diretta dal comitato elettorale; il comitato elettorale è composto del presidente e di due membri, nominati dalla commissione elettorale. Al presidente ed ai due membri vengono posti i sostituti.

I membri del comitato elettorale ed i loro sostituti devono essere iscritti nella lista elettorale e risiedere nel comune o città, ove si trova il seggio elettorale.

La commissione elettorale rilascia la decisione sulla nomina del comitato elettorale al presidente del comitato elettorale; il presidente deve comunicarlo ai due membri del comitato elettorale ed ai sostituti.

I candidati a delegati non possono essere membri e neppure sostituti dei membri dei comitati elettorali sul territorio del comitato popolare, nel quale sono candidati.

Art. 22

Le commissioni elettorali ed i comitati elettorali deliberano validamente, se vi sono presenti più della metà dei membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei membri presenti. Se i voti sono divisi in parti uguali, vale per approvata la deliberazione per la quale ha votato il presidente.

Art. 23

I comitati popolari devono coadiuvare gli organi elettorali nel loro lavoro.

Capitolo quarto

ELEZIONI DEI DELEGATI AL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE ED ALLA CAMERA DISTRETTUALE RISPETTIVAMENTE CITTADINA

1. Unità elettorali

Art. 24

Per le elezioni al comitato popolare del comune si stabiliscono le unità elettorali nel modo che normalmente ciascuna località (villaggio, casale) formi un'unità elettorale a se. Le località maggiori si suddividono, occorrendo, in due o più unità elettorali; le località minori si possono invece unire in un'unità elettorale. Non si possono però

unire in un'unità elettorale singole parti delle località con altre località e neppure parti di diverse località tra di loro.

In un'unità elettorale vengono eletti uno o più delegati.

Art. 25

Il numero dei delegati da eleggersi alla camera distrettuale viene fissato per ciascun comune in rapporto al numero degli abitanti del medesimo rispetto al numero complessivo degli abitanti del distretto, tuttavia nel modo che ciascun comune elegga almeno un delegato.

I comuni che eleggono più di un delegato si suddividono in due o più unità elettorali e ciò nel modo che in ogni unità elettorale venga eletto normalmente un delegato, al massimo però tre. Al riguardo bisogna badare che ciascuna località (villaggio), che sta eleggendo almeno un delegato, sia un'unità elettorale a se.

Art. 26

I comuni delle città con diritti privilegiati si dividono in unità elettorali tanto per le elezioni dei delegati alla camera distrettuale quanto per quelle al proprio comitato popolare. Analogamente si dividono per le elezioni dei delegati alla camera cittadina pure le città in unità elettorali.

Nei casi di cui al comma precedente le unità elettorali si stabiliscono nel modo che in ogni unità elettorale venga eletto normalmente un delegato, al massimo però tre.

Art. 27

Per le elezioni dei delegati alla camera distrettuale rispettivamente cittadina le unità elettorali ed il numero dei delegati da eleggersi in tali unità vengono stabiliti dal comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino;

per le elezioni dei delegati al comitato popolare del comune della città con diritti speciali — dal comitato popolare del comune della città;

per le elezioni dei delegati al comitato popolare del comune — dal comitato popolare del comune; la deliberazione del comitato popolare del comune ha però vigore dopo che sia stata approvata da parte della camera distrettuale rispettivamente cittadina.

Il numero dei delegati da eleggersi nelle singole unità elettorali viene stabilito in rapporto al numero degli abitanti dell'unità elettorale rispetto al numero complessivo degli abitanti del comitato popolare e ciò nel modo che ogni singolo delegato venga eletto da un numero uguale o press'a poco uguale di elettori di tutte le unità elettorali. Il numero degli abitanti viene preso dai dati dell'ultimo censimento della popolazione, tenuto conto pure dell'aumento della popolazione, se nel frattempo la medesima abbia aumentato considerevolmente in seguito alle circostanze particolari (incremento dell'industria, lavori di maggior entità e simili).

Se il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS scioglie il comitato popolare distrettuale o cittadino o il comitato popolare del comune della città con diritti speciali, stabilirà esso stesso le unità elettorali ed il numero dei delegati da eleggersi in tali unità; se scioglie invece il comitato popolare del comune, vengono stabilite entrambe le cose dal competente comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino.

La deliberazione sulla determinazione delle unità elettorali e del numero dei delegati viene pubblicata dall'organo che ha preso la deliberazione e ciò nel termine massimo di cinque giorni dopo il bando delle elezioni. Tale deliberazione viene pubblicata sull'albo degli affissi dei comitati popolari nei quali avranno luogo le elezioni, come pure secondo le usanze del luogo.

Ciascuna unità elettorale deve avere il proprio numero progressivo.

2. Proposta dei candidati

Art. 28

In candidati a delegati del comitato popolare del comune e della camera distrettuale rispettivamente cittadina possono venir proposti dall'adunanza degli elettori, nonchè da un determinato numero di elettori a norma delle disposizioni della presente legge.

Art. 29

La medesima persona può competere a venir eletta al comitato popolare soltanto in un'unità elettorale.

Art. 30

Le adunanze degli elettori, nelle quali si propongono i candidati a delegati, vengono convocate per unità elettorali. La lista dei candidati per l'elezione dei delegati al comitato popolare del comune rispettivamente alla camera distrettuale o cittadina, che viene preparata nell'adunanza degli elettori, deve avere almeno il numero doppio dei candidati rispetto al numero dei delegati da eleggersi nell'unità elettorale.

Art. 31

L'adunanza degli elettori viene convocata dal presidente del comitato popolare del comune rispettivamente città.

La convocazione dell'adunanza degli elettori viene pubblicata contemporaneamente alla proposta dell'ordine del giorno a norma dell'art. 34 e ciò tre giorni prima dell'adunanza.

Il tempo ed il luogo dell'adunanza degli elettori devono venir stabiliti nel modo da consentire la massima partecipazione.

Art. 32

L'adunanza degli elettori è deliberativa se alla medesima ha preso parte un decimo degli elettori dell'unità elettorale oppure 50 elettori, quando trattisi di proporre i candidati a delegati del comitato popolare del comune, rispettivamente 100 elettori, quando trattisi di proporre i candidati a delegati della camera distrettuale rispettivamente cittadina.

Il diritto di collaborare e votare nell'adunanza degli elettori spetta a ogni elettore iscritto nella lista elettorale per la circoscrizione dell'unità elettorale, per la quale l'adunanza è stata convocata.

Art. 33

Il presidente del comitato popolare del comune rispettivamente città apre l'adunanza degli elettori dirigendola fino all'avvenuta elezione della presidenza. All'uopo può designare anche un altro membro. Il presidente nomina il verbalista.

L'adunanza degli elettori elegge dal proprio seno innanzi tutto due verificatori del verbale ed in seguito la presidenza dell'adunanza.

La presidenza dell'adunanza degli elettori è composta normalmente del presidente e di due membri della presidenza.

Art. 34

Il presidente chiarisce, ad avvenuta elezione della presidenza, lo scopo di quell'adunanza degli elettori e le modalità del suo lavoro; al riguardo dà la spiegazione degli articoli 29 a 41, 44 e 45 della presente legge.

L'adunanza degli elettori fissa in seguito su proposta del presidente l'ordine del giorno; l'ordine del giorno deve contenere:

1. l'elezione della commissione di candidatura;
2. la proposta dei candidati;
3. la discussione in merito alla proposta della lista dei candidati e la relativa votazione.

Art. 35

Per la compilazione della lista dei candidati, l'adunanza degli elettori elegge dal proprio seno la commissione di candidatura composta di 7 a 21 membri e di 3 a 10 sostituti.

Il diritto di proporre la commissione di candidatura spetta ad un numero minimo di 10 elettori.

In merito alle proposte per la composizione della commissione di candidatura si vota con l'alzata di mano o in altro modo conveniente, con cui sia possibile constatare per quale commissione di candidatura abbia votato la maggioranza degli elettori.

Essendo proposte più commissioni di candidatura, la votazione viene fatta contemporaneamente per tutte queste commissioni.

E' eletta la commissione che ha avuto la maggioranza di voti.

La commissione di candidatura elegge dal proprio seno il presidente.

Art. 36

Ogni elettore ha diritto di proporre candidati a delegati, con la facoltà di proporre tanti quanti sono i delegati da eleggersi nell'unità elettorale. Le proposte si fanno verbalmente.

Finita la proposta dei candidati, l'adunanza degli elettori interrompe il proprio lavoro, dando così alla commissione di candidatura il tempo necessario per preparare la proposta per la lista dei candidati.

Art. 37

La commissione di candidatura disamina quindi i candidati proposti dagli elettori. La commissione di candidatura ha diritto di inserire nella lista dei candidati anche altri candidati. Se a candidato sia stato proposto qualche membro della commissione di candidatura, deve questi abbandonare la seduta per il tempo in cui si discute in merito alla sua persona. Se sono stati proposti a candidati più della metà dei membri della commissione di candidatura, subentrano al loro posto i sostituti.

Se la commissione di candidatura mette sulla lista dei candidati più membri della commissione di quanti ne siano i sostituti eletti, comunica il fatto all'adunanza degli elet-

tori al fine di eleggere una nuova commissione di candidatura. Non possono venir elette alla nuova commissione le persone che dalla prima commissione sono state messe sulla lista dei candidati.

La proposta della commissione di candidatura deve contenere almeno il doppio dei candidati rispetto al numero dei delegati da eleggersi nell'unità elettorale.

Art. 38

L'adunanza degli elettori procede indi col suo lavoro. Il presidente o il membro della commissione legge agli elettori la proposta della lista dei candidati motivandola separatamente per ciascun candidato.

L'adunanza degli elettori discute la proposta della lista dei candidati. Gli elettori possono fare le proprie osservazioni e proposte alla proposta della commissione di candidatura. La commissione di candidatura si consiglia un'altra volta sulle osservazioni e proposte dell'adunanza degli elettori compilando la propria proposta definitiva della lista dei candidati.

Il presidente o il membro della commissione di candidatura legge indi all'adunanza degli elettori la proposta definitiva della lista dei candidati motivandola.

L'adunanza degli elettori vota in seguito la proposta definitiva della lista dei candidati. La votazione della proposta viene fatta nella sua integrità con l'alzata di mano.

E' considerata approvata la proposta della lista dei candidati per la quale ha votato la maggioranza degli elettori presenti.

Art. 39

Al fine di poter la commissione di candidatura compilare la proposta della lista dei candidati, può questa pretendere che l'adunanza degli elettori venga rimandata per tre giorni al massimo.

Se l'adunanza degli elettori viene rimandata, possono gli elettori nel frattempo proporre ancora nuovi candidati a delegati e ciò direttamente alla commissione di candidatura. La commissione di candidatura discute, nel compilare la proposta della lista dei candidati, anche queste proposte.

Art. 40

Se l'adunanza degli elettori non accoglie la proposta definitiva della lista dei candidati elegge immediatamente una nuova commissione di candidatura nonchè i sostituti. Per l'ulteriore procedimento valgono le disposizioni degli articoli precedenti; tuttavia l'adunanza degli elettori può venir rimandata ai sensi dell'art. 39 per due giorni al massimo. La nuova commissione di candidatura deve disaminare anche i candidati proposti in precedenza.

Art. 41

Del lavoro dell'adunanza degli elettori viene redatto il verbale. Il verbale viene sottoscritto dal presidente dell'adunanza stessa, dal presidente della commissione di candidatura, dal verbalista e dai due verificatori.

Il verbale deve contenere soprattutto: il luogo ed il giorno dell'adunanza degli elettori nonchè l'ora dell'inizio e della fine dell'adunanza; l'unità elettorale per la quale è stata convocata; chi l'ha convocata e aperta; il cognome ed

il nome dei membri della presidenza, del verbalista e dei verificatori del verbale; il numero degli elettori iscritti nella lista degli elettori della circoscrizione di quella data unità elettorale; il numero degli elettori presenti all'adunanza; l'ordine del giorno; le proposte per la commissione di candidatura; la commissione di candidatura eletta; le proposte a candidati; la lista dei candidati proposta dalla commissione di candidatura; il modo e l'esito della votazione sulla proposta della lista dei candidati.

Art. 42

La proposta della lista dei candidati approvata dall'adunanza degli elettori deve contenere:

1. il nome del comitato popolare per il quale si svolgono le elezioni;
2. l'unità elettorale per la quale viene proposta la lista dei candidati;
3. il giorno dell'adunanza degli elettori nella quale la proposta della lista dei candidati è stata accolta;
4. il giorno delle elezioni;
5. il cognome e nome, professione e residenza dei candidati.

La proposta della lista dei candidati viene sottoscritta dal presidente della commissione di candidatura e da due membri designati dalla commissione di candidatura. Le loro firme devono essere legalizzate dall'organo competente per la legalizzazione o dal comitato popolare del comune o della città nella cui circoscrizione si trova l'unità elettorale, per la quale si sta proponendo la lista dei candidati.

Art. 43

I candidati possono venir proposti anche da un determinato numero di cittadini, facendo essi la proposta scritta di candidatura.

In candidati per l'elezione dei delegati possono venir proposti da almeno un decimo di tutti gli elettori iscritti presso l'unità elettorale nella quale si svolgono le elezioni, tuttavia il numero dei proponenti per le elezioni dei delegati al comitato popolare del comune non può essere inferiore a 30, non è però necessario che tale numero vada oltre 100. Se trattasi di elezioni dei membri alla camera distrettuale o cittadina, il numero dei proponenti non deve essere inferiore a 100, non è però necessario che tale numero vada oltre 200.

Il diritto di proporre candidati per le elezioni dei delegati spetta soltanto alle persone aventi il diritto elettorale nell'unità elettorale, per la quale si sta proponendo la lista dei candidati.

La proposta della lista dei candidati presentata da un determinato numero di cittadini deve contenere almeno tanti candidati quanti sono i membri da eleggersi nell'unità elettorale.

La proposta della lista dei candidati di cui al presente articolo deve contenere tutti i dati dei punti 1, 2, 4 e 5 del primo comma dell'art. 42. La proposta viene sottoscritta da tutti i proponenti. Le loro firme devono venir legalizzate dal competente organo per la legalizzazione o del comitato popolare del comune o della città, nella cui circoscrizione si trova l'unità elettorale, per la quale si sta proponendo la lista dei candidati.

Art. 44

La proposta della lista dei candidati secondo l'art. 42 rispettivamente 43 viene presentata in due esemplari alla competente commissione elettorale per la relativa approvazione.

I firmatari della proposta della lista dei candidati secondo l'ultimo comma dell'art. 42 rispettivamente i primi tre firmatari sulla proposta della lista dei candidati secondo l'art. 43 sono considerati proponenti della lista e rappresentano di pieno diritto la commissione di candidatura rispettivamente i proponenti.

Alla proposta della lista dei candidati bisogna allegare:

1. il consenso scritto di ciascun candidato per la candidatura; il consenso dev'essere legalizzato dal competente organo per la legalizzazione;

2. il certificato della competente commissione per le liste elettorali, da cui risulti essere i candidati iscritti nella lista elettorale;

3. il certificato della competente commissione per le liste elettorali dal quale risulti essere i firmatari della proposta della lista dei candidati iscritti nella lista elettorale della circoscrizione del comitato popolare per il quale si svolgono le elezioni e di aver questi la residenza nell'unità elettorale per la quale si sta proponendo la lista.

Per certificato secondo il punto 3. del comma precedente vale anche il certificato del comitato popolare del comune o della città, da cui risulti essere i firmatari iscritti nella lista elettorale; tale certificato viene rilasciato dal comitato popolare all'atto di legalizzazione delle firme.

Alla proposta della lista dei candidati, approvata dall'adunanza degli elettori, bisogna allegare pure la copia del verbale dell'adunanza degli elettori, legalizzata dal comitato popolare, sul cui territorio ebbe luogo l'adunanza.

Art. 45

Lo stesso elettore può essere proponente di una sola proposta della lista dei candidati. Firmando qualcuno quale proponente due o più proposte, vale la sua firma soltanto per la proposta presentata dapprima per l'approvazione.

3. Convalidazione delle liste dei candidati

Art. 46

Le proposte delle liste dei candidati vengono presentate per la convalidazione alla competente commissione elettorale distrettuale al più tardi entro 20 giorni prima di quello delle elezioni.

La commissione elettorale rilascia ai proponenti la ricevuta sulla data di ricevimento della proposta della lista dei candidati.

Art. 47

Nel ricevere la proposta della lista dei candidati, la commissione elettorale verifica immediatamente se questa sia compilata secondo le disposizioni della presente legge. Avendo trovato manchevolezze formali tali da poter essere eliminate, invita immediatamente i proponenti di eliminarle nel termine che verrà loro concesso.

Art. 48

Avendo la commissione elettorale accertato che la metà o più dei candidati, iscritti nella lista dei candidati proposta, non siano in diritto di essere eletti, respinge la pro-

posta emettendone decisione ai proponenti al più tardi entro 24 ore. Avverso tale decisione i proponenti hanno diritto di reclamo entro 24 ore dal ricevimento della decisione stessa. Il tribunale deve evadere il reclamo entro 24 ore dal ricevimento dello stesso.

Avendo la commissione accertato che uno o più candidati non siano in diritto di venir eletti, respinge la proposta nei loro riguardi emettendo ai proponenti la relativa decisione entro 24 ore. I proponenti hanno diritto di proporre entro 24 ore dal ricevimento della decisione al posto dei candidati respinti altri oppure di ricorrere avverso la decisione.

Art. 49

Se la proposta della lista dei candidati è in ordine oppure se i proponenti hanno eliminato nel termine prestabilito le manchevolezze rinfiacciate, la commissione elettorale emette la decisione ai proponenti entro 24 ore, con la quale conferma la lista dei candidati. Tale decisione deve contenere la data in cui la commissione ha ricevuto la proposta della lista dei candidati nonché l'ordine progressivo di tale proposta.

Art. 50

I proponenti non possono ritirare la proposta della lista dei candidati dopo trascorso il termine stabilito per la presentazione della lista stessa.

Se qualche candidato muore, decade dal diritto elettorale o si ammala mentalmente, la commissione elettorale lo cancella dalla lista dei candidati; se nei confronti del candidato sia avviato il procedimento in seguito al reato per motivi di lucro o al reato per il quale sia prevista la pena che ha per conseguenza la cessazione del mandato del delegato, la commissione lo cancella dalla lista dei candidati solamente su proposta dei proponenti la lista. In tali casi la commissione di candidatura rispettivamente i proponenti della lista dei candidati di un gruppo di cittadini possono proporre al posto del candidato cancellato un nuovo candidato e ciò almeno tre giorni prima di quello delle elezioni.

4. Pubblicazione delle liste dei candidati

Art. 51

La commissione elettorale pubblica immediatamente dopo aver finito il procedimento secondo gli art. 46 a 49 della presente legge, al più tardi però 15 giorni prima delle elezioni, tutte le liste dei candidati convalidate.

La pubblicazione delle liste dei candidati comprende:

1. il nome del comitato popolare per il quale si svolgono le elezioni ed il giorno delle medesime;

2. separatamente per ciascuna unità elettorale il cognome e nome, la professione e residenza dei candidati e precisamente prima per le liste dei candidati compilate nell'adunanza degli elettori ed in seguito per le altre liste dei candidati nell'ordine progressivo in cui per le singole unità elettorali sono state convalidate — dei candidati della stessa lista invece nell'ordine nel quale questi si trovano iscritti sulla proposta della lista dei candidati;

3. il nome della commissione elettorale che ha convalidato la lista dei candidati ed i nomi dei membri della stessa.

Nella parte superiore della lista dei candidati approvati nell'adunanza degli elettori si iscrivono le parole «lista

dei candidati dell'adunanza degli elettori», nella parte superiore delle liste dei candidati presentate dai gruppi di cittadini invece le parole «lista dei candidati del gruppo di cittadini». Le liste dei candidati devono distinguersi bene l'una dall'altra e devono portare ciascuna il proprio numero progressivo.

La commissione elettorale provvede alla pubblicazione delle liste elettorali in tutte le località del territorio del comitato popolare per il quale si svolgono le elezioni e ciò al più tardi 8 giorni prima delle elezioni. Ad ogni seggio elettorale viene rimesso almeno un esemplare delle convalidate liste dei candidati per quella data unità elettorale e ciò almeno 8 giorni prima delle elezioni.

5. Seggi elettorali e materiale elettorale

Art. 52

I delegati del comitato popolare del comune ed i membri della camera distrettuale e cittadina vengono eletti nei seggi elettorali; i seggi elettorali vengono determinati dalla commissione elettorale su proposta del comitato popolare del comune rispettivamente della camera cittadina.

La commissione elettorale pubblica almeno cinque giorni prima delle elezioni l'ubicazione dei seggi elettorali ed i nominativi degli elettori che voteranno nei singoli seggi elettorali.

Art. 53

I seggi elettorali vengono formati nel modo da far votare nei singoli seggi elettorali press'a poco 300 elettori. Negli ospedali, sanatori, istituti degli invalidi e nei simili istituti, in cui si trovano più di 25 elettori, vengono formati appositi seggi elettorali.

Ciascun seggio elettorale dev'essere sistemato nel modo che gli elettori possano compilare le schede elettorali indisturbatamente con piena garanzia di segretezza della votazione.

Art. 54

I proponenti di ciascuna lista dei candidati convalidata hanno facoltà di far noto al più tardi tre giorni prima delle elezioni alla commissione elettorale un fiduciario della propria lista ed il suo sostituto, e ciò per ciascun seggio elettorale.

La commissione elettorale rilascia al più tardi entro 48 ore dalla notificazione a ogni fiduciario di lista dei candidati notificato ed al suo sostituto il certificato che lo autorizza ad assistere alle elezioni ed al lavoro del comitato elettorale nel seggio elettorale presso il quale è stato notificato.

Art. 55

Il comitato popolare del comune rispettivamente della città stabilisce d'accordo con il comitato elettorale nella prossimità del seggio elettorale un posto conveniente, nel quale il comitato popolare pubblica le liste dei candidati confermate per quella data unità elettorale. Tale punto deve essere dato a disposizione dei fiduciari di lista al più tardi 48 ore prima delle elezioni per permettere loro di affiggervi i motti elettorali.

Art. 56

Il materiale elettorale viene procurato dal comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino in collaborazione con la commissione elettorale.

Art. 57

La scheda elettorale contiene:

1. il nome del comitato popolare per il quale si svolgono le elezioni ed il giorno delle medesime;

2. il numero dei delegati da eleggersi nell'unità elettorale;

3. il cognome, nome e professione dei candidati di tutte le liste dei candidati confermate per l'unità elettorale. I candidati si trovano elencati nella scheda elettorale nel medesimo ordine in cui sono state pubblicate le convalidate liste dei candidati. Al nome di ciascun candidato precede il numero progressivo. Nella scheda elettorale sono enumerati dapprima i candidati della lista dell'adunanza degli elettori ed in seguito separatamente i candidati della lista del gruppo di cittadini.

Ogni scheda elettorale dev'essere munita di timbro del comitato popolare per il quale si svolgono le elezioni.

Art. 58

Il giorno prima delle elezioni si radunano il presidente ed i membri del comitato elettorale nell'edificio in cui si svolgeranno le elezioni prendendo in consegna verso ricevuta dal comitato popolare del comune rispettivamente città: l'urna, il numero occorrente di schede elettorali, l'estratto della lista elettorale debitamente autenticato, contenente i nomi degli elettori della circoscrizione del seggio elettorale, l'avviso legalizzato di conferma delle liste dei candidati e tutto l'occorrente.

Il comitato elettorale deve contare le schede elettorali e controllare l'urna. Pone quindi l'urna sul posto dove il giorno seguente si svolgeranno le elezioni. Davanti all'urna espone in un punto visibile l'avviso delle liste dei candidati confermate.

Art. 59

Il comitato elettorale redige il verbale sui preparativi di elezione ultimati.

Il verbale viene sottoscritto dai membri del comitato elettorale e dai fiduciari delle liste dei candidati presenti. Il comitato elettorale chiude indi le finestre, chiude a chiave l'ambiente elettorale sigillando le porte. La chiave è custodita dal presidente del comitato elettorale. Il comitato elettorale pone indi la guardia.

6. Votazione

Art. 60

Nel giorno delle elezioni alle ore 7 si raduna il comitato elettorale davanti alla porta dell'ambiente elettorale, lo apre, verifica che tutto sia in ordine, redigendo il verbale sullo stato in cui ha trovato l'ambiente elettorale. Il verbale viene sottoscritto da tutti i membri del comitato elettorale e dai fiduciari delle liste dei candidati presenti. Il presidente del comitato elettorale dichiara indi iniziata la votazione.

Art. 61

Durante la votazione devono essere presenti tutti i membri del comitato elettorale rispettivamente i loro sostituti. Se il fiduciario di qualche lista dei candidati abbandona il seggio elettorale, viene ciò iscritto nel verbale, mentre la votazione procede senza di lui.

Art. 62

Il comitato elettorale provvede all'ordine ed alla calma nel seggio elettorale. Il presidente del comitato elettorale può chiedere occorrendo l'intervento della milizia popolare. Fino a quando la milizia popolare si trovi nel seggio elettorale, questa sottosta alle sue direttive.

E' vietato presentarsi nel seggio elettorale armato o in possesso di arnesi pericolosi, ad eccezione della milizia popolare quando questa venga chiamata dal presidente del comitato elettorale.

Art. 63

Gli elettori entrano nell'ambiente in cui si svolge la votazione in ordine uno dopo l'altro. Nell'ambiente elettorale non devono trovarsi contemporaneamente più di 10 elettori.

Art. 64

L'elettore vota personalmente nel seggio elettorale nella cui circoscrizione si trova iscritto nella lista elettorale. Il presidente ed i membri del comitato elettorale nonchè i loro sostituti e fiduciari di lista possono votare nel seggio elettorale al quale sono addetti, sebbene non iscritti nell'estratto della lista elettorale di tale seggio elettorale, se presentano il certificato d'iscrizione nella lista elettorale sul territorio del comitato popolare per il quale li svolgono le elezioni.

Art. 65

Ogni elettore deve dire ad alta voce, a richiesta del presidente il proprio cognome e nome, nei luoghi dove si trovano più seggi elettorali invece anche la propria abitazione. Il presidente chiede occorrendo i documenti personali dell'elettore o accerta in altro modo la sua identità.

Il presidente esamina indi se l'elettore risulti iscritto nella lista elettorale. Se si trova iscritto, il presidente accerchia il suo numero progressivo nell'estratto della lista elettorale quale segno di votazione compiuta. Colui che tiene l'elenco dei votanti registra man mano in tale elenco il cognome e nome di ciascun elettore ed il numero sotto il quale egli è iscritto nella lista elettorale.

Il presidente spiega indi all'elettore il modo in cui si vota consegnandogli la scheda elettorale.

Art. 66

I membri del comitato elettorale devono ripetere la spiegazione all'elettore a sua richiesta sul modo in cui si vota. Essi devono badare soprattutto che l'elettore sia indisturbato all'atto di compilazione della scheda elettorale e che la segretezza della votazione sia pienamente garantita.

E' vietata nel seggio elettorale qualsiasi propaganda per i singoli candidati.

Art. 67

L'elettore che ha ricevuto la scheda elettorale si reca sul posto designato per la compilazione delle schede elettorali.

La scheda elettorale viene compilata accerchiando l'elettore i numeri progressivi dei candidati per i quali desidera votare.

L'elettore può votare al massimo per tanti candidati, quanti sono i delegati da eleggersi nell'unità elettorale e ciò

soltanto per quei candidati cui nomi si trovano nella scheda elettorale. L'aggiunta di nuovi candidati è priva di valore.

Avendo l'elettore compilato la scheda elettorale, la piega per metà nel modo che i nomi dei candidati si trovino dalla parte interna imbucandola nell'urna.

L'elettore che ha votato deve abbandonare il seggio elettorale.

Art. 68

L'elettore analfabeta e l'elettore che per qualche infermità fisica non sarebbe in grado di votare nel modo stabilito dall'articolo precedente, ha diritto di portare seco davanti al comitato elettorale la persona che in vece sua compierebbe la scheda elettorale o la imbucherebbe nell'urna. Decide in merito il comitato elettorale riportando nel verbale la decisione presa.

Art. 69

Il comitato elettorale non può rifiutare la votazione a chi si trova iscritto nell'estratto della lista elettorale per quel dato seggio elettorale, e nemmeno alle persone di cui all'art 64 della presente legge. Avendo qualche membro del comitato elettorale o fiduciario di lista da fare osservazioni nei riguardi di singoli elettori, viene tale circostanza riportata nel verbale. Se vuole votare l'elettore in nome di cui ha già votato qualcuno in precedenza, vengono iscritti il suo cognome e nome, professione e residenza nel verbale, il comitato elettorale gli vieta però di votare.

Art. 70

La votazione dura ininterrottamente fino alle ore 19. Solamente in caso di disordini la votazione può con il consenso della maggioranza del comitato elettorale venir rimandata fino a quando non venga ripristinato l'ordine. Il motivo di sospensione delle elezioni e la durata di tale sospensione vengono riportati nel verbale. Alle ore 19 si chiude il seggio elettorale o l'edificio in cui si svolge la votazione; dopo tale ora nessuno più può venir lasciato di accedere al seggio elettorale. Gli elettori che già si trovano nell'edificio rispettivamente nel cortile hanno diritto di votare. Se la votazione in seguito a disordini è stata sospesa per più di un'ora, viene protratta per il tempo corrispondente.

La commissione elettorale distrettuale può per motivi fondati fissare altro orario per la votazione, tuttavia la durata della stessa dev'essere di 12 ore ininterrotte.

Art. 71.

Della votazione viene redatto il verbale; in esso si iscrivono tutti gli avvenimenti importanti verificatisi nel seggio elettorale.

Ciascun membro del comitato elettorale e ciascun fiduciario di lista può pretendere di iscrivere nel verbale il suo parere particolare e le sue osservazioni. Il verbale dev'essere sottoscritto da tutti i membri del comitato elettorale. Il verbale viene sottoscritto anche dai fiduciari di lista presenti. Se i fiduciari non sottoscrivono il verbale, questo è valido anche senza le loro firme.

7. Accertamento dell'esito della votazione nel seggio elettorale e procedimento del comitato elettorale dopo le elezioni.

Art. 72

Ultimate le elezioni, il comitato elettorale procede allo spoglio delle schede elettorali non utilizzate ponendole in un apposito plico che sigilla.

Il comitato elettorale accerta in seguito in base all'estratto della lista elettorale ed all'elenco dei votanti il numero complessivo degli elettori che hanno votato. Apre indi l'urna e conta i voti nel modo seguente: un membro del comitato elettorale prende dall'urna singolarmente le schede elettorali leggendo a voce i nomi dei candidati di ciascuna scheda, per i quali l'elettore ha votato; il secondo membro del comitato elettorale nota separatamente per ciascun candidato i voti da questi ricevuti; il terzo raccoglie le schede elettorali lette.

Le schede elettorali cancellate, insudiciate o compilate in maniera che dalle medesime sia impossibile rilevare con certezza i candidati per i quali l'elettore ha votato, non sono valide. Così pure non sono valide le schede elettorali nelle quali non sono affatto accerchiati i numeri progressivi per nessun candidato.

Art. 73

Se nella scheda elettorale sono accerchiati più numeri davanti ai nomi dei candidati di quanti siano i delegati da eleggersi nell'unità elettorale, vale che l'elettore ha votato per tanti candidati quanti sono i delegati da eleggersi e precisamente nell'ordine progressivo in cui tali candidati sono iscritti nella scheda elettorale.

Se nella scheda elettorale sono accerchiati meno numeri di quanti siano i delegati da eleggersi nell'unità elettorale, vale che l'elettore ha votato soltanto per quei candidati per i quali ha accerchiato il numero.

Art. 74

Avendo il comitato elettorale accertato l'esito della votazione, redige il verbale del proprio lavoro; vi iscrive quanti sono gli aventi il diritto elettorale secondo l'estratto della lista elettorale abitanti sul territorio del seggio elettorale, quanti elettori hanno votato e quanti voti ha ottenuto ogni singolo candidato. Il verbale viene sottoscritto da tutti i membri del comitato elettorale e dai fiduciari di lista presenti.

Ogni membro del comitato elettorale ed ogni fiduciario di lista può pretendere che il suo parere separato e le sue osservazioni vengano iscritte nel verbale. Il verbale vale anche se non sottoscritto dai fiduciari di lista.

Art. 75

Il presidente del comitato elettorale pubblica l'esito della votazione davanti all'edificio in cui si è svolta la votazione.

Art. 76

Dopo che il comitato elettorale abbia constatato l'esito delle elezioni nel seggio, mette nel plico tutti i verbali, l'estratto della lista elettorale, l'elenco dei votanti, le schede elettorali utilizzate ed il plico sigillato contenente schede elettorali non utilizzate. Sigilla il plico indirizzandolo alla competente commissione elettorale.

Il presidente del comitato elettorale consegna indi personalmente gli atti elettorali alla commissione elettorale. Hanno diritto di accompagnare il presidente anche e fiduciari di lista o i loro sostituti. Il materiale elettorale deve venir restituito al comitato popolare che restituisce il certificato.

Se il presidente del comitato elettorale non può consegnare immediatamente gli atti elettorali alla commissione elettorale, il plico con gli atti rimane durante la notte nell'ambiente elettorale. In tale caso il presidente del comitato elettorale chiude le finestre, chiude a chiave e sigilla le porte dell'ambiente elettorale ponendovi davanti la guardia. La chiave viene custodita dal presidente del comitato elettorale. La guardia non deve lasciar entrare nessuno nell'ambiente elettorale.

Art. 77

Se il presidente del comitato elettorale non consegna gli atti elettorali alla commissione elettorale subito nel giorno stesso delle elezioni (terzo comma dell'articolo precedente), il comitato elettorale si raduna la mattina seguente alle ore 7 davanti all'ambiente elettorale, lo apre e verifica se tutto sia intatto. Redige di ciò apposito verbale. Il comitato elettorale restituisce indi il materiale elettorale al comitato popolare dal quale l'ha ricevuto. Il comitato popolare restituisce il certificato. Il presidente del comitato elettorale consegna indi personalmente gli atti elettorali alla commissione elettorale. Hanno diritto di accompagnare il presidente anche i fiduciari di lista o i loro sostituti.

8. Accertamento dell'esito delle elezioni presso la commissione elettorale ed assegnazione dei mandati

Art. 78

L'esito delle elezioni a tutti i comitati popolari viene accertato dalle commissioni elettorali distrettuali rispettivamente cittadine in base agli atti elettorali.

Art. 79

La commissione elettorale accerta l'esito elettorale separatamente per ciascuna unità elettorale e cioè accertando il numero complessivo dei voti che ciascun candidato ha ottenuto in tutti i seggi dell'unità elettorale.

A ciascuna unità elettorale vengono assegnati tanti mandati quanti erano i delegati da eleggersi in questa unità elettorale.

Sono eletti i candidati che in tutta l'unità elettorale hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Se nell'unità elettorale, per la quale dovrebbe essere eletto un solo delegato, due o più candidati hanno ottenuto un numero uguale di voti, le elezioni si ripetono.

Se nell'unità elettorale, per la quale devono essere eletti due o più candidati, due o più candidati che vengono presi in considerazione per l'assegnazione dell'ultimo mandato hanno ottenuto un numero uguale di voti, è eletto colui che nella scheda elettorale è iscritto quale primo tra di loro nell'ordine progressivo.

Art. 80

I proponenti delle liste dei candidati possono notificare alla commissione elettorale un fiduciario per lista che ha diritto di assistere al lavoro della commissione elettorale quando questa sta accertando l'esito elettorale per l'unità elettorale, per la quale i proponenti hanno presentato la lista dei candidati.

Art. 81

La commissione elettorale redige il verbale del proprio lavoro. Vi iscrive il numero dei delegati che dovevano venir eletti in ciascuna unità elettorale, il numero dei candidati di ciascun'unità elettorale, il cognome, nome, professione e residenza di ciascun candidato, quanti voti ha ottenuto ciascun candidato ed a quali candidati è stato assegnato il mandato.

Ogni membro della commissione elettorale ed ogni fiduciario di lista può pretendere di iscrivere nel verbale il suo parere separato e le sue osservazioni.

Il verbale viene sottoscritto da tutti i membri della commissione elettorale e dai fiduciari di lista presenti. Il verbale vale anche se non sottoscritto dai fiduciari di lista.

Art. 82

La commissione elettorale rilascia il certificato di elezione ai delegati eletti.

Art. 83

La commissione elettorale comunica al comitato popolare, per il quale si sono svolte le elezioni, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato, come pure quali candidati sono stati eletti, consegnando ad esso tutti gli atti elettorali.

Il comitato popolare pubblica la comunicazione della commissione elettorale sul proprio albo degli affissi e secondo le usanze del luogo.

Il comitato popolare del comune rimette gli atti elettorali, che riguardano le elezioni del comitato popolare del comune, in custodia al comitato popolare distrettuale o cittadino.

Art. 84

Ogni cittadino è in diritto di denunciare le irregolarità, verificatesi nelle elezioni, al comitato popolare per il quale si sono svolte le elezioni.

9. Elezioni reiterate

Vengono fatte elezioni reiterate:

1. se le elezioni vengono annullate per irregolarità riscontrate nelle medesime;
2. se nell'unità elettorale, per la quale si deve eleggere un solo delegato, due o più candidati hanno ottenuto un numero uguale di voti;
3. se all'atto di verificaione dei mandati viene annullata l'elezione di un candidato.

Art. 86

Le elezioni reiterate hanno luogo, normalmente, la prima domenica successiva. Le elezioni reiterate ai sensi del punto 1. dell'articolo precedente vengono fatte soltanto nei seggi elettorali, nei quali sono state riscontrate le irregolarità nelle elezioni, le elezioni reiterate ai sensi dei punti 2. e 3. invece in tutti i seggi dell'unità elettorale.

Nelle elezioni reiterate si vota per le liste dei candidati già approvate.

Nelle elezioni reiterate di cui al punto 2. dell'art. 85 della presente legge si vota soltanto per i candidati che hanno ottenuto il numero uguale di voti (quarto comma

dell'art. 79). Se anche nelle elezioni reiterate due o più candidati hanno ottenuto un numero uguale di voti, decide il sorteggio.

Art. 87

Le elezioni reiterate vengono indette dalla commissione elettorale, se invece le elezioni sono state annullate secondo il disposto del punto 3. dell'art. 85, dal comitato popolare che ha annullato l'elezione.

10. Elezioni suppletive

Art. 88

Le elezioni suppletive vengono bandite dal comitato popolare cui delegato viene revocato, muore o se comunque cessa il suo mandato.

Le elezioni suppletive vengono fatte per quell'unità elettorale, nella quale è stato eletto il delegato cui mandato ha cessato.

Il membro revocato non può essere candidato nelle elezioni suppletive.

Art. 89

Le disposizioni dei capitoli terzo e quarto si applicano analogamente anche alle elezioni suppletive.

Capitolo quinto

ELEZIONI DEI DELEGATI ALLA CAMERA DEI PRODUTTORI

1. Disposizioni generali

Art. 90

I membri delle camere dei produttori dei comitati popolari distrettuali e cittadini vengono eletti a norma delle disposizioni della presente legge per mezzo dei propri corpi elettorali dai lavoratori occupati nell'industria, trasporti e commercio del territorio del distretto o delle città e precisamente: dagli operai e dipendenti delle imprese economiche, agricoltori soci delle cooperative agricole, maestri artigiani, operai artigiani nonché dagli operai che lavorano negli esercizi e nelle officine artigiane rispettivamente che sono soci delle cooperative artigiane.

I membri delle camere dei produttori vengono eletti anche dagli operai e dipendenti degli enti economici, designati dal competente comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino in base alle istruzioni del Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

2. Determinazione del numero dei delegati per gruppi rispettivamente sottogruppi elettorali

Art. 91

Le elezioni alla camera dei produttori si fanno nelle organizzazioni economiche.

Il numero complessivo dei delegati da eleggersi alla gannizzazioni economiche viene determinato in maniera che il numero complessivo dei membri da eleggersi alla camera dei produttori viene suddiviso tra i singoli rami dell'eco-

nomia e precisamente in rapporto alla percentuale con la quale tali rami partecipano al prodotto sociale complessivo nel distretto o città.

La percentuale di partecipazione al complessivo prodotto sociale conseguito viene determinata in base al piano sociale del distretto rispettivamente città per il corrente anno di pianificazione.

Art. 92

Il numero complessivo dei delegati da eleggersi alla camera dei produttori viene suddiviso tra i seguenti gruppi elettorali, composti dei singoli rami dell'economia:

1. industria, miniere, foreste, edilizia, affari comunali e traffico;
2. agricoltura;
3. commercio e industria alberghiera;
4. artigianato.

Art. 93

Il gruppo elettorale dell'agricoltura si divide in tre sottogruppi:

1. poderi agricoli statali;
2. cooperative agricole di produzione;
3. cooperative agricole generali.

Il numero complessivo dei delegati che spetta all'agricoltura si divide tra i poderi agricoli statali, le cooperative agricole di produzione e gli agricoltori individuali in rapporto alla percentuale con la quale partecipano alla complessiva produzione agricola sociale del distretto rispettivamente città.

Art. 94

Qualora nel modo indicato negli articoli precedenti il numero complessivo dei mandati non venisse suddiviso, il numero rimanente dei mandati viene suddiviso in maniera da assegnare un mandato al gruppo elettorale che in base alla prima suddivisione abbia raggiunto la percentuale massima del valore del prodotto sociale, in seguito al gruppo che dopo di questo abbia raggiunto la percentuale massima e così via, fino a che non viene suddiviso tutto il rimanente numero dei mandati.

Nel modo uguale viene suddivisa tra i sottogruppi l'eventuale rimanenza dei mandati del gruppo elettorale dell'agricoltura.

Art. 95

Se a un gruppo elettorale (sottogruppo) non spettasse nemmeno un mandato, viene a questo assegnato un mandato senza riguardo alla percentuale di partecipazione al conseguito prodotto sociale del distretto rispettivamente città.

Il numero complessivo dei mandati per la camera dei produttori viene aumentato del numero dei mandati assegnati secondo il comma precedente.

3. Unità elettorali e suddivisione dei mandati tra le singole unità elettorali

Art. 96

Il numero dei delegati da eleggersi dalle singole organizzazioni economiche nelle singole unità elettorali viene determinato in base al rapporto del numero dei produttori organizzati nella singola organizzazione economica rispetto

al numero complessivo dei produttori organizzati in tutte le organizzazioni economiche del rispettivo ramo economico che forma un'unità elettorale a se.

Analogamente si suddivide il numero complessivo dei mandati, assegnati ai singoli sottogruppi del ramo agricoltura, tra le singole organizzazioni agricole facenti parte di tale sottogruppo.

Il quoziente per la suddivisione dei mandati tra le singole organizzazioni economiche di un gruppo elettorale (sottogruppo) viene determinato dividendo il numero complessivo dei produttori di un dato gruppo elettorale (sottogruppo) per il numero dei mandati, stabilito per il gruppo elettorale (sottogruppo).

Art. 97

L'unità elettorale è composta di una o più organizzazioni economiche.

Art. 98

L'organizzazione economica cui numero dei produttori è uguale al quoziente, forma un'unità elettorale indipendente ed elegge almeno un delegato.

Se una data organizzazione economica comprende i produttori in numero inferiore al quoziente e non può da sola eleggere almeno un delegato, si uniscono due o più organizzazioni economiche del medesimo ramo economico in una unità elettorale. In tale unità elettorale viene eletto un delegato, al massimo però due.

Art. 99

Se nel modo stabilito dall'art. 96 della presente legge tutti i mandati spettanti al singolo gruppo elettorale non fossero suddivisi, i rimanenti mandati si suddividono nel modo che un mandato viene assegnato in ordine a quelle unità elettorali che dimostrano la massima rimanenza sopra il quoziente.

Art. 100

Nel quarto gruppo elettorale (artigianato) tutti gli esercizi e le officine artigiane del territorio della camera artigiana distrettuale (cittadina) formano un'unità elettorale.

Art. 101

Il comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino determina con propria deliberazione in base ai disposti degli art. 91 a 95 della presente legge:

1. il numero complessivo dei membri della camera dei produttori;
2. il numero dei delegati da eleggersi dai singoli gruppi rispettivamente sottogruppi elettorali;
3. il numero dei delegati che nell'ambito di ogni singolo gruppo rispettivamente sottogruppo elettorale vengono eletti dalle singole organizzazioni economiche che sono unità elettorali a se;
4. le organizzazioni economiche che nell'ambito di ogni singolo gruppo elettorale (sottogruppo) formano unità elettorali comuni ed il numero dei delegati da eleggersi da ogni unità elettorale comune.

La deliberazione sulla formazione delle unità elettorali comuni viene emessa dal comitato popolare in base alla proposta fatta di comune accordo dalle organizzazioni economi-

che, che abbiano da far parte delle unità elettorali comuni. Se esse non si possono accordare decide in merito il comitato popolare stesso, tenuto conto delle circostanze indicate nelle proposte delle singole organizzazioni economiche. Il comitato popolare accerta nello stesso tempo se sussistono le condizioni per aumentare il numero complessivo dei membri della camera dei produttori a norma del secondo comma dell'art. 95 della presente legge.

La deliberazione viene approvata dal Presidium dell'Assemblea popolare della RPS.

4. Corpi elettorali

Art. 102

I membri della camera dei produttori vengono eletti dal corpo elettorale di ciascuna unità elettorale.

Art. 103

Il corpo elettorale di quelle organizzazioni economiche che da sole eleggono almeno un delegato, è formato dal loro corpo rappresentativo (consiglio operaio dell'organizzazione economica). Se l'organizzazione economica non dispone del corpo rappresentativo eletto, il corpo elettorale è la riunione dei membri dell'organizzazione sindacale.

Il corpo elettorale della cooperativa agricola è l'assemblea della cooperativa.

Nel gruppo elettorale dell'artigianato il corpo elettorale è l'assemblea della camera artigiana distrettuale o cittadina insieme con i delegati delle organizzazioni sindacali del distretto, di cui gli operai artigiani sono membri.

Art. 104

Il corpo elettorale delle organizzazioni economiche che formano l'unità elettorale comune è composto dei delegati dei corpi rappresentativi delle organizzazioni economiche unitesi nell'unità elettorale, rispettivamente dei delegati eletti nella riunione dei soci dell'organizzazione sindacale, qualora tale organizzazione economiche non disponga del corpo rappresentativo.

5. Candidatura, votazione e accertamento degli esiti elettorali

- a) Nell'organizzazione economica che è unità elettorale indipendente

Art. 105

Se l'organizzazione economica è unità elettorale indipendente, viene formata la commissione elettorale, determinati i candidati ed eletti i delegati nella seduta rispettivamente assemblea del corpo elettorale.

Art. 106

Il corpo elettorale elegge nella seduta dal proprio seno la commissione elettorale che dirige le elezioni dei delegati. La commissione elettorale è composta di tre membri; questi eleggono tra di loro il presidente.

La commissione elettorale viene eletta dai membri del corpo elettorale pubblicamente con l'alzata di mano, quando essi stessi non deliberano diversamente.

Art. 107

Ciascun membro del corpo elettorale può proporre al massimo tanti candidati, quanti sono i delegati da eleggersi.

Il numero dei candidati dev'essere almeno doppio di quello dei delegati da eleggersi.

I membri della commissione elettorale non possono essere candidati. Se un membro della commissione elettorale è stato proposto a candidato, viene al suo posto eletto un altro membro del corpo elettorale.

Art. 108

Una volta finita la proposta dei candidati, la commissione elettorale compila l'elenco dei candidati iscrivendoli nell'ordine in cui sono stati proposti. Davanti al nominativo di ogni candidato viene messo il numero progressivo.

La commissione elettorale legge quindi ai membri del corpo elettorale riunitisi in seduta l'elenco dei candidati affiggendolo nel locale in cui ha luogo la seduta del corpo elettorale.

Art. 109

La votazione è segreta e viene effettuata mediante schede elettorali.

In ogni scheda elettorale devono essere iscritti i nomi di tutti i candidati nell'ordine in cui si trovano iscritti nell'elenco dei candidati composto a norma dell'art. 108.

Prima di procedere alla votazione la commissione elettorale consegna una scheda elettorale a ciascun membro presente del corpo elettorale.

Art. 110

Il votante segna nella scheda elettorale i candidati che desidera eleggere, accerchiando i numeri posti davanti ai loro nomi. Egli deve segnare tanti candidati quanti sono i membri da eleggersi. Non può però aggiungere nominativi di persone che non sono state proposte a candidati.

Il votante, avendo accerchiato i numeri davanti ai nomi dei candidati, piega la scheda elettorale, fa vedere alla commissione elettorale di possedere una sola scheda elettorale e la pone nell'urna.

Art. 111

Ultimata la votazione, la commissione elettorale rileva il numero complessivo dei votanti ed il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato.

Sono eletti membri della camera dei produttori i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se due o più candidati, che come gli ultimi vengono presi in considerazione per l'assegnazione dei mandati, hanno ottenuto un numero uguale di voti, si ripetono le elezioni per tali candidati. Se anche nelle nuove elezioni due o più candidati ottengono un numero uguale di voti, decide il sorteggio.

Della votazione viene redatto il verbale. Il verbale comprende: il numero dei membri del corpo elettorale presenti, i nominativi dei membri della commissione elettorale, il numero dei membri del corpo elettorale che hanno votato,

il numero dei voti ottenuti da ogni singolo candidato, i candidati che sono stati eletti e le avvertenze concernenti le irregolarità durante le elezioni.

La commissione elettorale pubblica immediatamente dopo ultimato lo spoglio delle schede l'esito della votazione trasmettendo indi il verbale ed il rimanente materiale elettorale alla competente commissione elettorale distrettuale rispettivamente cittadina.

La commissione elettorale distrettuale rispettivamente cittadina rilascia ai delegati eletti il certificato di elezione.

Art. 112

In quanto dagli artt. 105 a 111 non sia disposto diversamente, si applicano in tale procedimento analogamente le disposizioni del quarto capitolo.

b) Per più organizzazioni economiche unite in un'unità elettorale comune

Art. 113

Se più organizzazioni economiche si trovano unite in un'unità elettorale comune, compongono il corpo elettorale i delegati di tali organizzazioni economiche a norma dell'art. 104 della presente legge.

Il comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino determina il numero complessivo dei delegati che comporranno il corpo elettorale nonchè il numero dei delegati che ciascuna organizzazione economica invierà allo stesso. Il numero complessivo dei delegati per ogni singolo corpo elettorale non può essere inferiore a 15 nè superiore a 90.

Il numero dei delegati di ciascuna organizzazione economica viene stabilito dal comitato popolare proporzionalmente al numero dei produttori nel modo che in tutte le organizzazioni economiche ciascun delegato rappresenti un numero uguale di produttori. A prescindere da ciò ogni organizzazione economica deve però avere almeno un delegato.

Art. 114

La prima seduta del corpo elettorale delle organizzazioni economiche unite in un'unità elettorale viene convocata dall'organizzazione economica avente il maggior numero di delegati, se le organizzazioni economiche componenti l'unità elettorale non convengono diversamente.

La seduta del corpo elettorale è deliberativa se alla stessa sono presenti almeno due terzi dei delegati.

Art. 115

Il corpo elettorale elegge dal proprio seno il presidente, il verbalista e la commissione elettorale che dirige la candidatura e le elezioni.

Art. 116

Per il procedimento da seguirsi nelle elezioni si applicano adeguatamente le disposizioni degli articoli 105 a 112 della presente legge.

c) Nel corpo elettorale per il gruppo elettorale artigiano

Art. 117

I delegati da eleggersi dal gruppo elettorale artigiano vengono eletti dall'assemblea della camera artigiana insieme con i delegati delle organizzazioni sindacali del distretto, delle quali gli operai artigiani sono membri.

Il comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino stabilisce il numero complessivo dei delegati delle organizzazioni sindacali ed il numero spettante ad ogni singola organizzazione sindacale.

Il numero complessivo dei delegati delle organizzazioni sindacali deve corrispondere al numero dei membri dell'assemblea della camera artigiana.

Il comitato popolare stabilisce per ciascuna organizzazione sindacale il numero dei delegati in proporzione al numero dei membri della stessa e ciò nel modo che ogni singolo delegato rappresenti un numero uguale di membri dell'organizzazione sindacale.

Art. 118

La seduta del corpo elettorale per il gruppo elettorale artigiano viene convocata dal comitato d'amministrazione della camera artigiana.

L'attività del corpo elettorale è subordinata alla presenza di almeno due terzi dei suoi membri.

Art. 119

Per il procedimento da seguirsi nelle elezioni tenute dal corpo elettorale per il gruppo elettorale artigiano si applicano adeguatamente le disposizioni dell'art. 116 della presente legge.

Parte seconda

REVOCA DEI DELEGATI DEI COMITATI POPOLARI

Capitolo sesto

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 120

Gli elettori possono revocare il delegato che non gode più della loro fiducia.

Art. 121

Il diritto di revocare il delegato del comitato popolare del comune ed il delegato della camera distrettuale rispettivamente cittadina spetta agli elettori dell'unità elettorale nella quale il delegato è stato eletto.

Il diritto di revocare il delegato della camera dei produttori spetta ai membri del corpo elettorale dell'unità elettorale nella quale il delegato stesso è stato eletto.

Art. 122

La proposta per la revoca del delegato del comitato popolare distrettuale o cittadino oppure del comitato popolare del comune della città con diritti speciali viene presentata al Presidium dell'Assemblea popolare della RPS, la proposta per la revoca del delegato comunale invece al comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino.

Art. 123

Revocando il delegato vengono bandite le elezioni suppletive nell'unità elettorale, nella quale il medesimo è stato eletto.

Art. 124

La votazione riguardante la revoca è segreta e viene fatta con scheda elettorali.

Il delegato è revocato se per la sua revoca ha votato la maggioranza degli elettori che hanno partecipato alla votazione riguardante la revoca, in ogni caso però almeno un terzo degli elettori dell'unità elettorale rispettivamente un terzo del corpo elettorale che ha eletto il delegato.

Art. 125

Il mandato del delegato revocato cessa con il giorno in cui è stata votata la revoca.

Art. 126

In quanto nel presente capitolo non sia disposto diversamente si applicano anche per la revoca le disposizioni del primo capitolo della presente legge.

Capitolo settimo

REVOCA DEI DELEGATI DEL COMITATO POPOLARE
DEL COMUNE E DELLA CAMERA DISTRETTUALE
RISPETTIVAMENTE CITTADINA

1. *Proposta per la revoca e bando sulla votazione
della revoca*

Art. 127

Il procedimento per la revoca del delegato del comitato popolare del comune e della camera distrettuale rispettivamente cittadina ha inizio se proposto da almeno un quinto degli elettori dell'unità elettorale, nella quale il delegato è stato eletto.

Il procedimento per la revoca del delegato ha inizio pure su proposta del comitato popolare del comune o della camera distrettuale rispettivamente cittadina e ciò nei confronti del delegato che da almeno sei mesi non ha partecipato alle sedute del comitato popolare rispettivamente della propria camera o consiglio del comitato popolare di cui fa parte, senza essersi giustificato.

Art. 128

La proposta per la revoca può essere fatta soltanto per iscritto.

La proposta per la revoca deve contenere:

1. cognome, nome, professione e residenza del delegato cui revoca viene proposta;
2. nome del comitato popolare di cui fa parte il delegato;
3. indicazione dell'unità elettorale nella quale il delegato è stato eletto;
4. motivo della revoca;
5. nome, cognome e residenza degli elettori che propongono la revoca e le firme dei medesimi.

Le firme dei proponenti devono essere legalizzate dal competente comitato popolare o dall'organo competente per la legalizzazione.

Alla proposta per la revoca del delegato del comitato popolare del comune e del delegato della camera distrettuale rispettivamente cittadina bisogna allegare il certificato del comitato popolare del comune da cui risulti essere i proponenti iscritti nell'elenco elettorale nonché di avere essi il diritto elettorale nell'unità elettorale, nella quale il delegato è stato eletto.

Sono considerati proponenti i primi tre firmatari della proposta. Se la revoca viene proposta dal comitato popolare del comune o dalla camera distrettuale rispettivamente cittadina è considerato proponente il comitato popolare rispettivamente la sua camera.

Art. 129

Alla proposta per la revoca del delegato del comitato popolare del comune e della camera distrettuale rispettivamente cittadina, fatta da un determinato numero di elettori, dev'essere allegato anche il certificato del competente comitato popolare, dal quale risulti il numero complessivo degli elettori iscritti nell'unità elettorale.

Art. 130

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente la commissione dei mandati e dell'immunità della camera distrettuale rispettivamente cittadina, alla quale venne fatta la proposta per la revoca, verifica se la proposta per la revoca sia compilata in conformità alle disposizioni della presente legge.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente la commissione dei mandati e dell'immunità rigetta la proposta che non adempie le condizioni di cui al punto 5 dell'art. 128 riguardanti il numero occorrente di firme dei proponenti, comunicandolo ai proponenti.

Se la proposta per la revoca ha altre deficienze, il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente la commissione dei mandati e dell'immunità restituisce la proposta ai proponenti fissando loro il termine nel quale devono provvedere all'eliminazione delle deficienze.

L'organo al quale viene presentata la proposta per la revoca (art. 122) non verifica se i motivi contenuti nella proposta per la revoca siano fondati o meno.

Art. 131

Se il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rispettivamente la camera distrettuale o cittadina in base al parere della propria commissione dei mandati e dell'immunità viene ad accertare che la proposta per la revoca del delegato sia conforme alle disposizioni della presente legge rispettivamente che le deficienze rinfacciate siano state eliminate nel termine prestabilito, conferma la proposta ed indice nell'unità elettorale, nella quale il delegato è stato eletto, la votazione sulla revoca stessa.

La deliberazione con la quale è stata indetta la votazione sulla revoca deve contenere: il cognome, il nome, la professione e la residenza del delegato cui revoca viene proposta, l'unità elettorale nella quale si voterà la revoca ed il giorno della votazione. Dal giorno del bando fino a quello della votazione devono trascorrere almeno quattordici giorni.

La votazione viene fatta la domenica.

Art. 132

L'organo che ha indetto la votazione sulla revoca trasmette la deliberazione sul bando della votazione alla competente commissione elettorale del comitato popolare di cui fa parte il delegato ed al delegato cui revoca verrà votata.

2. Votazione sulla revoca ed accertamento dell'esito della votazione

Art. 133

La commissione elettorale competente deve al più tardi dieci giorni prima di quello della votazione pubblicare la deliberazione concernente il bando della votazione sulla revoca sul territorio dell'unità elettorale nella quale si svolgerà la votazione, deve inoltre determinare i seggi elettorali e nominare il comitato per la votazione sulla revoca per ciascun seggio elettorale. Trasmette a ciascun comitato per la votazione sulla revoca un esemplare della deliberazione relativa al bando della votazione.

Gli elettori votano sulla revoca nei seggi elettorali del territorio dell'unità elettorale, nella quale si sta votando sulla revoca.

Art. 134

Al più tardi tre giorni prima di quello della votazione sulla revoca il delegato, cui revoca si sta per votare ed i proponenti della revoca possono notificare alla commissione elettorale un proprio fiduciario ed il suo sostituto per ogni singolo seggio elettorale. I fiduciari ed i sostituti proposti devono avere il diritto elettorale. Il presidente della commissione elettorale rilascia al più tardi entro 48 ore dalla notificazione il certificato a ciascun fiduciario e sostituto notificato, con il quale viene autorizzato al lavoro del comitato per la votazione sulla revoca.

I delegati sulla cui revoca si sta votando ed i proponenti della revoca possono notificare un proprio fiduciario e sostituto di questo anche per la partecipazione al lavoro della commissione elettorale.

Art. 135

In ogni seggio elettorale viene posta l'urna. Sull'urna viene fissata la deliberazione inerente al bando della votazione sulla revoca.

Art. 136

La votazione sulla revoca viene fatta mediante schede elettorali.

La scheda elettorale deve contenere il cognome, nome e professione del delegato sulla cui revoca si sta votando, oltre al suo nome deve contenere anche le parole scritte le une sotto le altre «per la revoca» e «contro la revoca».

Il presidente del comitato per la votazione sulla revoca consegna una scheda elettorale a ciascun elettore.

Se l'elettore vota per la revoca del membro accerchia le parole «per la revoca», se vota invece contro la revoca accerchia le parole «contro la revoca».

Art. 137

Ultimata la votazione il comitato per la votazione sulla revoca procede allo spoglio delle schede elettorali ed accerta

il numero di quelle «per la revoca», come pure il numero di quelle «contro la revoca».

Il comitato redige il verbale del proprio lavoro. In esso riporta il numero complessivo degli elettori iscritti nella lista elettorale rispettivamente nell'estratto della stessa, il numero delle schede elettorali «per la revoca» come pure il numero delle schede elettorali «contro la revoca» ed il numero delle schede elettorali non valide.

Il presidente del comitato per la votazione sulla revoca pubblica indi l'esito della votazione davanti all'edificio in cui si è svolta la votazione.

Art. 138

Entro 24 ore dopo ultimata la votazione il comitato per la votazione sulla revoca trasmette tutti gli atti di votazione alla commissione elettorale.

La commissione elettorale accerta in base al verbale del comitato per la votazione e seguendo la lista elettorale il numero complessivo degli elettori dell'unità elettorale, il numero complessivo degli elettori che hanno votato per la revoca ed il numero complessivo degli elettori che hanno votato contro la revoca. In base a questi dati definisce se il delegato sia stato revocato o meno. La commissione riporta questi dati nel verbale del proprio lavoro.

Art. 139

Se la commissione elettorale, nell'accertare l'esito della votazione sulla revoca, viene a constatare che nei singoli seggi elettorali si siano verificate delle irregolarità che hanno influito sull'esito della votazione, annulla la votazione in questi seggi elettorali ordinando nuova votazione per la prima domenica successiva.

Art. 140

La commissione elettorale pubblica l'esito della votazione sull'albo degli affissi del comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino, comunicando per iscritto l'esito della votazione al delegato sulla cui revoca si è votato.

La commissione elettorale trasmette immediatamente alla commissione dei mandati e dell'immunità del comitato popolare rispettivamente della camera distrettuale o cittadina cui delegato è stato revocato, la relazione sul proprio lavoro corredata degli atti che si riferiscono al procedimento relativo alla revoca.

Se la commissione dei mandati e dell'immunità viene a constatare che il procedimento per la revoca sia stato regolare e che con la revoca stessa abbia cessato il mandato, propone al comitato popolare rispettivamente alla camera distrettuale o cittadina di indire le elezioni suppletive.

Art. 141

Le disposizioni del capitolo quarto della presente legge concernenti il lavoro della commissione elettorale e del comitato elettorale, il materiale elettorale, il procedimento da seguirsi nella votazione e la pubblicazione dei risultati delle elezioni si applicano adeguatamente anche al procedimento sulla revoca, in quanto dal presente capitolo non sia disposto diversamente.

Capitolo ottavo

REVOCA DEI DELEGATI DELLA CAMERA
DEI PRODUTTORI1. Proposta per la revoca e bando della votazione
sulla revoca

Art. 142

Il procedimento per la revoca dei delegati della camera dei produttori ha inizio:

a) per il delegato eletto dal consiglio operaio dell'organizzazione economica o dall'assemblea della cooperativa agricola — su proposta di almeno un quinto dei membri del consiglio operaio rispettivamente di un quinto di tutti i membri della cooperativa agricola aventi il diritto elettorale generale;

b) per il delegato eletto dal corpo elettorale comune composto dei delegati di due o più organizzazioni economiche — su proposta del consiglio operaio di un'organizzazione economica rispettivamente dei consigli operai di più organizzazioni economiche, delle quali fanno parte almeno un quinto dei produttori dell'unità elettorale nella quale è stato eletto il delegato da revocarsi;

c) per il delegato eletto dal corpo elettorale composto dei delegati di due o più cooperative agricole — su proposta dell'assemblea di una cooperativa rispettivamente delle assemblee di più cooperative di cui fanno parte almeno un quinto dei membri di tutte le cooperative agricole dell'unità elettorale nella quale è stato eletto il delegato da revocarsi;

d) per il delegato eletto dal corpo elettorale composto dei membri della camera artigiana e dei delegati delle organizzazioni sindacali degli operai artigiani — su proposta di almeno un quinto del numero complessivo dei membri della camera artigiana o su proposta di almeno un quinto di tutti gli operai artigiani del distretto rispettivamente città, che sono membri delle organizzazioni sindacali degli operai artigiani.

Il procedimento per la revoca del delegato della camera dei produttori ha inizio anche su proposta della camera dei produttori e ciò nei riguardi del delegato che da almeno sei mesi non abbia partecipato alle sedute del comitato popolare rispettivamente della propria camera o consiglio del comitato popolare di cui fa parte, non giustificandosi al riguardo.

Art. 143

La proposta per la revoca dev'essere scritta e deve contenere i dati di cui ai punti 1 a 4 del secondo comma dell'art. 128.

Alla proposta per la revoca di cui al punto a) dell'art. 142 bisogna allegare il verbale delle sedute del consiglio operaio rispettivamente dell'assemblea della cooperativa agricola nonchè il certificato del comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino, dal quale risulti il numero complessivo degli elettori di quella data unità elettorale.

Alla proposta per la revoca di cui al punto b) rispettivamente c) dell'art. 142 dev'essere allegata copia dei verbali delle sedute dei consigli operai rispettivamente delle assemblee delle cooperative agricole nelle quali la proposta è stata accolta, nonchè il certificato del comitato popolare distrettuale rispettivamente cittadino dal quale risulti che

il numero degli operai e dipendenti delle organizzazioni economiche rispettivamente il numero dei soci delle cooperative agricole che propongono la revoca ammonti ad un quinto degli elettori dell'unità elettorale che ha eletto il delegato.

Alla proposta per la revoca, fatta dai membri della camera artigiana a norma del punto d) dell'art. 142, bisogna allegare copia del verbale della riunione dell'assemblea della camera artigiana rispettivamente della riunione dei soci dell'organizzazione sindacale degli operai artigiani nonchè il certificato del comitato popolare distrettuale dal quale risulti il numero complessivo dei membri della camera artigiana rispettivamente delle organizzazioni sindacali degli operai artigiani.

Sono considerati proponenti della proposta di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 142 i consigli operai delle organizzazioni economiche rispettivamente le cooperative agricole.

Sono considerati proponenti della proposta di cui al punto d) dell'art. 142 i primi tre firmatari della proposta, se questa viene fatta dagli operai artigiani; se la proposta viene fatta dalla camera artigiana vale per proponente la camera artigiana stessa.

Se la revoca del delegato viene proposta dalla camera dei produttori vale per proponente la camera stessa.

Art. 144

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS, al quale viene presentata la proposta per la revoca, verifica se questa sia fatta in conformità alle disposizioni della presente legge.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS rigetta la proposta per la revoca se constata che la stessa non sia stata proposta dal numero prescritto di elettori aventi tale diritto. Di ciò fa comunicazione ai proponenti.

Se la proposta per la revoca presenta altre deficienze, il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS restituisce la proposta ai proponenti al fine di eliminare le deficienze nel termine che fissa.

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS non indaga se i motivi citati nella proposta per la revoca siano fondati o meno.

Art. 145

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS avendo constatato che la proposta per la revoca corrisponde alle disposizioni della presente legge rispettivamente che le deficienze sono state eliminate nel termine prestabilito, conferma la proposta e bandisce la votazione sulla revoca nell'unità elettorale, nella quale il delegato è stato eletto.

La deliberazione con la quale viene indetta la votazione sulla revoca deve contenere: il cognome, nome, professione e residenza del delegato cui revoca si sta proponendo, l'unità elettorale nella quale avrà luogo la votazione ed il giorno della stessa.

Art. 146

Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS trasmette la deliberazione sul bando della votazione alla competente commissione elettorale distrettuale, al comitato popolare di cui fa parte il delegato ed al delegato cui revoca sia da votarsi.

Il bando della votazione sulla revoca viene comunicato anche alle organizzazioni economiche componenti l'unità elettorale ed alle organizzazioni sindacali (art. 113).

2. Votazione sulla revoca ed accertamento dell'esito della votazione

Art. 147

La votazione sulla revoca del delegato viene fatta dal corpo elettorale, nel quale il delegato è stato eletto.

La votazione sulla revoca è diretta da una commissione di tre membri; essa è eletta dal corpo che sta per votare sulla revoca.

Art. 148

La votazione sulla revoca viene fatta mediante schede elettorali.

La scheda elettorale deve portare il cognome, nome e professione del delegato, sulla cui revoca si sta votando; oltre al suo nome devono essere scritte sulla scheda elettorale le une sotto le altre parole «per la revoca» e «contro la revoca».

Il presidente della commissione consegna a ciascun elettore una scheda elettorale.

Se l'elettore vota per la revoca del delegato, accerchia le parole «per la revoca», se vota contro la sua revoca, accerchia le parole «contro la revoca». Il delegato è revocato se per la revoca ha votato la maggioranza degli elettori.

Art. 149

Ultimata la votazione, la commissione fa lo spoglio delle schede elettorali accertando il numero dei voti espressi per la revoca ed il numero dei voti espressi contro la revoca.

Ultimato lo spoglio delle schede elettorali viene iscritto nel verbale il numero complessivo dei membri del corpo elettorale, il numero dei membri presenti, il numero delle schede per la revoca, il numero delle schede contro la revoca ed il numero delle schede non valide.

Il verbale viene indi trasmesso unitamente agli atti elettorali alla competente commissione elettorale distrettuale rispettivamente cittadina.

Art. 150

La commissione elettorale distrettuale rispettivamente cittadina comunica l'esito della votazione al delegato sulla cui revoca si è svolta la votazione.

Se il delegato è stato revocato, trasmette la commissione elettorale immediatamente alla commissione dei mandati e dell'immunità della camera dei produttori del comitato popolare di cui il delegato faceva parte, la relazione sul proprio lavoro insieme con tutti gli atti riferentisi al procedimento di votazione.

Se il delegato è stato revocato, la commissione dei mandati e dell'immunità della camera dei produttori propone il bando di elezioni suppletive.

Art. 151

Le disposizioni del capitolo quarto della presente legge concernenti il lavoro della commissione elettorale e del comitato elettorale, il materiale elettorale, il procedimento

da seguirsi nelle votazioni e la pubblicazione degli esiti delle elezioni si applicano adeguatamente anche nel procedimento di revoca, in quanto dal presente capitolo non sia stabilito diversamente.

Parte terza

TUTELA LEGALE DEL DIRITTO ELETTORALE

Capitolo nono

AVVERTIMENTI E RECLAMI

Art. 152

Gli elettori hanno diritto di avvertire la competente commissione elettorale delle irregolarità verificatesi nel procedimento di candidatura e nel lavoro degli organi elettorali che nel seggio elettorale dirigono le elezioni rispettivamente la votazione sulla revoca.

La commissione elettorale esamina gli avvertimenti provvedendo all'occorrenza per eliminare le irregolarità rispettivamente risolve gli avvertimenti nel procedimento per la convalidazione delle liste dei candidati e nel procedimento per l'accertamento degli esiti elettorali rispettivamente degli esiti della votazione sulla revoca.

Tali avvertimenti non sospendono il decorso del procedimento di candidatura e neppure il lavoro degli organi che nel seggio elettorale dirigono le elezioni rispettivamente la votazione sulla revoca.

Art. 153

Avverso le irregolarità commesse dalla commissione elettorale distrettuale rispettivamente cittadina nel proprio lavoro, avverso le sue decisioni sull'accertamento dell'esito della votazione come pure negli altri casi menzionati dalla presente legge, è ammesso reclamo al Tribunale circondariale sul cui territorio si trova la sede della commissione elettorale. Il reclamo va inoltrato presso la commissione elettorale distrettuale rispettivamente cittadina.

Il reclamo può venir prodotto dai proponenti della lista dei candidati, dai candidati, elettori, proponenti della revoca nonché dal delegato sulla cui revoca si è svolta la votazione. Il diritto al reclamo spetta pure alle organizzazioni economiche, alle cooperative agricole, alla camera artigiana ed alle organizzazioni sindacali degli operai artigiani.

Il reclamo dev'essere presentato al più tardi entro tre giorni dopo che la commissione elettorale distrettuale rispettivamente cittadina ha comunicato l'esito elettorale rispettivamente l'esito della votazione sulla revoca. Il reclamo non ha potere sospensivo.

Il tribunale risolve d'urgenza tali reclami; la decisione del tribunale è definitiva.

Art. 154

Se il tribunale circondariale viene ad accertare nel procedimento di reclamo che nella votazione o nel lavoro degli organi che nel seggio elettorale dirigono le elezioni rispettivamente la votazione sulla revoca, si sono verificate delle irregolarità che potrebbero influire sull'esito elettorale ri-

spettivamente sull'esito della votazione sulla revoca, dichiara invalide le elezioni rispettivamente la votazione sulla revoca svoltesi nei singoli seggi elettorali o in tutta l'unità elettorale.

Capitolo decimo
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 155

Commette reato ed è punito con la pena pecuniaria o con l'arresto fino ad un anno:

1. chi con corruzione esercita influenza sull'elettore per indurlo ad astenersi dalla votazione o a farlo votare conformemente la volontà di terzi o a firmare la candidatura rispettivamente la lista dei candidati o la proposta per la revoca oppure a rifiutare la sua firma;

2. chi durante le medesime elezioni vota più di una volta o cerca di votare più di una volta;

3. chi nelle elezioni o nella votazione sulla revoca vota o cerca di votare al posto e sotto il nome altrui;

4. chi in qualsiasi modo infrange la segretezza della votazione;

5. chi assale il comitato elettorale rispettivamente il comitato per la votazione sulla revoca, la commissione elettorale o un suo membro o il fiduciario del candidato oppure chi in altro modo ostacola il lavoro del comitato elettorale rispettivamente del comitato per la votazione sulla revoca o il lavoro della commissione elettorale;

6. chi si presenta al seggio elettorale armato o in possesso di arnesi pericolosi o chi senza l'ordine del presidente del comitato elettorale rispettivamente del comitato per la votazione sulla revoca ordina di condurre forze armate nel seggio elettorale o le conduce da solo senza l'ordine del presidente;

7. chi distrugge, occulta, danneggia o asporta documenti riguardanti le elezioni rispettivamente la votazione sulla revoca o altro oggetto, che serve per le elezioni rispettivamente per la votazione sulla revoca, o chi modifica il numero dei voti aumentandoli, diminuendoli o altrimenti o chi senza autorizzazione altera la candidatura rispettivamente la lista dei candidati dopo che i proponenti l'abbiano già firmata, o chi senza autorizzazione modifica la proposta di votazione sulla revoca o altro documento in relazione alla votazione sulla revoca.

Art. 156

Commette trasgressione ed è punito con la pena pecuniaria fino a 5.000 dinari o con l'arresto fino a 15 giorni:

1. chi durante la votazione si comporta scorrettamente;

2. chi dopo aver votato rispettivamente dopo l'accertamento della mancata iscrizione del suo nome nella lista elettorale su ammonimento del presidente del comitato elettorale non vuole abbandonare il seggio elettorale.

Art. 157

I reati e le trasgressioni secondo la presente legge commessi fino al giorno delle elezioni rispettivamente della votazione sulla revoca o nel giorno stesso delle elezioni rispettivamente della votazione sulla revoca vengono iscritti dagli organi che nel seggio elettorale dirigono le elezioni rispettivamente la votazione sulla revoca, nel verbale con i nominativi degli autori denunciandoli al competente accusatore pubblico.

Parte quarta

Capitolo undecimo

Art. 158

Tutti i documenti, le proposte per la convalidazione delle liste dei candidati, i reclami e le altre domande come pure tutte le operazioni davanti ai tribunali popolari connesse con la presente legge sono esenti da tutte le tasse statali.

Art. 159

Il competente organo statale repubblicano è autorizzato ad emettere, istruzioni per l'applicazione della presente legge nonché a prescrivere i moduli per il materiale elettorale.

Art. 160

La presente legge entra in vigore l'ottavo giorno dopo la sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della RPS».

U N.ro 84

Ljubljana, li 8 luglio 1952.

**IL PRESIDIO DELL'ASSEMBLEA POPOLARE
DELLA REPUBBLICA POPOLARE DELLA SLOVENIA**

Il Segretario:
F.to *France Lubej*

Il Presidente:
F.to *Josip Vidmar*

12.

In base al punto 8 dell'art. 2 del decreto-legge sul trasferimento dell'Amministrazione per le misure e metalli preziosi nella competenza della Commissione centrale di pianificazione e dei ministri repubblicani per il commercio e l'approvvigionamento (Bollettino ufficiale della RFPJ N.ro 46/47) in relazione all'ordine del Presidium dell'Assemblea popolare della RFPJ sulla riorganizzazione del Governo della Repubblica Popolare Federale della Jugoslavia (Bollettino ufficiale RFPJ N.ro 18/51), emetto la seguente

DECISIONE

**SULLA TARIFFA PER LA CORRESPONSIONE DEI
DIRITTI DI MARCHIATURA E DELLE ALTRE TASSE
DI VERIFICAZIONE E MARCHIO DELLE MISURE E
DEGLI OGGETTI DI METALLI PREZIOSI***

Per la prima e la periodica verifica e marchio delle misure e degli strumenti di misurazione, per l'attestazione, la prova del sistema, il saggio di purezza degli oggetti fatti di metalli preziosi, per l'analisi chimica ecc., viene corrisposto il diritto di marchiatura rispettivamente la tassa secondo la rispettiva posta della presente tariffa.

1. Diritto di marchiatura

Il diritto di marchiatura ammonta per:

1) Misure di lunghezza:
da 20 a 5 m dinari 100

* Pubblicata nel Bollettino ufficiale della RFPJ N.ro 6-54/52 ed esteso alla Zona jugoslava del TLT con l'ordine del Comandante dell'AMAPJ N.ro 43/52.

da 2 e da 1 m	dinari	50
da 5 e da 2 dm	"	40
2) Misure da cavallo	"	50
3) Misure di spessore:		
da 2 e da 1 m	"	60
fino a 1 m	"	40
4) Strumenti per la misurazione della lunghezza	"	600
5) Strumenti per la misurazione della superficie	"	1000
Per le misure di precisione per la misurazione della lunghezza viene corrisposto l'importo doppio di cui le poste di tariffa precedenti.		
Gli importi previsti dalle poste stesse devono venir corrisposti senza riguardo se la misura di lunghezza o di spessore abbia una o più scale.		
6) Misure semplici per la misurazione di liquidi ed aridi:		
da 1 cl. a 1 litro	dinari	20
da 2 a 5 litri	"	50
da 10 a 50 litri	"	100
da 1 hl	"	200
oltre 1 hl	"	300
7) Damigiane di vetro:		
fino a 6 litri	dinari	20
da 6 a 11 litri	"	30
oltre 11 litri	"	50
8) Tini per vinacce, per ogni hl di volume	"	200
9) Recipienti da latte:		
da 1 a 5 litri	"	30
oltre a 5 fino a 10 litri	"	50
oltre i 10 litri	"	100
10) Misure da latte:		
fino a 5 litri	"	100
sopra i 5 fino a 10 litri	"	150
per ogni ulteriori 10 litri ancora	"	50
11) Strumenti di misurazione dei liquidi:		
a) con recipienti per la misurazione, per ogni recipiente: fino a 2 litri	"	60
fino a 2 litri	"	60
sopra i due fino a 5 litri	"	200
sopra i 5 fino a 50 litri	"	400
sopra i 50 fino a 150 litri	"	500
sopra i 150 litri	"	700
b) con strumenti di misurazione meccanici che erogano in 1 minuto:		
fino a 30 litri	"	300
sopra i 30 fino a 150 litri	"	1000
sopra i 150 litri	"	1500
12) Cisterne (serbatoi):		
fino a 5000 litri di volume per ogni 100 litri per ogni ulteriori 100 litri ancora	"	80
La rimanenza sotto i 100 l viene calcolata per interi 100 litri	"	10
13) Telai per la misurazione della legna:		
fino a 2 m ²	"	100
oltre 2 m ²	"	150
14) Recipienti da osteria:		

Bottiglie e bicchieri da osteria per la vendita di bevande alcoliche, latte e di altre be-

vande, per ogni bottiglia o bicchiere a . . .	dinari	3
15) Bottame:		
Fusti ordinari o da birra fino a 2000 litri, per ogni 100 litri di volume a	"	50
per ogni ulteriori 100 litri ancora	"	20
La rimanenza sotto i 100 l viene calcolata per 100 litri interi.		
16) Pesì:		
a) da 50 fino a 10 kg	dinari	50
da 5 fino a 1 kg	"	20
da 50 dkg fino a 1 g	"	10
b) per pesi di precisione viene corrisposto: da 20 kg fino a 1 g l'importo doppio di cui alle poste di tariffa suddette, per pesi sopra i 500 mg fino a 1 mg invece	"	15
c) il diritto di marchiatura per la verifica e la marchiatura di pesi speciali è eguale a quello dei pesi ordinari.		
d) per i pesi di carato viene corrisposto lo stesso diritto di marchiatura come per i pesi di precisione.		
Bilance a bilico, a bracci uguali o disuguali, bilance con piatti elevati, bilance automatiche e bascule:		
fino a 20 kg	dinari	150
fino a 100 kg	"	200
fino a 200 kg	"	300
fino a 500 kg	"	400
fino a 1000 kg	"	600
fino a 5000 kg	"	1000
fino a 10000 kg	"	1500
fino a 20000 kg	"	2000
fino a 40000 kg	"	2500
sopra 40000 kg per ogni ulteriori (interi o iniziati) 1000 kg ancora	"	200
Per la verificazione e marchiatura delle bilance a inclinazione si paga l'importo doppio del diritto di marchiatura di cui al comma precedente.		
Per le bilance di precisione si paga l'importo doppio del diritto di marchiatura di cui al comma precedente e precisamente per ogni bilancia.		
Per le bilance per scopi speciali con impianti automatici per la misurazione di quantità costanti (bilance automatiche per la misurazione di grandi quantitativi, come per es. grano, farina, zucchero greggio, cemento, ghiaia, ecc.) il diritto di marchiatura viene determinato come segue:		
a) per le bilance con le quali si può misurare una sola specie di materie:		
fino a 100 kg	dinari	600
fino a 500 kg	"	1200
sopra i 500 kg per ogni ulteriore (intero o iniziato) peso di 100 kg ancora	"	250
b) per le bilance, con le quali si possono pesare diverse specie di materie si paga per ogni ulteriore specie di materie il diritto di marchiatura del 50% superiore a quello previsto al punto a).		
18) Contatori del gas:		
se erogano fino 0,5 m ³ all'ora	dinari	100
se erogano fino a 4 m ³ all'ora	"	250

se erogano fino a 15 m ³ all'ora	dinari 500
se erogano fino a 100 m ³ all'ora	„ 750
se erogano più di 100 m ³ all'ora	„ 1000

19) Contatori dell'acqua:

se erogano fino a 20 m ³ all'ora	„ 150
se erogano fino a 100 m ³ all'ora	„ 500
se erogano fino a 1000 m ³ all'ora	„ 600
se erogano fino a 10000 m ³ all'ora	„ 750
se erogano più di 10000 m ³ all'ora	„ 1500

Per i contatori dell'acqua combinati il diritto di marchiatura viene corrisposto nell'importo che corrisponde alla somma dei diritti di marchiatura per tutti e due i contatori.

20) Tassametri:

tassametri	dinari 500
meccanismi di trasmissione	„ 100

21) Contatori elettrici:

contatori elettrici	„ 100
trasformatori per la misurazione della corrente e della tensione	„ 500

22) Oggetti d'oro, d'argento e platino:

a) per gli oggetti d'oro, per ogni g	„ 40
b) per gli oggetti d'argento, per ogni g	„ 4
c) per gli oggetti di platino, per ogni g	„ 50

Ogni grammo iniziato viene conteggiato per intero. Quando vengono presentati più oggetti confezionati dallo stesso metallo prezioso, il diritto di marchiatura viene corrisposto dal peso complessivo di tutti gli oggetti. Quando l'oggetto è composto di più parti di metalli diversi, il diritto di marchiatura viene pagato per ogni metallo separatamente in relazione al peso delle parti componenti. Per le parti fatte di metalli o materie comuni nonchè per le pietre incastonate il diritto di marchiatura non viene corrisposto.

Per gli oggetti di metallo prezioso che sono destinati per l'esportazione, il diritto di marchiatura viene corrisposto nell'importo di din 5.— per ogni pezzo.

II. Tasse

La tassa ammonta:

1) per la prova del sistema delle misure e degli strumenti di misurazione:

a) per la prova del sistema	dinari 2000
b) per la prova integrativa del sistema	„ 1000

Annotazione: se si fa la prova soltanto del sistema dello strumento ausiliario, la tassa viene corrisposta per la prova integrativa del sistema. Se viene richiesta la prova di uno strumento ausiliario per impianti di varie grandezze o specie, la tassa per la prova integrativa viene corrisposta soltanto una volta. Per la prova del sistema degli strumenti che si differenziano tra di loro soltanto per dimensione oppure solamente in misura irrilevante secondo l'elaborazione delle singole parti, appartengono però allo stesso fabbricato o vengono presentati contemporaneamente per la prova del sistema, il diritto di marchiatura per il saggio del sistema viene corrisposto soltanto una volta.

2) per il collaudo ed altre prove:

a) per il collaudo degli strumenti per la prova dei contatori dell'acqua, dei contatori del gas, delle botti, ecc. viene corrisposto:	
per impianti con recipienti: fino a 100 litri	dinari 500

sopra 100 fino a 600 litri	dinari 1000
sopra 600 fino a 1000 litri	„ 1500
sopra 1000 litri per ogni (interi o iniziati)	
100 litri ancora	„ 50

b) per il controllo degli strumenti di prova dei contatori elettrici si paga:

per strumenti di prova dei contatori elettrici con due sistemi di misurazione	„ 1000
per strumenti di prova dei contatori elettrici con più sistemi di misurazione	„ 3000

c) per la misurazione, prove e esperimenti che vengono espletati nell'interesse della scienza, industria ed artigianato e per i quali non si può, secondo la natura del lavoro, stabilire a priori l'ammontare della tassa, la tassa da pagarsi viene determinata ogni volta separatamente.

3) Tasse per analisi:

a) per analisi di leghe d'oro si paga	dinari 1000
b) per analisi di leghe d'argento	„ 200
c) per analisi di leghe di platino	„ 1000

III. Diritti di sosta

Se le bilance, i contatori elettrici ed i fusti presentati per la verifica non vengono prelevati entro un giorno dopo il termine stabilito, si paga per ogni ulteriore giorno la sosta e cioè:

per ogni bilancia o contatore elettrico	dinari 10
per ogni fusto all'ettolitro	„ 20

La rimanenza inferiore di 1 hl viene calcolata per un hl intero.

IV. Lavori sopralluogo

Se la parte desidera che le misure rispettivamente sistemi vengano verificati, marchiati, esaminati, ecc. fuori degli uffici permanenti o temporanei dell'ente che espleta il controllo, deve:

a) in tutti i casi, dove il lavoro deve venir eseguito sopralluogo, mettere a disposizione del funzionario gratuitamente i locali adatti al lavoro, la necessaria manodopera, i materiali e l'energia (acqua, gas, corrente elettrica, legna, carbone, ecc.) necessari per l'esame;

b) rimborsare tutte le spese occorse per il trasporto degli strumenti necessari per l'esame, dai locali permanenti e temporanei dell'ente al posto di lavoro e viceversa; e

c) rimborsare al funzionario le spese di viaggio e di trasferta, se il lavoro d'ufficio era stato eseguito fuori della sede dell'ente.

Quando più parti residenti nella circoscrizione dello stesso luogo chiedono con domanda collettiva la verifica e la marchiatura di misure sul luogo stesso, tutte le spese previste da questo punto vengono da loro corrisposte in solido.

V. Altre spese e doveri delle parti

Oltre al diritto di marchiatura, alle tasse ed alle spese previste dai punti I a IV della presente decisione devono le parti pagare anche le seguenti spese:

a) le spese per la pubblicazione della descrizione tecnica e dei progetti di costruzione basati negli approvati sistemi di misurazione;

b) le spese per la manodopera ausiliaria se questa è necessaria per la prova del sistema di misurazione o nella misurazione, nella prova e negli esami;

c) le spese del materiale e dell'energia (acqua, gas, corrente elettrica, legna, carbone ecc.) necessarie nei lavori di cui al comma precedente;

d) le spese per la spedizione, recapito o imballo di misure e strumenti di misurazione che vengono presentati per la verifica e la prova.

VI. Pagamento e computazione dei diritti di marchiatura e delle tasse

Le parti devono pagare di regola anticipatamente i diritti di marchiatura e le tasse. Ne fanno eccezione i fusti ordinari, i fusti di birra del volume superiore a 300 litri, i metalli preziosi nonchè le tasse di cui al punto II. sotto 2c), per le quali i diritti di marchiatura vengono pagati dopo eseguita la verifica, tuttavia prima della marchiatura.

Per le misure e per gli strumenti di misurazione il diritto di marchiatura e la tassa secondo la presente tariffa viene pagata ogni qualvolta questi vengono presi nel procedimento per la verifica, marchiatura, esame del loro sistema, attestazione ecc. I diritti e le tasse devono venir pagati anche quando le misure e gli strumenti di misurazione vengono restituiti non marchiati e non confermati oppure la prova del sistema non finisce con la loro verifica.

VII. Esonero dal pagamento del diritto di marchiatura e delle tasse

Il diritto di marchiatura non viene pagato:

a) quando risulta evidentemente, senza aver usato qualsiasi strumento o mezzo, che la misura non può venir marchiata;

b) quando le misure e gli strumenti di misura arrivano rotti o vengono rotti all'atto di verifica rispettivamente marchiatura;

c) per la rimarchiatura di misure nuove che si trovano a magazzino destinati per la vendita;

d) per oggetti d'oro, argento e platino che per la loro purezza o composizione non prescritte non devono venir rimarchiati quali puri oppure che vengono annullati;

e) per le parti integranti fatte di metalli comuni o di altre materie che si trovano sugli oggetti fatti di metalli preziosi, e nemmeno per le pietre incastanate; per le misure di vetro, damigiane di vetro e bottiglie verificate e respinte, perchè inadatte all'uso, quando le stesse vengono marchiate nella fabbrica di vetro;

f) per fusti ordinari cui volume non può venir stabilito all'atto di verifica perchè stillano acqua.

Le tasse non vengono pagate:

a) per prove successive dei sistemi e strumenti di misurazione approvati cui scopo è accertare definitivamente il loro uso negli esercizi pubblici;

b) per prove di sistemi quando queste vengono fatte solamente in base alle verificazioni, disegni o computazioni;

c) per la conferma di misure, strumenti di misurazione, apparati ecc. per i quali risulta evidente senza aver adoperato strumenti o mezzi ausiliari, che non possono venir approvati.

VIII. Riduzione dei diritti di marchiatura

E' ammessa la riduzione del 20% dei diritti di marchiatura ad 1) a 21) del punto I della presente decisione, quando la verifica e la marchiatura delle misure e degli strumenti di misurazione, delle bottiglie, recipienti e fusti viene eseguita presso l'espositura permanente o temporanea dell'ufficio controllo delle misure e dei metalli preziosi rispettivamente dell'ufficio controllo dei contatori elettrici.

IX. Rimborso dei diritti di marchiatura e delle altre tasse

Le parti che hanno pagato il diritto di marchiatura o le altre tasse secondo la presente tariffa hanno diritto al rimborso solamente nei seguenti casi:

a) se il lavoro d'ufficio, per il quale venne pagato il diritto di marchiatura o la tassa non venne eseguito;

b) se per errore della parte o del dipendente venne pagato il diritto di marchiatura, tassa o sosta superiore a quella prescritta;

c) in tutti i casi di cui al punto VII, nei quali il diritto di marchiatura o la tassa vengono pagati anticipatamente.

Le domande per il rimborso dei diritti di marchiatura e delle tasse devono le parti indirizzare all'ente, presso il quale hanno effettuato il versamento.

L'istanza viene presa in considerazione solamente:

a) se alla domanda è allegato il certificato dell'eseguito pagamento;

b) se la domanda viene prodotta entro 30 giorni da quello del pagamento.

Le entrate provenienti dai diritti di marchiatura e delle altre tasse secondo la presente tariffa vengono pagate presso il competente istituto statale di credito (banca), ai sensi della disposizione dell'ordinanza del Ministro per le finanze della RFPJ concernente i versamenti delle entrate statali del bilancio di previsione, (entrate degli enti ed uffici statali).

X. Disposizioni finali

La presente decisione vale dal 1. febbraio 1952. Con lo stesso giorno cessa di aver vigore la tariffa sul pagamento dei diritti di marchiatura e delle altre tasse di verifica e marchiatura delle misure e dei metalli preziosi (Bollettino ufficiale della RFPJ N.ro 111/47).

N.ro 244

Beograd, li 18 gennaio 1952.

Il Ministro del Governo della RFPJ
presidente del consiglio per l'economia

F.to Boris Kidrič

Annunzi legali

AVVISI E PUBBLICAZIONI

N.ro d'aff. Ok 57/52-2

AVVISO GIUDIZIARIO

Flego Ranieri fu Biagio e di Flego — Deponte Filomena, nato l'8 settembre 1922 a Capodistria, quale militare dell'esercito italiano al fronte orientale è disperso nell'anno 1942. Il curatore di esso è Gombač Danilo, cancelliere di questo Giudizio. Il termine di denuncia: 29. XI. 1952.

Giudizio popolare distrettuale
Capodistria, addì 29. 8. 1952.

Sede: Capodistria.

Data di registrazione: 8 luglio 1952.

Denominazione: Azienda commerciale cittadina — Mestno trgovsko podjetje.

Denominazione abbreviata: «MA—NA».

Oggetto dell'attività: attività commerciale consistente nell'acquisto e vendita di tutti gli articoli di largo consumo.

Fondatore dell'impresa: Comitato popolare del Comune della città di Capodistria, N.ro 1089 dd. 8. luglio 1952.

Per l'azienda firmerà il direttore Dodič Ivan, mentre i documenti finanziari porteranno la firma collettiva del direttore Dodič Ivan e del contabile Bacci Giorgio.

Comitato popolare distrettuale
Capodistria addì 8 luglio 1952.